


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 luglio 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 210. Sentenza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Associazione italiana del WWF - Inosservanza del termine prescritto - Inammissibilità.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

Rilevanza della questione - Eccezione di inammissibilità, per riproposizione di questione già respinta in un altro giudizio - Reiezione.

Rilevanza della questione - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Non fondatezza della eccezione di inammissibilità.

Parametro della questione - Ritenuta contraddittorietà ed incertezza - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Caccia - Cattura di uccelli a fini di richiamo - Abilitazione all'esercizio dell'attività di cattura di soggetti (ex uccellatori) non previamente valutati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), con diritto di precedenza, rispetto ad altri soggetti abilitati, nella concessione dell'autorizzazione alla cattura - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29, art. 3.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 3, in relazione all'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

Pag. 15

N. 211. Sentenza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione, sull'assunto della mancanza di diligenza nell'accertamento del *dies a quo* da parte dell'opponente alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa - Insussistenza.

Procedure concorsuali - Imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa - Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza delle imprese - Opposizione - Termine - Decorrenza dall'affissione anziché dalla notificazione della sentenza - Contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa dell'impresa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 21

N. 212. Sentenza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Agricoltura - Cooperazione - Benefici in favore del personale delle cooperative agricole licenziato - Ricorso del Commissario dello Stato - Lamentato contrasto con il principio di buon andamento e di eguaglianza, nonché con quello della copertura finanziaria di nuovi oneri - Sopravvenuta promulgazione della legge, con omissione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.

– Legge approvata dalla assemblea della Regione Siciliana il 7 dicembre 2000.

– Costituzione, artt. 97, 3 e 81, quarto comma

Pag. 24

N. 213. Sentenza 2 - 4 luglio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

Acque pubbliche - Grandi derivazioni di acque pubbliche nella Provincia di Trento - Canoni concessori - Diritto al rimborso - Atto statale di diniego - Ricorso per conflitto della Provincia di Trento - Lamentata lesione delle attribuzioni provinciali - Conflitto di livello non costituzionale - Inammissibilità.

– Nota Ministero delle finanze (dip. territorio, direz. demanio) n. 50151 del 25 gennaio 1999.

– Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 68, 71 e 110

» 26

N. 214. Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Commercio - Autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali - Conferimento alla Giunta regionale del potere di adottare regolamenti in deroga alla legge statale di riforma (d.lgs. n. 114 del 1998) - Sopravvenuta normativa ordinaria e costituzionale che modifica quella denunciata e il parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8, artt. 2, comma 1, lettere d), e), f), e 6, comma 3.

– Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 46

» 30

N. 215. Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente - Competenza territoriale spettante all'ufficio giudiziario con sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Estensione della regola a tutte le cause civili in cui sia parte un magistrato - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del principio del giudice naturale e del diritto di azione e difesa - Proposizione di una questione interpretativa - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. civ, art. 30-bis, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 25

» 32

N. 216. Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo d'altro distretto, in analogia al disposto dell'art. 11 cod. proc. pen. - Irretroattività della previsione - Lamentata disparità di trattamento, con lesione del principio della terzietà del giudice e del principio del giusto processo - Difetto di un giudizio - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 18-36; legge 2 dicembre 1998, n. 420, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 111; legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo d'altro distretto - Irretroattività della previsione - Lamentata disparità di trattamento - Sospensione del giudizio *a quo* sino alla decisione di analoga questione - Difetto di una formale proposizione della questione - Rinvio degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. civ., artt. 18-35.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101.

Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Cause nelle quali siano parte magistrati in servizio nello stesso distretto ove ha sede il giudice competente - Competenza territoriale - Foro derogatorio - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio del giusto processo - Discrezionalità del legislatore in materia - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 18-36; legge 2 dicembre 1998, n. 420, art. 9.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 111

Pag. 34

N. 217. Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Procedimento per la correzione di errori materiali

- **Sentenza n. 520 depositata il 21 novembre 2000 - Dispositivo - Correzione di errori materiali**

» 38

N. 218. Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Procedimento per la correzione di errori materiali

- **Ordinanza n. 565 depositata il 20 dicembre 2000 - Esposizione nel Ritenuto e dispositivo - Correzione di errori materiali**

» 39

N. 219. Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Trattamento economico - Somme corrisposte in esecuzione di giudicato amministrativo - Recupero degli importi - Interpretazione autentica - Incidenza sulla funzione giudiziaria - Lamentata lesione dei principi della divisione dei poteri e della tutela giurisdizionale dei diritti - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 64.
- Costituzione, artt. 24, 103 e 113.

Profili della questione - Parametri prospettati dalle parti del giudizio principale - Indeducibilità.

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - Protocollo n. 1, art. 1

» 40

N. 220. Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti che proseguono con applicazione delle norme del codice (abrogato) del 1930 - Richiesta di giudizio abbreviato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento degli imputati in tali procedimenti, rispetto agli imputati giudicati in base al codice vigente (del 1988) - Manifesta infondatezza della questione.

- D. L. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144) art. 4-ter, commi 2 e 5.
- Costituzione, art. 3

Pag. 42

N. 221. Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Termini decadenziali - Procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Preclusione in dibattimento della richiesta di applicazione della pena - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati nonché prospettato mutamento delle regole processuali incidente sul diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma

» 44

N. 222. Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termini decadenziali - Assenza di una disciplina transitoria - Richiesta di patteggiamento sino all'apertura del dibattimento - Improponibilità nei procedimenti in corso - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati, con ingiustificato mutamento delle regole processuali incidente sul trattamento penale - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 446, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma

» 47

N. 223. Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Motivazione non implausibile del giudice rimettente.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Giudizi di opposizione pendenti - Estinzione automatica *ex lege* - Assunta violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di sciopero - Insussistenza.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Estinzione *ex lege* - Somme corrisposte per il pagamento di sanzioni - Divieto di rimborso, anche nel caso di intervenuta opposizione in sede giudiziaria alla sanzione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 11 aprile 2000, n. 83, art. 16, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Estinzione *ex lege* dei giudizi di opposizione in corso - Compensazione delle spese - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge 11 aprile 2000, n. 83, art. 16, comma 3.
- Costituzione, art. 24

» 49

N. 224. Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Violazione dei principi di terzietà e imparzialità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Cod. proc. pen., art. 34, comma 1.

Costituzione, artt. 3, 24 e 111 Pag. 53

N. 225. Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto promosso dalla Camera dei deputati, nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano - Intervento in giudizio del parlamentare imputato in procedimenti penali e destinatario delle ordinanze impugnate - Inammissibilità.

Procedimento penale a carico di un membro della Camera dei deputati - Richiesta di rinvio dell'udienza penale per impedimenti parlamentari dell'imputato - Diniego della rilevanza degli impedimenti addotti, da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano - Affermazione dell'interesse alla speditezza del procedimento giudiziario - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente Camera dei deputati - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento delle ordinanze impugnate.

- Ordinanze del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre 1999.

- Costituzione, artt. 3, 64, 67, 68 e 72 » 56

N. 226. Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Insussistenza.

Rilevanza della questione - Richiesta di riesame, con restituzione degli atti al rimettente - Reiezione.

Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Obbligo scolastico dei portatori di *handicap* - Adempimento fino al compimento del diciottesimo anno di età - Possibilità di frequenza scolastica oltre tale limite di età - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto all'istruzione degli inabili e dei minorati - Non fondatezza della questione.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 14, comma 1, lettera c); d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 110, comma 2.

- Costituzione, artt. 34 e 38 » 65

N. 227. Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Controversie in materia di lavoro - Garanzia patrimoniale del credito di lavoro - Azione revocatoria - Ritenuta inapplicabilità del regime di gratuità o di esenzione da imposta e da diritti di qualsiasi natura - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento e incidenza sull'esercizio del diritto di azione e difesa in giudizio - Necessaria interpretazione adeguatrice della norma censurata - Non fondatezza della questione.

- Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 10.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 69

N. 228. Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Privilegio dei crediti di lavoro - Ritenuta natura non privilegiata del credito del dirigente (indennità supplementare) per licenziamento ingiustificato - Prospettata disparità di trattamento, priva di giustificazione, rispetto al credito spettante al lavoratore subordinato a titolo di risarcimento per licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 2751-bis, numero 1).

- Costituzione, art. 3

Pag. 73

N. 229. Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Ordinamento degli enti locali - Competenza legislativa esclusiva della Regione - Soppressione delle comunità montane e trasferimento delle loro funzioni ad altri enti da individuare con successiva legge regionale - Ricorso governativo avverso la legge regionale - Ritenuto esercizio indebito della potestà regionale, sul presupposto della natura di elementi costitutivi necessari delle comunità soppresse, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 1° febbraio 2000.

- Costituzione, artt. 5 e 128; statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6 e 59; legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, art. 5

» 76

N. 230. Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Legge della Regione Sardegna istitutiva di nuove province - Novità del testo riapprovato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione - Esclusione - Ammissibilità del ricorso governativo di costituzionalità.

Regione Sardegna - Enti locali - Ordinamento e circoscrizioni - Legge istitutiva delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio - Ricorso governativo avverso la legge - Lamentato indebito esercizio della potestà legislativa regionale, comportante inoltre conseguenze sull'organizzazione amministrativa dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000.

- Costituzione, artt. 133, primo comma, e 129, primo comma; statuto Regione Sardegna, art. 3, lettera b); legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, art. 4

» 84

N. 231. Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Sottrazione internazionale di minori - Trasferimento illecito dallo Stato di residenza abituale - Ordine dell'autorità giudiziaria per il ritorno immediato del minore illecitamente trasferito o trattenuto - Mancata possibilità di revoca successiva, anche d'ufficio, del provvedimento giudiziario in caso di opposizione del minore al ritorno - Prospettato contrasto con i diritti inviolabili, con i principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.

- Legge 15 gennaio 1994, n. 64, art. 1,2 e 7.

- Costituzione, artt. 2, 3, 11 e 31; convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176

» 89

N. 232. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione - Divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto inviolabile al mantenimento dell'unità della famiglia - Manifesta infondatezza della questione.

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.

- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Pag. 92

N. 233. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Abilitazione professionale - Valutazione delle prove d'esame con voto numerico - Esclusione dell'obbligo di motivare i giudizi - Lamentata incidenza sui principi di difesa e di tutela giurisdizionale, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Prospettazione di una questione di mera interpretazione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.

- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113 » 95

N. 234. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parti del giudizio a quo - Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine prescritto - Inammissibilità.

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, art. 3.

Consulenti tecnici - Compensi - Adeguamento periodico - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza, con lesione della funzionalità dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 10.

- Costituzione, artt. 3 e 97.

Consulenti tecnici - Compensi - Redazione delle tabelle per onorari fissi - Riferimento alle tariffe professionali "contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico" - Genericità della censura - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 2, primo e secondo comma.

- Costituzione, artt. 3 e 97.

Consulenti tecnici - Onorari - Criteri di liquidazione - Riferimento dei compensi ad ogni singola valutazione con caratteristiche autonome - Mancata previsione - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 2, primo e secondo comma.

- Costituzione, artt. 3 e 97.

Consulenti tecnici - Onorari - Possibilità di adeguamento del compenso alla concreta attività svolta dal consulente - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 2, primo e secondo comma;

- Costituzione, artt. 3 e 97 » 97

N. 235. Ordinanza 4- 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Cause in cui sono parte i magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente - Competenza territoriale dell'ufficio giudiziario con sede nel capoluogo di altro distretto (art. 11 cod. proc. pen.) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis*.

- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 101 Pag. 101

N. 236. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Accesso al rito abbreviato degli imputati di reati punibili con l'ergastolo - Facoltà di scelta del rito non sindacabile dal giudice - Lamentata situazione di privilegio di tali imputati, in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena, con il principio della formazione della prova in contraddittorio, con l'obbligatorio esercizio dell'azione penale, con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia e con il vincolo della ragionevole durata del processo - Sopravvenute innovazioni del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- [Legge 5 giugno 2000, n. 144, *recte*] D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-*ter*, commi da 2 a 7.

- Costituzione, artt. 3, 24, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 » 103

N. 237. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Matrimonio - Scioglimento - Trattamento di fine rapporto spettante ad uno dei due coniugi divorziati - Diritto alla quota di tale trattamento per l'altro coniuge titolare di assegno divorzile - Mancata previsione di un'azione diretta nei confronti del datore di lavoro - Lamentata disparità di trattamento, in danno del coniuge economicamente più debole - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-*bis*, nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

- Costituzione, art. 3 » 105

N. 238. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Ordinamenti didattici - Limitazione degli accessi a taluni corsi universitari - Potere del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di determinare tale limitazione - Mancanza di previa fissazione legislativa dei principi generali vincolanti la normazione secondaria - Assunta violazione del principio della riserva di legge in materia di diritto allo studio - Sopravvenute norme di legge determinanti il mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- Costituzione, artt. 33 e 34 » 107

N. 239. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Improprietà dell'opposizione da parte del terzo, convivente con il debitore, proprietario di beni (già pignorati) acquistati in una precedente vendita esattoriale - Lamentata violazione del diritto di difesa e di proprietà - Indicazioni insufficienti, nell'ordinanza del giudice rimettente, in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera a).

- Costituzione, artt. 24 e 42 Pag. 109

N. 240. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Ammissibilità del rito per reati procedibili a querela, anche nell'ipotesi di querela (proposta anteriormente alla pubblicazione della legge n. 479 del 1999) mancante della dichiarazione (espressa) di opposizione al procedimento con decreto penale - Lamentata disparità di trattamento in danno dei querelanti prima della legge anzidetta, ai quali non è riconosciuta facoltà di scelta se opporsi o meno alla definizione del procedimento con decreto penale, con violazione del diritto di difesa - Erroneità della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 459.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 111

N. 241. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Chiamata in causa del terzo - Fissazione di un termine non perentorio al convenuto per la citazione del terzo - Lamentata disparità di trattamento tra attore (tenuto al rispetto del termine fissato dal giudice) e convenuto (cui è consentito di reiterare la richiesta di differimento dell'udienza), e prospettato contrasto con il principio della ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell'attore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 269, secondo comma.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 114

N. 242. Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Ricorso del debitore al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento, analogamente a quanto disposto dall'art. 496 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Questione sollevata dal giudice rimettente dopo l'adozione di un provvedimento urgente e priva di motivazione in ordine alla tesi enunciata - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

- Costituzione, artt. 3 e 111 » 116

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 516. Ordinanza del tribunale di Ancona del 30 aprile 2001.

Esecuzione forzata - Pignorabilità di stipendi e salari fino alla concorrenza di un quinto - Determinazione della porzione pignorabile, da parte del giudice, mediante la comparazione delle esigenze del creditore e del debitore, con particolare riferimento al diritto costituzionalmente garantito, alla salute - Mancata previsione - Incidenza sul diritto alla salute - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 20 e 38/1970, 102/1974, 209/1975, 434/1997 e alle ord. nn. 12/1977 e 305/1998.

- Codice di procedura civile, art. 545.
- Costituzione, art. 32

Pag. 119

N. 517. Ordinanza del tribunale di Venezia del 22 marzo 2001.

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Contenuto - Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi alla stessa udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Mancata previsione a pena di nullità - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- Cod. proc. civ., art. 619.
- Costituzione, art. 3

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Contenuto - Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi alla stessa udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- Cod. proc. civ., art. 163, n. 7.
- Costituzione, art. 3

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Nullità qualora manchi l'avvertimento al convenuto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione, o comunque successivamente a tale udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- Cod. proc. civ., art. 164, primo comma.
- Costituzione, art. 3

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Domande riconvenzionali del convenuto - Necessaria proposizione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi alla stessa udienza - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma.
- Costituzione, art. 3

» 120

N. 518. Ordinanza del tribunale di Foggia dell'11 dicembre 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove Esame di persona coimputata o imputata in un procedimento connesso - Previsto esercizio della facoltà di non rispondere su fatti implicanti la responsabilità di altri - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi dell'indefettibilità della giurisdizione, del libero convincimento del giudice, del diritto di difesa, del contraddittorio nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Codice di procedura penale, artt. 210, comma 4, e 513.

Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, 112 Pag. 126

N. 519. Ordinanza della Corte di appello di Roma del 12 marzo 2001.

Procedimento civile - Ricusazione del giudice - Ricusazione di un magistrato del tribunale o della Corte d'appello - Competenza a decidere attribuita allo stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato - Irragionevole possibilità di giudizi reciproci tra colleghi ricusati - Violazione del diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di trasparenza e imparzialità dei giudici (anche in riferimento alla disciplina dei giudizi in cui sono parti i magistrati).

- Codice di procedura civile, art. 53, primo e secondo comma.

- Costituzione, artt. 3 e 104; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, comma 1; cod. proc. civ., art. 30-*bis*, aggiunto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 » 129

N. 520. Ordinanza del tribunale di Brescia del 9 aprile 2001.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Domanda di condono con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate - Accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligo contributivo e ripetizione dell'indebito - Interessi sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori - Esclusione - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi in caso di ripetizione d'indebito - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417/1998. Riproposizione di questioni già sollevata con l'ord. n. 618/1999.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultima frase.

- Costituzione, art. 3 » 132

N. 521. Ordinanza del tribunale di Lucca del 4 dicembre 2000.

Stampa - Reati connessi a mezzo della stampa - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante - Parametro del comune sentimento della morale quale requisito della condotta - Genericità e indeterminatezza della norma incriminatrice - Lesione del principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali - Limitazione della libertà di stampa.

- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15.

- Costituzione, art. 21, sesto comma, e art. 25, secondo comma » 135

N. 522. Ordinanza della Corte di appello di Genova del 23 aprile 2001.

Contenzioso tributario - Controversie relative a violazione delle norme sull'imposta di bollo - Azioni davanti all'autorità giudiziaria condizionata al preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi - Ingiustificato trattamento di privilegio dell'amministrazione finanziaria rispetto al contribuente - Incidenza sul diritto di azione e sul principio di tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1993, 233/1996, 62/1998, 81/1998 e 132/1998 in tema di giurisdizione condizionata.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 33.

- Costituzione, art. 3, 24 e 113

Pag. 136

N. 523. Ordinanza del tribunale di Trapani del 12 marzo 2001.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente sottrazione all'A.G.O., secondo il giudice rimettente, delle controversie relative al risarcimento del danno per occupazione acquisitiva illegittima - Esorbitanza dai limiti della legge delegante. Riproposizione di questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 12/2001.

- D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g).

- Costituzione, art. 76

» 141

NN. da 524 a 550 Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.

- Costituzione, artt. 3 e 97

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.

- Costituzione, artt. 33 e 76

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.

- Costituzione, art. 33

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Pag. 145

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 210

Sentenza del 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Associazione italiana del WWF - Inosservanza del termine prescritto - Inammissibilità.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

Rilevanza della questione - Eccezione di inammissibilità, per riproposizione di questione già respinta in un altro giudizio - Reiezione.

Rilevanza della questione - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Non fondatezza della eccezione di inammissibilità.

Parametro della questione - Ritenuta contraddittorietà ed incertezza - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Caccia - Cattura di uccelli a fini di richiamo - Abilitazione all'esercizio dell'attività di cattura di soggetti (ex uccellatori) non previamente valutati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), con diritto di precedenza, rispetto ad altri soggetti abilitati, nella concessione dell'autorizzazione alla cattura - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29, art. 3.

– Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 3, in relazione all'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dall'Associazione italiana per il World Wildlife Found Italia-Fondo mondiale per la natura contro la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione italiana per il Wwf-Fondo mondiale per la natura e dell'Associazione Friulana Migratoristi nonché l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Claudio Chiola per l'Associazione Friulana Migratoristi e l'avvocato Gino Marzi per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 20 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, numero 3), e 6 (*recte*: numero 3) dello statuto regionale ed all'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio).

2. — Nel giudizio principale l'Associazione italiana per il World Wildlife Found Italia-Fondo mondiale per la natura (di seguito, Wwf) ha chiesto che il t.a.r., previa sospensione, annulli i decreti del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia con i quali, rispettivamente in data 4 agosto 1995 ed 8 ottobre 1998, è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993 ed è stato fissato il numero massimo di uccelli catturabili, nonché il decreto dell'assessore regionale all'agricoltura, alla caccia e alla pesca del 7 ottobre 1998, recante il calendario dell'attività di cattura degli uccelli ai sensi dell'art. 5 di quest'ultima legge.

Il t.a.r. deduce che l'attività di cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamento rientra nella materia della caccia, attribuita alla competenza legislativa di tipo esclusivo della Regione Friuli-Venezia Giulia, consentita in via di deroga dalle norme comunitarie e dalla legislazione statale, ed impugna l'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1993 nella parte in cui dispone che le amministrazioni provinciali provvedono alla gestione degli impianti di cattura anziché mediante personale dipendente dalle province, affidandone la gestione in concessione, «con precedenza», «ai soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli», ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39, ed inoltre a coloro che, «precedentemente all'entrata in vigore» della legge regionale n. 29 del 1993, hanno esercitato l'attività di cattura in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legislazione regionale, ovvero che hanno frequentato corsi organizzati dalle amministrazioni provinciali, d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), superando il relativo esame finale, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. La norma, ad avviso del giudice *a quo*, violerebbe l'art. 4, numero 3), dello statuto regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale stabilisce che la gestione di detti impianti deve essere effettuata esclusivamente da parte di «personale provinciale» qualificato e giudicato idoneo dall'INFS.

Il collegio premette, inoltre, d'aver accolto provvisoriamente la domanda cautelare sino all'esito della decisione da parte della Corte e — in punto di rilevanza — sostiene che, poiché sia il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993, sia gli altri due atti impugnati si fondano sulla norma indubbiata, della quale costituiscono attuazione, la questione sarebbe pregiudiziale rispetto all'esame delle censure svolte con il ricorso.

2.1. — Secondo il t.a.r., la questione sarebbe altresì «non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 1 e 36» della legge n. 157 del 1992. L'art. 1, ult. cit., dispone che la fauna selvatica è tutelata «nell'interesse della comunità nazionale», costituendo la sua conservazione un limite all'esercizio della facoltà venatoria ed alla competenza legislativa regionale. Nel caso in esame, puntualizza l'ordinanza, verrebbe in rilievo non tanto l'art. 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992, bensì l'art. 36, comma 7, della medesima legge, il quale impone alle regioni a statuto speciale di adeguare entro un determinato termine «la propria legislazione ai principi ed alle norme, stabiliti dalla presente legge, nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti».

La legge n. 157 del 1992, ad avviso del giudice *a quo*, «si propone come paradigma dell'interesse nazionale della tutela della fauna selvatica che la legislazione regionale, anche esclusiva, in materia di caccia non può compromettere» e la locuzione dell'art. 36, comma 7, cit., andrebbe interpretata come prescrittiva per la competenza legislativa regionale di un limite «costituito da tutte le norme della legge n. 157 del 1992, in quanto espressione» di detto interesse nazionale, che risulterebbe leso dalla norma impugnata. Secondo il t.a.r., l'art. 4 della legge n. 157 del 1992, disponendo che la gestione degli impianti di cattura deve essere riservata a personale dipendente dalle province e che detto personale deve essere giudicato idoneo dall'INFS, sarebbe infatti strumentale rispetto agli scopi di garantire l'imparzialità della relativa attività e l'interesse alla protezione della fauna, realizzando un corretto bilanciamento tra gli interessi in conflitto.

Ad avviso del collegio, la tutela di detto interesse nazionale sarebbe garantita esclusivamente dalla gestione degli impianti di cattura con le modalità fissate dall'art. 4 della legge n. 157 del 1992. Questo interesse risulterebbe invece leso dalla norma impugnata, in quanto permette che la gestione degli impianti di cattura sia affidata a soggetti privati «abilitati», qualificando come tali, in primo luogo, «i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli», ossia gli «ex uccellatori», ai quali riconosce una precedenza nel conseguimento della concessione; in secondo luogo, a coloro che hanno superato un esame finale all'esito di corsi organizzati dalle

amministrazioni provinciali d'intesa con l'INFS, che però non gestisce gli esami, essendo anzi previsto che la relativa commissione è composta da cinque membri, dei quali uno solo è designato da detto istituto, mentre due di essi sono nominati dalle associazioni dei «tenditori» o degli «ex uccellatori».

Pertanto, conclude il t.a.r., la norma realizzerebbe un assetto sbilanciato a favore delle istanze venatorie, in pregiudizio dell'interesse alla tutela della fauna selvatica, in contrasto con i principi recati dall'art. 4 della legge n. 157 del 1992 ed in violazione dei «limiti posti alla potestà legislativa esclusiva dall'art. 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in parallelo, con palese violazione della legislazione statale in materia di protezione della fauna, che in base all'art. 6 del medesimo statuto, la legge regionale può soltanto attuare o integrare».

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

L'interveniente premette che l'attività di cattura degli uccelli, «per la cessione a fini di richiamo», rientrerebbe nella materia della caccia e che la Regione Friuli-Venezia Giulia è titolare di competenza legislativa di tipo esclusivo in detta materia e di tipo integrativo-attuativo in quella della tutela della fauna (artt. 4, n. 3); 6, n. 3), dello statuto regionale). La regione ricorda che il regolamento di esecuzione della legge regionale emanato con d.P.G.R. del 30 giugno 1994, n. 230 era stato impugnato dal Wwf innanzi al t.a.r. per il Friuli-Venezia Giulia ed annullato, in parte, con sentenza del 17 dicembre 1994, n. 436. Il nuovo e successivo regolamento era stato anch'esso impugnato in un giudizio nel quale il t.a.r. sollevava questione di legittimità costituzionale della norma ora nuovamente censurata, che però veniva dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di pregiudizialità (ordinanza n. 264 del 1998). La regione, prosegue l'interveniente, emanava quindi i due atti che, unitamente al regolamento di attuazione della legge n. 29 del 1993, sono stati impugnati dal Wwf nel giudizio principale.

3.1. — Secondo l'interveniente, la questione sarebbe irrilevante, in quanto il Wwf avrebbe riproposto i motivi di censura già dichiarati infondati dal t.a.r., adito in altro e precedente giudizio.

Nel merito, essa sarebbe infondata, anzitutto perché l'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 non prevede che gli impianti debbano essere gestiti esclusivamente da personale dipendente dalle province, in quanto una siffatta prescrizione avrebbe leso l'autonomia organizzativa di questi enti, onerandoli di nuove competenze, in mancanza dell'attribuzione dei mezzi necessari per adempierle.

Inoltre, perché la legge n. 157 del 1992 reca una nuova ed organica disciplina della caccia ed ammette la cattura di uccelli da utilizzare come richiamo, sicché sarebbero vincolanti per il legislatore regionale soltanto le disposizioni che identificano le specie cacciabili ed indicano nelle province i soggetti che possono essere titolari delle autorizzazioni regionali. Non sarebbe, invece, vincolante, la disposizione di dettaglio in virtù della quale gli impianti di cattura devono essere gestiti da personale dipendente dalle province, legittimamente disattesa, allo scopo di adeguare le norme statali alle esigenze ed alle tradizioni locali, stabilendo altresì penetranti controlli nei confronti dei soggetti abilitati alla gestione degli impianti, in grado di assicurarne l'imparzialità.

In linea subordinata, ad avviso dell'interveniente, qualora l'attività di cattura venga ricondotta alla materia della tutela della fauna, la regione, in quanto titolare di competenza legislativa di tipo integrativo-attuativo (art. 6, numero 3), dello statuto regionale, avrebbe legittimamente adeguato la norma statale alle particolari esigenze ed agli usi ed alle tradizioni vigenti nel proprio territorio. L'attività in esame costituirebbe «un'antica e profonda tradizione nel territorio», regionale e la scelta del legislatore statale nell'identificazione dei soggetti abilitati ad esercitarla sarebbe derivata dall'impossibilità di fare affidamento, nella gran parte del territorio nazionale, su una professionalità acquisita con l'esperienza. La Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe invece ragionevolmente preferito una differente soluzione, dato che una consolidata tradizione e la pregressa disciplina legislativa avrebbero permesso di avvalersi della professionalità e dell'esperienza di quanti già erano dediti a detta attività, sottoponendoli a penetranti controlli ed evitando la costituzione di una costosa struttura burocratica.

4. — Nel giudizio si è costituito — fuori termine — il Wwf, chiedendo l'accoglimento della questione, sulla scorta di argomentazioni in larga misura coincidenti con quelle svolte dal rimettente e, in particolare, sostenendo che l'art. 4 della legge n. 157 del 1992 sarebbe strumentale rispetto alla realizzazione dell'interesse nazionale alla tutela della fauna selvatica e configurerebbe una norma di grande riforma economico-sociale, vincolante per il legislatore regionale.

5. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita altresì l'Associazione friulana migratoristi (AFMI), parte nel processo principale, chiedendo, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Secondo l'Associazione, la questione sarebbe irrilevante anzitutto perché i provvedimenti impugnati avrebbero un oggetto diverso da quello della gestione pubblicistica degli impianti di cattura, sicché non dovrebbe farsi

applicazione né delle disposizioni del regolamento che la riguardano, né della norma impugnata. Inoltre, perché essa sarebbe stata sollevata in modo perplessa e contraddittorio, dato che il t.a.r. ha indicato due parametri — artt. 4, n. 3); 6 dello statuto regionale — che, rispettivamente, attribuiscono alla regione competenza di tipo esclusivo nella materia della caccia e di tipo integrativo-attuativo nella materia della tutela della fauna. Pertanto, poiché la norma censurata non può essere contemporaneamente ricondotta nell'ambito di applicazione delle due norme, sussisterebbe «una irreparabile contraddittorietà ed incertezza di parametro quanto alla unica questione sottoposta» al giudizio della Corte.

Nel merito, ad avviso dell'Associazione, l'attività in esame rientrerebbe nella materia della caccia, attribuita alla competenza legislativa di tipo esclusivo della regione, nella quale, in virtù della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, allo Stato spettano compiti residuali, tra i quali non rientra la gestione della caccia, ad eccezione di quello di disporre le variazioni dell'elenco delle specie cacciabili. In ogni caso, poiché il t.a.r. ha identificato l'interesse nazionale nel principio della tutela della fauna, la norma impugnata andrebbe scrutinata in riferimento a quest'ultimo, non con riguardo a tutte le disposizioni che genericamente ad esso si ricollegano, dovendo altresì escludersi che quelle di dettaglio possano vincolare il legislatore regionale.

A suo avviso, l'art. 4 della legge n. 157 del 1992 non prevederebbe affatto l'obbligo della gestione pubblica degli impianti, bensì disporrebbe soltanto che questa debba essere affidata a personale tecnicamente qualificato, che è appunto quanto stabilisce la norma censurata, subordinando l'esercizio dell'attività alla frequenza di corsi organizzati dalle province d'intesa con l'INFS. Inoltre, il giudizio di idoneità sarebbe riservato a questo Istituto esclusivamente per il personale che esercita l'attività di cattura a fini di inanellamento per scopi scientifici non per quella in esame, che rientra nella materia della caccia, riservata alla competenza esclusiva del legislatore regionale, il quale ha ragionevolmente valorizzato la pregressa esperienza nel settore per ricavarne un giudizio di idoneità tecnica.

Secondo l'AFMI, sarebbero altresì infondate le censure riferite ai principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, indipendentemente dall'impossibilità di scrutinare la norma avendo riguardo al principio di tutela della fauna, dato che la fattispecie in esame rientrerebbe nella materia della caccia. In particolare, il primo di siffatti principi risulterebbe inesattamente richiamato, in quanto riguarda esclusivamente l'attività amministrativa provvedimento e non un'attività materiale quale è la cattura degli uccelli. Inoltre, la legge regionale realizzerebbe un corretto bilanciamento tra esercizio dell'attività venatoria ed esigenze protezionistiche, dal momento che il calendario dell'attività di cattura è adottato previo parere dell'INFS, sono predeterminate le catture effettuabili e sono previste efficaci misure di controllo.

6. — All'udienza pubblica la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'AFMI hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale promossa con l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'art. 3 (*recte*: art. 3, commi 1 e 3) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29. Ad avviso del t.a.r. per il Friuli-Venezia Giulia, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 4, n. 3), e 6 (*recte*: n. 3) dello statuto regionale in riferimento all'art. 4 (*recte*: art. 4, comma 3) della legge n. 157 del 1992. Il contrasto riguarderebbe, secondo il giudice rimettente, la norma in esame nella parte in cui «prevede la concessione da parte delle amministrazioni provinciali competenti della gestione degli impianti di cattura degli uccelli catturabili a soggetti privati che abbiano superato specifici corsi organizzati dalle province d'intesa con l'INFS, ovvero, con precedenza, ai soggetti già titolari di autorizzazione alla cattura di uccelli, ai sensi delle leggi regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, cioè quelli autorizzati a svolgere attività di uccellazione» e appunto l'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

La disposizione in esame pertanto non garantirebbe «né l'imparzialità, né la qualificazione degli operatori dell'attività di cattura», in quanto si tratterebbe *in primis* di «ex uccellatori» e secondariamente di coloro che hanno superato l'esame finale di corsi «in cui l'INFS interviene peraltro solo come soggetto che concorre ad organizzarli», violando così la legge n. 157 del 1992, la quale, secondo l'ordinanza di rinvio, «si propone come paradigma dell'interesse nazionale della tutela della fauna selvatica che la legislazione regionale, anche esclusiva, in materia di caccia non può compromettere». In particolare, l'art. 4 della stessa legge n. 157, disponendo che la gestione degli impianti di cattura degli uccelli debba essere riservata a personale dipendente dalle province, giudi-

cato idoneo dall'INFS, recherebbe, ad avviso del rimettente, un principio vincolante per il legislatore regionale, in quanto strumentale rispetto al fine di assicurare l'effettiva tutela dell'interesse nazionale alla salvaguardia della fauna selvatica.

2. — Preliminarmente va dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in giudizio del Wwf, in quanto effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (*cfr.*, *ex plurimis* sentenze n. 94 e n. 178 del 2000).

Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato, formulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sotto il profilo che il t.a.r. adito avrebbe sollevato la questione di costituzionalità per gli stessi motivi di censura già proposti dal Wwf e ritenuti manifestamente infondati con la sentenza n. 10 del 1997 dello stesso tribunale: si tratta infatti di un giudizio diverso rispetto a quello *a quo*.

Così pure va respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza formulata dall'AFMI, secondo cui, riguardando i provvedimenti impugnati innanzi al t.a.r. il numero massimo degli uccelli catturabili ed il calendario dell'attività di cattura, solo questi profili e non anche quelli relativi alla gestione pubblicistica degli impianti di cattura sarebbero rilevanti. Il tribunale rimettente ha infatti affermato, con motivazione che la Corte ritiene non implausibile (*cfr.* sentenze n. 176 e n. 94 del 2000), il carattere pregiudiziale e fondamentale del sistema concessorio previsto dall'art. 3 rispetto alle altre norme della legge regionale n. 29 del 1993.

Va infine rigettata l'eccezione di inammissibilità, pure sollevata dall'AFMI, sotto il profilo che l'ordinanza di rinvio avrebbe identificato il parametro di costituzionalità della questione in modo perplesso e contraddittorio, dato che, invece, la questione di legittimità appare articolata secondo un criterio di subordinazione logica e non di alternatività (*cfr.* sentenza n. 188 del 1995).

3. — Nel merito la questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Preliminarmente va osservato che l'art. 4 della legge n. 157 del 1992 disciplina due distinte attività di cattura di uccelli vivi, a seconda che essa sia strumentale all'inanellamento a scopi scientifici, oppure all'utilizzazione degli esemplari catturati «per la cessione a fini di richiamo». Anche la legge in esame della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 1993 disciplina entrambe le attività, ma è evidente che la norma impugnata riguarda soltanto la seconda, anche perché la cattura temporanea per inanellamento è specificamente regolata da un'altra disposizione della stessa legge (art. 6).

Questa distinzione consente dunque di inquadrare l'attività di cattura, regolata dalla norma censurata, nell'ambito della materia «caccia», trattandosi di una forma di utilizzazione degli uccelli catturati per fini esclusivamente venatori. La disciplina in esame rientra quindi astrattamente nell'ambito della competenza legislativa di tipo esclusivo che la Regione Friuli-Venezia Giulia esercita ai sensi dell'art. 4, n. 3), dello statuto regionale, in necessaria armonia peraltro con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, tra le quali vanno annoverate anche quelle contenute nella legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992. La Corte ha infatti più volte ribadito, con giurisprudenza consolidata, il carattere di norme di riforma economico-sociale delle disposizioni della legge sulla caccia protettive della fauna selvatica (*cfr.* sentenze n. 4 del 2000, n. 169 del 1999, n. 323 del 1998), rimarcando che sussiste «un interesse unitario, non frazionabile, all'uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica» (sentenza n. 168 del 1999).

Nella specie, viene dunque in considerazione la disposizione dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 157, nella parte in cui permette, in deroga al generale principio di tutela della fauna selvatica, la cattura degli uccelli vivi a fini di richiamo, alla condizione, però, che essa sia svolta esclusivamente in regime pubblicistico, cioè in impianti di cattura autorizzati dalle province e gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS. È evidente che ciò che rileva in questa prescrizione è che gli addetti agli impianti debbano avere una posizione di distacco da interessi venatori organizzati, nonché un'adeguata qualificazione tecnica. In questo modo si assicura che gli addetti stessi — anche se non legati alle amministrazioni provinciali da un rapporto di lavoro subordinato — possiedano comunque quella professionalità nell'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli, che ragionevolmente costituisce requisito imprescindibile ed irrinunciabile perché possa ritenersi soddisfatto, proprio in quanto si tratta di deroga al «principio fondamentale del divieto di caccia» (sentenza n. 20 del 2000), il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica. Il possesso di tale professionalità, che è provato da una preventiva valutazione di idoneità espressa dall'INFS «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza non solo dello Stato, ma anche delle regioni» (sentenza n. 4 del 2000), rappresenta infatti la condizione minima perché si possano considerare garantiti il corretto utilizzo degli impianti, nonché la piena conoscenza delle limitate specie di uccelli che possono costituire oggetto di cattura per la cessione a fini di richiamo.

A questo riguardo deve pertanto ritenersi che il predetto art. 4, comma 3, contenga, in ragione dei suoi criteri e delle sue finalità, oltre che della sua collocazione nell'ambito della legge sulla caccia, un principio fondamentale, che limita, ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, la discrezionalità del legislatore regionale, anche nell'esercizio della competenza legislativa di tipo esclusivo, proprio perché è espressivo dell'interesse nazionale all'uniforme disciplina di aspetti rilevanti che ineriscono al livello minimo inderogabile di salvaguardia della fauna selvatica.

Con tale principio contrasta pertanto la norma impugnata nelle rispettive parti in cui riconosce l'abilitazione all'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli a fini di richiamo anche a soggetti che non siano stati previamente valutati dall'INFS (comma 3), attribuendo loro addirittura un diritto di precedenza nel rilascio della relativa autorizzazione (comma 1).

Ed invero, mentre si può giustificare, sul piano dei criteri di efficienza organizzativo-funzionale, la parte della norma impugnata che subordina l'abilitazione alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle amministrazioni provinciali d'intesa con l'INFS, nonché al superamento del relativo esame finale, le cui modalità attuative non precludono di per sé il preventivo potere valutativo dell'INFS stesso, viceversa appare priva di ragionevole giustificazione quella parte della medesima norma, che per altri soggetti — cioè gli «ex uccellatori» — non prevede alcuna forma di valutazione dello stesso Istituto. Il mero esercizio dell'attività di cattura di uccelli, già svolto da questi soggetti in base ad autorizzazioni rilasciate nella vigenza delle pregresse leggi regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, oltre tutto già parzialmente censurate dalla Corte (sentenza n. 124 del 1990), che non stabilivano sufficienti forme di controllo tecnico, non può infatti garantire di per sé, in assenza di qualsiasi procedura di valutazione di idoneità, tanto meno da parte dell'INFS, il possesso di quelle conoscenze che, come già rilevato, costituiscono il requisito necessario ed imprescindibile richiesto dalla norma statale, proprio come strumento per assicurare che non venga leso il nucleo minimo di tutela della fauna selvatica.

Ancora più irragionevole è infine la previsione legislativa che tali soggetti abbiano addirittura un diritto di precedenza nella concessione dell'autorizzazione alla cattura rispetto agli altri soggetti regolarmente abilitati in conformità ai criteri vigenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole: «con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39», ed al secondo periodo del comma 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 211

Sentenza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Difetto - Eccezione, sull'assunto della mancanza di diligenza nell'accertamento del *dies a quo* da parte dell'opponente alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa - Insussistenza.

Procedure concorsuali - Imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa - Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza delle imprese - Opposizione - Termine - Decorrenza dall'affissione anziché dalla notificazione della sentenza - Contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa dell'impresa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, quarto comma.

– Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal tribunale di Udine nel procedimento civile proposto dal Centro regionale servizi (CRS) contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altri, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione contro una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone che il termine per fare opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa, dalla data di affissione invece che da quella di notificazione della sentenza.

Premessa la rilevanza della questione — in quanto il giudizio *a quo* ha ad oggetto una opposizione proposta dall'impresa della quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza entro i trenta giorni dalla notificazione della sentenza ma oltre il trentesimo giorno dalla sua affissione — il rimettente osserva come l'affissione della sentenza è un mezzo di pubblicità che crea una mera presunzione legale di conoscenza dell'atto. La previsione di notificazione della sentenza, pur contenuta nel terzo comma dello stesso art. 195 della legge fallimentare, non offrirebbe, d'altro canto, certezza che il debitore sia posto in condizione di conoscere tempestivamente l'avvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza, in quanto nel sistema della legge non è prescritta l'antioriorità o simultaneità di detta notificazione rispetto all'affissione.

Il ricorso all'affissione, quale mezzo di comunicazione dell'atto, troverebbe, dunque, giustificazione — ad avviso del rimettente — nei soli casi in cui, per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di individuarli tutti, si riveli concretamente impossibile il ricorso a forme di comunicazione diretta, ma non certo quando il destinatario sia, come nella specie, sicuramente ed agevolmente identificabile.

La norma impugnata risulterebbe, pertanto, in contrasto sia con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per l'ingiustificata equiparazione, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, tra l'impresa di cui viene dichiarato lo stato di insolvenza e qualsiasi altro interessato, genericamente indicato, sia con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., per il pregiudizio che ne deriva all'effettività del diritto di difesa dell'impresa medesima.

Ricorda, da ultimo, il rimettente come la Corte abbia già dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose altre norme della legge fallimentare, proprio nella parte in cui prevedevano, anche per il debitore, il decorso di termini decadenziali dalla data di affissione del provvedimento oggetto di impugnazione.

2. — Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), creditore istante convenuto nel giudizio di opposizione, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Ad avviso della parte, la questione sarebbe irrilevante nel giudizio *a quo* in quanto, essendo stata la sentenza notificata il giorno successivo a quello di affissione, l'impresa avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, accertare tempestivamente la data di affissione ai fini della proposizione dell'opposizione.

La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito essendo il termine, di trenta giorni, fissato per l'opposizione dalla norma impugnata, talmente ampio da evitare qualsiasi compromissione del diritto di difesa, considerato anche che il terzo comma dello stesso art. 195 della legge fallimentare comunque prevede — a differenza dell'art. 18 della medesima legge, dichiarato illegittimo *in parte qua* con sentenza n. 151 del 1980 — unitamente all'affissione la notificazione della sentenza.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Udine dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone che il termine per proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa, dalla data di affissione della sentenza invece che da quella di notificazione.

2. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, in quanto — nel caso di specie — la notificazione all'impresa della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sarebbe avvenuta il giorno successivo a quello di affissione, cosicché l'impresa stessa avrebbe potuto, usando la normale diligenza, accertare tempestivamente la data di affissione, *dies a quo* per la proposizione dell'opposizione.

L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la natura decadenziale del termine per proporre opposizione priva all'evidenza di qualsiasi rilievo lo stato soggettivo dell'opponente e, conseguentemente, la sua eventuale negligenza nell'accertamento della (data di) affissione della sentenza.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

3.1. — L'art. 195 della legge fallimentare, pur prevedendo, al terzo comma, che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa venga non solo affissa ma anche notificata, al successivo comma dispone che il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre per ogni interessato, compresa quindi l'impresa della quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza, dalla data di affissione.

Al riguardo questa Corte, scrutinando altre norme della legge fallimentare contenenti analoga previsione di decorrenza di termini decadenziali dalla data di affissione di provvedimenti giurisdizionali, ha già avuto modo di affermare che la scelta dell'affissione, quale atto idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l'impugnazione stessa (sentenze n. 273 del 1987 e n. 153 del 1980), risultando priva di razionale giustificazione quando si tratti, invece, di soggetti già individuati (sentenze n. 152 e n. 151 del 1980, n. 255 del 1974).

Si è, infatti, osservato che l'affissione non può considerarsi un equipollente della notificazione in quanto essa determina una mera presunzione di conoscibilità dell'atto, peraltro insuperabile (sentenza n. 255 del 1974), compatibile con il diritto di difesa del destinatario nei soli casi in cui l'individuazione di questi, ed il conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell'atto stesso, risultino impossibili o estremamente difficoltosi.

La norma denunciata, disponendo che il termine per la proposizione dell'opposizione decorra, anche per l'impresa della quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza, così come per ogni altro interessato, dalla data di affissione della sentenza (la cui conoscenza richiede una specifica attività di accertamento) invece che da quella della pur prevista notificazione, si pone pertanto in contrasto sia con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto assoggetta ad identica disciplina situazioni significativamente diverse, sia con il diritto di difesa dell'impresa, tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto rende maggiormente difficoltosa, senza alcuna ragionevole giustificazione, la proposizione dell'opposizione. E va, per tale aspetto, dichiarata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa, dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 212

Sentenza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Agricoltura - Cooperazione - Benefici in favore del personale delle cooperative agricole licenziato - Ricorso del Commissario dello Stato - Lamentato contrasto con il principio di buon andamento e di eguaglianza, nonché con quello della copertura finanziaria di nuovi oneri - Sopravvenuta promulgazione della legge, con omissione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.

- Legge approvata dalla assemblea della Regione Siciliana il 7 dicembre 2000.
- Costituzione, artt. 97, 3 e 81, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana, approvata il 7 dicembre 2000, recante «Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al numero 24 del registro ricorsi 2000.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 dicembre 2000, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 dicembre 2000 recante «Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici».

L'articolo suddetto dispone che i benefici già previsti dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 (Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione), e successive modificazioni, in favore del personale delle cooperative agricole, delle cantine sociali e loro consorzi e dei consorzi agrari provinciali, in servizio alla data del 30 marzo 1989 «e successivamente licenziato (...) o da licenziare per riduzione di posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione», sono estesi «al personale delle cooperative agricole che, in servizio alla data del 30 marzo 1989, sia stato successivamente licenziato, sia in possesso al 31 dicembre 1992 di almeno 15 anni di anzianità contributiva a qualsiasi titolo utile e alla data di pubblicazione della presente legge non sia stato immesso in un processo produttivo o in attività lavorativa autonoma o subordinata».

La disposizione — secondo il Commissario dello Stato — sarebbe innanzitutto in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto sovvertirebbe lo scopo originario della norma di cui all'art. 12 della legge n. 36 del 1991, consentendo l'erogazione dei previsti benefici a prescindere dalle cause del licenziamento e dunque indipendentemente dalla sussistenza di quei processi di ristrutturazione aziendale che viceversa costituivano la *ratio* giustificatrice dell'intervento pubblico.

La stessa disposizione, applicandosi esclusivamente ai dipendenti delle cooperative agricole, violerebbe poi l'art. 3 della Costituzione introducendo una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti delle cantine sociali e loro consorzi, eventualmente licenziati per cause diverse dalla ristrutturazione aziendale che resterebbero esclusi dai previsti benefici.

La disposizione, da ultimo, si porrebbe in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione non avendo il legislatore previsto alcuna forma di copertura finanziaria in relazione ai maggiori oneri — neppure quantificati — da essa derivanti.

2. — Con memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che la legge impugnata è stata promulgata dal Presidente della regione, quale legge 23 dicembre 2000, n. 28, con esclusione dell'art. 3. Ha conseguentemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 dicembre 2000 recante «Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici», lamentando la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.

2. — La suddetta legge, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata dal Presidente della regione con omissione dell'articolo oggetto di censura (legge 23 dicembre 2000, n. 28).

Restando in tal modo definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione contenuta nel citato articolo, deve ritenersi cessata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, (*cfr.*, da ultimo, le sentenze n. 162 e n. 6 del 2000), la materia del contendere nel presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 213

Sentenza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

Acque pubbliche - Grandi derivazioni di acque pubbliche nella Provincia di Trento - Canoni concessori - Diritto al rimborso - Atto statale di diniego - Ricorso per conflitto della Provincia di Trento - Lamentata lesione delle attribuzioni provinciali - Conflitto di livello non costituzionale - Inammissibilità.

- Nota Ministero delle finanze (dip. territorio, direz. demanio) n. 50151 del 25 gennaio 1999.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 68, 71 e 110.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio — Direzione centrale del demanio — del 25 gennaio 1999 nella parte in cui nega alla provincia il diritto al rimborso dei canoni di concessione relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 13 aprile 1999, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio — Direzione centrale del demanio n. 50151 del 25 gennaio 1999, con la quale le è stato negato il rimborso integrale dei canoni delle concessioni relative alle grandi derivazioni di acque pubbliche rilasciate dallo Stato su beni facenti parte del demanio idrico della provincia, in relazione agli anni dal 1988 al 1992.

La predetta nota avrebbe leso attribuzioni costituzionali conferite alla provincia dagli articoli 68, 71 e 110 dello statuto di autonomia.

L'articolo 71 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) prevede che, per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, lo Stato ceda a quest'ultima i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge. A giudizio della ricorrente, l'assetto delle entrate provinciali risultante da tale disposizione sarebbe stato alterato dall'articolo 8, comma 1, lettera *e*), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che, in attuazione dell'articolo 68 dello statuto, ha trasferito alle province una parte del demanio idrico statale. Ne conseguirebbe che, mentre per le concessioni relative a beni facenti parte del demanio idrico statale dovrebbe valere la regola della cessione alla provincia dei nove decimi dell'importo del canone, per le concessioni di grande derivazione su beni del demanio idrico provinciale dovrebbe spettare alla provincia non una quota, pure elevata, delle entrate, ma la totalità delle stesse. Questo criterio di ripartizione dei proventi dei canoni di concessione sarebbe stato ulteriormente stabilizzato dalle norme di attuazione e segnatamente dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale», il quale, all'articolo 4, ha sancito che i canoni di concessione delle grandi derivazioni, di cui all'articolo 71 dello statuto, si riferiscono al demanio idrico dello Stato, mentre i canoni relativi al demanio provinciale «restano acquisiti al bilancio delle rispettive province».

Passando alla descrizione dei fatti, la ricorrente rammenta che l'amministrazione statale continuava a corrispondere alla Provincia di Trento solo i nove decimi dei canoni di concessione di grandi derivazioni, senza operare alcuna distinzione tra canoni relativi al demanio statale e canoni relativi al demanio provinciale, per i quali ultimi la provincia riteneva le spettassero invece i dieci decimi. Su queste basi la provincia ricorrente chiedeva allo Stato il versamento dell'ulteriore decimo (rispetto ai nove decimi già versati), che veniva quantificato nella somma di circa nove miliardi di lire. La richiesta della provincia riguardava solo il periodo 1988-1992, senza coinvolgere gli anni precedenti, in quanto l'articolo 20 delle norme di attuazione del 1992, pur statuendo che le norme dettate nel Titolo VI dello statuto (al quale appartiene la disposizione che disciplina i canoni di concessione di cui è conflitto), avevano decorrenza dal 1° gennaio 1973, precisava che i rapporti finanziari derivanti dall'applicazione del medesimo Titolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1987 si intendevano «regolati a titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai competenti organi statali».

Il Ministero delle finanze, prosegue la ricorrente, prima con una nota della sua articolazione amministrativa trentina, quindi con analogo provvedimento della Direzione centrale del demanio, riconoscendo la fondatezza della pretesa vantata dalla provincia, disponeva in favore di questa l'accreditamento della somma richiesta e, nelle more, chiedeva un parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento. È su tale parere, reso con nota del 13 gennaio 1999, n. 151, che si fonda il diniego di rimborso, relativo agli anni 1988-1992, che ha dato origine al presente conflitto. In esso l'Avvocatura trentina sosteneva che l'articolo 71 dello statuto non distinguerebbe affatto tra demanio statale e provinciale, poiché, facendo riferimento alle «acque pubbliche esistenti nella provincia», mostrerebbe di prendere in considerazione le grandi derivazioni in quanto tali, senza distinzione alcuna tra acque pubbliche statali e provinciali. Muovendo da simili premesse interpretative, l'Avvocatura distrettuale di Trento affermava che l'articolo 4 delle norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992 avrebbe carattere completamente innovativo, e quindi opererebbe solo *pro futuro* per i canoni dovuti e riscossi dopo la sua entrata in vigore, ossia successivi alla data del 7 maggio 1992. Né, prosegue l'Avvocatura distrettuale, la retroattività potrebbe trovare fondamento nel presunto carattere interpretativo di tale disposizione rispetto alla formulazione dell'articolo 71 dello statuto. Non solo infatti essa ha un rango formale inferiore rispetto alla norma che intenderebbe interpretare, ma non è stata approvata con la procedura che l'articolo 104 dello statuto prescrive per le modifiche del Titolo VI (cui appartiene, come si è detto, l'art. 71). Nessun rilievo avrebbe dunque il fatto che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 268 del 1992 abbia disposto il consolidamento dei rapporti finanziari intercorsi al 31 dicembre 1987 (lasciando così «scoperto» il periodo 1988-1992), essendo comunque escluso che il predetto articolo 4 possa estendere la propria efficacia anche al passato.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Quanto alla inammissibilità, la difesa erariale ritiene che il ricorso abbia ad oggetto una controversia di natura puramente economica, di competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria e non del giudice costituzionale. Ad avviso dell'Avvocatura, l'esistenza in capo alla provincia ricorrente del diritto al rimborso dei canoni di concessione risulterebbe pacifica, ed a venire in contestazione sarebbe solo la decorrenza di tale diritto, sicché non potrebbero dirsi lese prerogative costituzionali della provincia ricorrente e mancherebbe quindi la materia di un conflitto di attribuzione.

Quanto al merito, riprendendo una argomentazione già spesa dall'Avvocatura trentina nella nota di cui si è sopra riferito, la difesa erariale denuncia il contrasto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 268 del 1992 con l'articolo 71 dello statuto, rilevando come la norma statutaria prescinda dall'appartenenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche al demanio idrico statale o provinciale. Del resto, soggiunge l'Avvocatura, anche ad ammettere che l'articolo 4 sia compatibile con il dettato statutario, esso dovrebbe comunque trovare applicazione, e quindi fondare correlative pretese della provincia, solo per i canoni dovuti a partire dal 1992, non anche per il passato. Fino a tale data, dunque, lo Stato avrebbe legittimamente trattenuto il decimo dei canoni per tutte le derivazioni di acque pubbliche, statali o provinciali che fossero.

Considerato in diritto

Il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli articoli 68, 71 e 110 dello statuto di autonomia ha ad oggetto la nota del Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio — Direzione centrale del demanio n. 50151 del 25 gennaio 1999, con la quale è stato negato alla ricorrente il rimborso integrale dei canoni delle concessioni relative alle grandi derivazioni di acque pubbliche rilasciate dallo Stato su beni facenti parte del demanio idrico della provincia, in relazione agli anni dal 1988 al 1992.

Come riferito in narrativa, la provincia, che ha già ottenuto la cessione dei nove decimi dei proventi dei canoni, fonda la propria richiesta di rimborso dell'ulteriore decimo (che ammonta a circa nove miliardi di lire) su una interpretazione sistematica degli articoli 68 e 71 dello statuto, come integrati dalla normativa di attuazione, che ha dapprima modificato il regime, originariamente unitario, delle acque pubbliche, introducendo la distinzione tra demanio statale e demanio provinciale [art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 115 del 1973]; quindi ha disposto che i canoni relativi a grandi concessioni su acque appartenenti al demanio provinciale restassero interamente acquisiti al bilancio delle rispettive province (art. 4 del d.lgs. n. 268 del 1992). Il criterio di riparto dei canoni che si è in tal modo definito non è oggetto di contestazione; esso infatti ha trovato applicazione a partire dal 7 maggio 1992, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 268. Per questa ragione la pretesa provinciale investe solo il periodo intercorrente dal 1988 al 1992, e ciò in quanto, in attuazione dell'articolo 110 dello statuto, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 268, nel disporre che le norme dettate nel Titolo VI dello statuto (al quale appartiene la disposizione che disciplina i canoni di concessione di cui è conflitto), avessero decorrenza dal 1° gennaio 1973, ha contestualmente statuito che i rapporti finanziari derivanti dall'applicazione del medesimo Titolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1987 si intendono «regolati a titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai competenti organi statali».

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il ricorso della Provincia di Trento avrebbe ad oggetto una controversia di natura puramente economica, risolvendosi in una *vindicatio rei*.

L'eccezione merita accoglimento. Già in diverse occasioni questa Corte ha ricordato che la mera rivendicazione di beni o la pretesa a contenuto esclusivamente patrimoniale che non coinvolgano, neppure mediamente, l'accertamento della violazione di norme attributive di competenza di rango costituzionale, sono estranee alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e regioni (sentenze n. 309 del 1993; n. 39 e n. 223 del 1984; n. 111 del 1976). Ed è stato del pari chiarito che una questione relativa alla titolarità di beni o diritti patrimoniali può formare oggetto di un conflitto di attribuzione solo quando la disponibilità del bene costituisca il presupposto

per l'esercizio di determinate competenze o potestà pubbliche (sentenze n. 211 del 1994 e n. 31 del 1959). È proprio tale condizione, che sola renderebbe ammissibile un conflitto avente ad oggetto un credito o un bene, a difettare nel caso di specie.

Il ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento investe un atto statale di diniego del rimborso di quote di canoni concessori, e dunque si risolve in una mera pretesa di carattere patrimoniale, senza coinvolgere le competenze costituzionalmente garantite ai due enti in conflitto. Alla titolarità del diritto di credito vantato dalla provincia, infatti, non è possibile ricondurre, nemmeno in forma indiretta, l'esercizio di attribuzioni fondate costituzionalmente, sicché la questione ad esso relativa resta interamente racchiusa nei confini di una *vindicatio rei*.

A diversa conclusione non può indurre il rilievo che il diritto di credito che la provincia rivendica ha esplicito fondamento in una disposizione dello statuto di autonomia, sicché una sua lesione o compromissione da parte dello Stato darebbe comunque causa ad un conflitto di livello costituzionale, di competenza di questa Corte. Poiché l'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 delimita chiaramente l'oggetto del conflitto di attribuzione tra Stato e regioni nella richiesta di un «regolamento di competenza», la controversia relativa alla titolarità di un bene e la interpretazione della normativa — di rango legislativo o costituzionale — che ad essa si riferisce restano di competenza dei giudici comuni se non pongono in questione la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto.

Neppure, per affermare il rango costituzionale della controversia, varrebbe osservare che la mancata erogazione delle somme richieste sarebbe tale da impedire alla provincia ricorrente l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali o comunque da lederne la potestà di programmazione della spesa. La consistenza delle somme, relativamente esigua se raffrontata al ben più cospicuo stanziamento finanziario disposto dallo Stato in favore della provincia, porta ad escludere che le risorse mancate a seguito dell'atto impugnato siano indispensabili per l'espletamento delle funzioni ordinarie e per il sostentamento dell'apparato organizzativo che mette capo alla Provincia autonoma di Trento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 214

Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Commercio - Autorizzazione all'apertura di esercizi commerciali - Conferimento alla Giunta regionale del potere di adottare regolamenti in deroga alla legge statale di riforma (d.lgs. n. 114 del 1998) - Sopravvenuta normativa ordinaria e costituzionale che modifica quella denunciata e il parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8, artt. 2, comma 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, e 6, comma 3.

-- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 46.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, e 6, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dal tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dal Comune di Trieste contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Trieste e l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Giovanni Battista Verbari per il Comune di Trieste e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 5 novembre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, e 6, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), per violazione degli artt. 4 e 46 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Trieste per l'annullamento della delibera 23 aprile 1999, n. 1278, della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con la quale si individuano i parametri di riferimento per la concessione di autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali;

che il Comune di Trieste ha chiesto l'annullamento della suddetta delibera, adottata in attuazione della legge regionale n. 8 del 1999, poiché essa, nella parte in cui prevede che vengano rilasciate autorizzazioni per l'apertura di esercizi commerciali su superfici massime inferiori a quelle stabilite nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), contrasterebbe con la normativa statale di riforma del settore;

che il t.a.r. per il Friuli-Venezia Giulia solleva la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate della legge regionale n. 8 del 1999, poiché:

a) il decreto legislativo n. 114 del 1998 costituirebbe una grande riforma economico-sociale, che fa salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale, vincolandole al rispetto non solo dei principi in esso enunciati ma anche delle «norme legate ai principî stessi da un rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione»;

b) la legge regionale n. 8 del 1999 consentirebbe a regolamenti della giunta di derogare alla legge statale di riforma, con ciò contrastando — non direttamente con i principi della legislazione statale ma — con l'art. 46 dello statuto regionale, che ammette una potestà regolamentare della giunta unicamente esecutiva della legislazione regionale;

c) la previsione di regolamenti adottati dalla giunta, integrativi della legge regionale di riforma del commercio, si porrebbe in contrasto con il riparto di competenze tra consiglio e giunta regionale quale definito dallo statuto regionale, poiché consentirebbe di derogare (senza aver previamente fissato alcun parametro di riferimento) con semplice atto amministrativo ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998;

che, con riferimento alla rilevanza della questione, il giudice rimettente afferma che la legge regionale costituisce il presupposto sulla base del quale è stato emanato il regolamento impugnato nel giudizio *a quo*, immediatamente lesivo delle attribuzioni comunali proprio in virtù delle deroghe alla legislazione statale di principio in esso contenute;

che nel giudizio così promosso si è costituito il Comune di Trieste, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione, in primo luogo perché la legge impugnata conferirebbe alla giunta «il potere assolutamente discrezionale di stabilire il tipo di regime amministrativo cui devono essere sottoposte le diverse attività commerciali», in quanto si limiterebbe «a nominare le categorie di esercizi commerciali senza precisare i requisiti che si devono avere per appartenere alle stesse»; in secondo luogo perché essa, divergendo dal decreto legislativo n. 114 del 1998, limiterebbe le competenze comunali al fine di espandere quelle regionali ed introdurrebbe vincoli più restrittivi di quelli imposti dalla normativa statale;

che è intervenuto il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto della questione, poiché, avendo il decreto legislativo n. 114 del 1998 abilitato le regioni a statuto speciale a provvedere alla riforma del settore «secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione», la legge regionale n. 8 del 1999 si inserirebbe in questo quadro, discostandosi in alcuni punti solo dalle disposizioni di dettaglio del decreto legislativo n. 114 del 1998, a seguito della necessaria valutazione delle peculiarità del settore in ambito locale, senza la quale il fine di una maggiore produttività del sistema e di una migliore qualità dei servizi rischierebbe di risultare vanificata, mentre il rinvio ad atti regolamentari della giunta sarebbe dettato, da un lato dall'esigenza di provvedere con tempestività all'adeguamento della legislazione regionale ai principi della riforma, dall'altro dalla necessità di procedere con gradualità, facendo salvi gli elementi di peculiarità locale e consentendo di valutare adeguatamente l'incidenza delle innovazioni, al fine di coordinarle con la pregressa normativa regionale;

che inoltre l'esercizio della potestà regolamentare verrebbe subordinato alla previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, regolarmente espresso in occasione dell'approvazione della deliberazione impugnata nel giudizio *a quo*;

che, infine, le disposizioni impuginate si inserirebbero in un quadro di delegificazione e semplificazione della normativa regionale, perseguito attraverso l'abrogazione di leggi precedenti, l'introduzione di norme di semplificazione ed il rinvio ad atti regolamentari per la disciplina di dettaglio.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), il cui art. 13 ha modificato in più punti la legge regionale n. 8 del 1999, in particolare (comma 15) introducendo all'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge impugnata l'inciso «e nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», e (comma 16) aggiungendo all'art. 2, comma 1, lettera *e*), le parole «e comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 114/1998»;

che, inoltre, l'art. 5, comma 1, lettera *m*), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano), ha disposto l'abrogazione dell'art. 46 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

che la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il riesame da parte del rimettente della persistenza delle condizioni previste per la proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale, sotto il profilo sia dell'applicabilità della normativa denunciata, sia della non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità su di essa sollevati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0702

N. 215

Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Procedimento riguardante i magistrati - Magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente - Competenza territoriale spettante all'ufficio giudiziario con sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Estensione della regola a tutte le cause civili in cui sia parte un magistrato - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del principio del giudice naturale e del diritto di azione e difesa - Proposizione di una questione interpretativa - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis*, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1999 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Gian Rodolfo Sciacaluga e il comune di Genova, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza 26 luglio 1999, il giudice unico del tribunale di Torino — avanti al quale un magistrato in servizio nel distretto della Corte d'appello di Genova aveva proposto opposizione contro il provvedimento che gli aveva comminato una sanzione amministrativa — ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), secondo cui, per le cause in cui sia comunque parte un magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi

del capo I del titolo I del libro I del codice di procedura civile, la competenza territoriale spetta all'ufficio giudiziario, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale;

che il giudice remittente (competente in base alla norma impugnata) ritiene che tale norma — in quanto non limita la regola di competenza alle sole cause civili conseguenti ai procedimenti penali considerati dal citato art. 11 cod. proc. pen. (ossia a quelli in cui un magistrato abbia assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato), ma la estende a tutte le cause civili in cui un magistrato sia comunque parte — contrasta con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione (perché — rispettivamente — determina irragionevoli disparità di trattamento; stravolge il principio del giudice naturale; e comporta impedimenti al diritto di azione e di difesa per la necessità di adire un foro spesso distante da quello ordinario);

che, peraltro, secondo il remittente, dai lavori parlamentari discende «che le competenze dell'art. 30-bis cod. proc. civ., nel testo oggi vigente, siano limitate ai soli casi di risarcimenti dei danni, conseguenti alle ipotesi dell'art. 11 cod. proc. pen.» e «solo un'interpretazione in questo senso potrebbe essere conforme ai principi costituzionali»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità, e, nel merito, l'infondatezza della questione.

Considerato che il remittente — dopo aver censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., l'art. 30-bis cod. proc. civ. in quanto pone un criterio di competenza territoriale di portata generale e non limitata «ai soli casi di risarcimento dei danni, conseguenti alle ipotesi dell'art. 11 cod. proc. pen.» — ritiene poi esplicitamente di poter ricavare dai lavori parlamentari relativi alla legge n. 420 del 1998 (che, con l'art. 9, ha introdotto nel codice di procedura civile l'art. 30-bis) la conclusione che la competenza prevista da tale norma, «nel testo oggi vigente», è limitata «ai soli casi di risarcimenti dei danni, conseguenti alle ipotesi dell'art. 11 cod. proc. pen.», precisando che «solo un'interpretazione in questo senso» è «conforme ai principi costituzionali»;

che, quindi, il giudice remittente non propone una vera questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, ma in sostanza chiede alla Corte di confermare l'interpretazione che di tale norma egli propone, al fine di renderla conforme a Costituzione;

che, data l'estraneità di una finalità siffatta alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (*cf.*, per tutte, ordinanza n. 54 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 216.

Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo d'altro distretto, in analogia al disposto dell'art. 11 cod. proc. pen. - Irretroattività della previsione - Lamentata disparità di trattamento, con lesione del principio della terzietà del giudice e del principio del giusto processo - Difetto di un giudizio - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 18-36; legge 2 dicembre 1998, n. 420, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 111; legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Magistrato in servizio nello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto - Competenza territoriale del giudice del capoluogo d'altro distretto - Irretroattività della previsione - Lamentata disparità di trattamento - Sospensione del giudizio *a quo* sino alla decisione di analoga questione - Difetto di una formale proposizione della questione - Rinvio degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. civ., artt. 18-35.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101.

Processo civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Cause nelle quali siano parte magistrati in servizio nello stesso distretto ove ha sede il giudice competente - Competenza territoriale - Foro derogatorio - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio del giusto processo - Discrezionalità del legislatore in materia - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 18-36; legge 2 dicembre 1998, n. 420, art. 9.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile e 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), promossi con ordinanze emesse il 27 ottobre 1999 dalla Corte d'appello di Milano, il 17 gennaio 2000 (n. 2 ordinanze) dal giudice istruttore del tribunale di Rimini, il 17 gennaio 2000 dal Presidente del tribunale di Rimini e l'8 marzo 2000 dalla Corte d'appello di Milano, rispettivamente iscritte ai numeri 32, 148, 149, 150 e 209 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica numeri 8, 16 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della R.C.S. Editori S.p.a., di Luigi Tosti e del comune di Gazzada Schianno, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 27 ottobre 1999, iscritta al n. 32 del r.o. del 2000, la Corte d'appello di Milano — nel corso di un giudizio civile d'impugnazione contro la sentenza con cui il tribunale di Milano aveva accolto la domanda proposta (anteriamente all'entrata in vigore dell'art. 30-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante «Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati») da un magistrato in servizio nel distretto di Milano contro una società editrice di un quotidiano, per il risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa — ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ., ritenendoli in contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che quando sia comunque parte in causa un magistrato dello stesso ufficio dell'organo giudicante o di un ufficio dello stesso distretto, la competenza territoriale spetti al giudice del capoluogo di altro distretto, analogamente a quanto dispongono per i procedimenti penali l'art. 11 del codice di procedura penale ed ora per quelli civili l'art. 30-*bis* cod. proc. civ., introdotto dalla citata legge n. 420 del 1998 (che peraltro, non essendo retroattivo, non si applica ai giudizi promossi anteriormente alla sua entrata in vigore);

che, secondo il giudice rimettente, tale irretroattività rende palese la disparità di trattamento di fattispecie del tutto simili e lede il principio della terzietà del giudice;

che la società editrice si è costituita, chiedendo l'accoglimento della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione;

che, con ordinanza del 17 gennaio 2000, iscritta al n. 148 del r.o. del 2000, il giudice istruttore del tribunale di Rimini — nel corso di un giudizio per risarcimento del danno vertente fra due magistrati dello stesso ufficio giudiziario, promosso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998, che ha introdotto l'art. 30-*bis* cod. proc. civ. — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ. e dell'art. 9 della legge n. 420 del 1998, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità del criterio di competenza territoriale di cui all'art. 30-*bis* cod. proc. civ. ai giudizi, nei quali sia parte un magistrato, pendenti alla data della sua entrata in vigore;

che, ad avviso del remittente, le norme impugnate contrastano con l'art. 111 della Costituzione (perché il principio del giusto processo vale per tutti i processi civili, anche se in corso all'epoca della novella) e con l'art. 3 della Costituzione (per l'irragionevole disparità di trattamento del regime della competenza, tra cause riguardanti magistrati anteriori alla riforma del 1998, per le quali il foro domestico è passibile di sospetti di parzialità, e cause successive, devolute ad un foro neutro esente da tali sospetti);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione;

che, con ordinanza in data 17 gennaio 2000, iscritta al n. 149 del r.o. del 2000, il giudice istruttore del tribunale di Rimini — nel corso di un giudizio di risarcimento dei danni promosso (anteriamente all'entrata in vigore dell'art. 30-*bis* cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 420 del 1998) da un magistrato dello stesso ufficio giudiziario — ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., una questione di legittimità costituzionale identica a quella sollevata con l'ordinanza registrata al n. 148 del 2000;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, formulando argomentazioni e conclusioni identiche a quelle presentate nel giudizio di cui all'ordinanza citata;

che, con ordinanza del 17 gennaio 2000, iscritta al n. 150 del r.o. del 2000, il Presidente del tribunale di Rimini — richiesto da un giudice di quel tribunale dell'autorizzazione ad astenersi per gravi ragioni di convenienza *ex art.* 51, secondo comma, cod. proc. civ., in una causa di risarcimento dei danni promossa, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 30-*bis* cod. proc. civ., da un magistrato «all'epoca dei fatti» in servizio presso lo stesso tribunale — ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., una questione di legittimità costituzionale identica a quella sollevata con le ordinanze iscritte ai nn. 148 e 149 del 2000;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione per difetto di legittimazione del rimettente e per difetto di rilevanza;

che si è pure costituita la parte attrice del giudizio, in relazione al quale era stata avanzata la richiesta di autorizzazione all'astensione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di manifesta infondatezza della sollevata questione;

che, con ordinanza in data 8 marzo 2000, iscritta al n. 209 del r.o. del 2000, la Corte d'appello di Milano — premesso che l'art. 30-*bis* cod. proc. civ., data l'irretroattività della legge n. 420 del 1998 che lo ha introdotto, non si applica ai giudizi in corso in cui sia parte un magistrato; che la soggezione di tali giudizi alla disciplina previgente crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti aventi identica posizione processuale; e che, per questi profili, lo stesso giudice aveva già sollevato in altro giudizio, con l'ordinanza iscritta al n. 32 del 2000, la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione — ha sospeso il giudizio sino alla decisione della questione: in seguito, gli atti sono pervenuti alla Corte costituzionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità in quanto con l'ordinanza in esame non è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale.

Considerato che le cinque ordinanze indicate in epigrafe propongono, in riferimento a vari parametri costituzionali, la stessa questione di legittimità costituzionale e possono quindi essere riunite;

che l'ordinanza n. 150 del 2000 — pronunciata dal Presidente del tribunale, in sede di provvedimento sulla richiesta di astensione *ex art.* 51 cod. proc. civ. — è manifestamente inammissibile, in quanto la Corte ha già altra volta affermato (ordinanza n. 35 del 1988) che il relativo procedimento non è un «giudizio» ai fini degli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che rimane conseguentemente assorbito il profilo di inammissibilità concernente l'eccepita irrilevanza, ai fini della decisione sulla richiesta di astensione, della disciplina della competenza territoriale;

che l'ordinanza n. 209 del 2000 non ha rimesso espressamente alla Corte la questione prospettata, ma ha solo rilevato che essa già pende a seguito di altra ordinanza di rimessione emessa in altro giudizio pendente avanti allo stesso ufficio, e ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della sua definizione, dopo di che gli atti sono pervenuti alla Corte costituzionale, pur in assenza di un formale provvedimento di trasmissione;

che, peraltro — non essendo stata la Corte sollecitata a valutare la conformità di una norma ordinaria alla Costituzione — non può ritenersi proposto un vero giudizio incidentale di legittimità costituzionale, onde l'ordinanza risulta irricevibile e gli atti devono essere rinviati al giudice *a quo* (ordinanze n. 264 del 1995 e n. 9 del 1991);

che le ordinanze iscritte ai nn. 148 e 149 dubitano della conformità agli artt. 3 e 111 della Costituzione e quella iscritta al n. 32 della conformità agli artt. 3, 24 e 101 Cost., della disciplina della competenza territoriale per le cause civili — nelle quali siano comunque parti magistrati in servizio nel distretto ove ha sede il giudice competente secondo i criteri ordinari — in corso all'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998, che ha introdotto nel codice di procedura civile l'art. 30-*bis*, in quanto per tali cause non è previsto un foro derogatorio rispetto ai normali criteri di competenza territoriale;

che — ponendo tale questione — i giudici remittenti, in sostanza, censurano l'esercizio da parte del legislatore del potere discrezionale di determinare il momento iniziale dell'applicazione della nuova disciplina della competenza territoriale per le cause civili in esame, ed in particolare la soluzione di lasciare i giudizi in corso assoggettati alla disciplina previgente;

che — in linea di massima — la scelta in ordine all'applicabilità o meno di nuove norme processuali ai giudizi in corso rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali;

che, nel caso in esame, la scelta legislativa, valutata in riferimento all'art. 3 Cost., non può dirsi irragionevole o discriminatoria, considerando — anche alla luce della regola generale dell'irrelevanza dei mutamenti della legge regolatrice della competenza intervenuti dopo la proposizione della domanda (art. 5 cod. proc. civ.) — che la situazione dei processi pendenti, per la varietà dello stato in cui potevano trovarsi, era intrinsecamente diversa da quella dei processi che sarebbero stati instaurati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina;

che siffatta peculiarità dei giudizi in corso mostra anche, a chiare note, l'infondatezza della censura di violazione del principio del «giusto processo» di cui all'art. 111 Cost., in quanto il loro generalizzato assoggettamento alla nuova regola — comportando la sopravvenuta incompetenza di giudici aditi quando erano competenti, l'eventuale azzeramento dell'attività processuale già svolta e la conseguente regressione dello stato del giudizio — avrebbe potuto talora risolversi nella lesione (e non nella tutela) di quel principio, come nei casi in cui di competenza non si fosse mai discusso e lo stato del processo avesse reso ormai conveniente per le parti la sua definizione in termini di «ragionevole durata»;

che, in ordine agli artt. 24 e 101 Cost., l'ordinanza che li invoca non fornisce alcuna motivazione;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 del codice di procedura civile e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Presidente del tribunale di Rimini con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 150 del r.o. del 2000;

Ordina il rinvio alla Corte di appello di Milano degli atti del giudizio cui si riferisce l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 209 del r. o. del 2000;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 32 del r.o. del 2000;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 del codice di procedura civile, e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Rimini con le ordinanze indicate in epigrafe, iscritte ai numeri 148 e 149 del r.o. del 2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 217

Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Procedimento per la correzione di errori materiali

Sentenza n. 520 depositata il 21 novembre 2000 - Dispositivo - Correzione di errori materiali.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 520 del 21 novembre 2000;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Franco Bile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione della sentenza n. 520 del 21 novembre 2000 siano corretti nel modo che segue: nel dispositivo:**le parole «in riferimento all'art. 8, numeri 8 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino Alto Adige)» sono sostituite dalle parole «in riferimento all'art. 8, numeri 10 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino Alto Adige)».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO*Il redattore:* BILE*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 218

Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Procedimento per la correzione di errori materiali

Ordinanza n. 565 depositata il 20 dicembre 2000 - Esposizione nel Ritenuto e dispositivo - Correzione di errori materiali.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella ordinanza n. 565 del 20 dicembre 2000;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Franco Bile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione dell'ordinanza n. 565 del 20 dicembre 2000 siano corretti nel modo che segue:

nel primo periodo dell'esposizione relativa al ritenuto: le parole «in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 125, primo comma, della Costituzione» sono sostituite dalle parole «in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione»;

nel quart'ultimo periodo dell'esposizione relativa al ritenuto: le parole «con l'art. 25, secondo comma» e «con l'art. 125, primo comma», sono rispettivamente sostituite dalle parole «con l'art. 25, primo comma» e «con l'art. 125, secondo comma»;

nel dispositivo:, le parole «in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 125, primo comma, della Costituzione» sono sostituite dalle parole «in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 219

Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Magistrati - Trattamento economico - Somme corrisposte in esecuzione di giudicato amministrativo - Recupero degli importi - Interpretazione autentica - Incidenza sulla funzione giudiziaria - Lamentata lesione dei principi della divisione dei poteri e della tutela giurisdizionale dei diritti - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 64.
- Costituzione, artt. 24, 103 e 113.

Profili della questione - Parametri prospettati dalle parti del giudizio principale - Indeducibilità.

- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - Protocollo n. 1, art. 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione II, sul ricorso proposto da E.C. ed altri contro la Direzione provinciale del Tesoro di Palermo ed altro, iscritta al n. 621 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di V.A. ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Sergio Agrifoglio per V.A. ed altri e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione II, ha sollevato, con ordinanza del 3 giugno 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione;

che, nel giudizio principale, i ricorrenti, tutti magistrati ordinari, hanno impugnato le note della Direzione provinciale del Tesoro di Palermo aventi ad oggetto la comunicazione dell'accertamento di un debito imponibile «per conguaglio stipendio» e del «recupero» del relativo importo «ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10, secondo comma», della legge 6 agosto 1984, n. 425, mediante «congelamento» della progressione in carriera;

che le somme in oggetto erano state corrisposte ai ricorrenti in esecuzione della sentenza del t.a.r. per la Sicilia del 24 ottobre 1984, n. 2363, che aveva loro riconosciuto *ex lege* 2 aprile 1979, n. 97 il diritto a sei scatti figurativi sullo stipendio base della qualifica posseduta al 1° gennaio 1979, sentenza passata in giudicato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 425 del 1984, il cui art. 10, secondo comma, ha stabilito che gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare «in esecuzione di provvedimenti giudiziari passati in giudicato che hanno pronunciato su domande» fondate, tra l'altro, sull'applicazione della legge n. 97 del 1979 «sono riassorbiti con la normale progressione economica nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita»;

che, ad avviso del giudice *a quo* la fattispecie in esame sarebbe disciplinata dall'art. 10, secondo comma, della legge n. 425 del 1984, in quanto l'art. 3, comma 64, della legge n. 537 del 1993 ha stabilito che detta norma «si interpreta nel senso che si applica anche ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425»;

che, secondo il t.a.r., la norma impugnata violerebbe gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, recando *vulnus* ai principi della divisione dei poteri e della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, in quanto non stabilisce una regola astratta, ma «esercita in sostanza una funzione provvedimentale concreta», incidendo «sugli effetti già prodotti dall'esercizio della funzione giurisdizionale», così da «neutralizzare del tutto — e sostanzialmente vanificare — gli effetti di giudicati già formati e addirittura anche già eseguiti»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa erariale, la censura, così come sollevata dal t.a.r., riguarderebbe l'art. 10, secondo comma, della legge n. 425 del 1984, in riferimento agli stessi parametri e per gli stessi motivi già esaminati dalla Corte in numerose decisioni (tra le altre: sentenza n. 413 del 1988, ordinanza n. 469 del 1992), che hanno dichiarato non fondata o manifestamente infondata la questione ora nuovamente proposta, in considerazione della finalità perequativa realizzata da detta legge e della strumentalità del riassorbimento rispetto allo scopo di evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i trattamenti attribuiti da questa stessa legge;

che si sono altresì costituiti quattro dei cinque ricorrenti nel processo principale, i quali hanno chiesto l'accoglimento della questione, svolgendo argomenti in larga misura coincidenti con quelli contenuti nell'ordinanza di rimessione e deducendo, inoltre, che la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 1 del protocollo n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

che all'udienza pubblica l'Avvocatura e le parti private hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato che il sindacato della Corte è in questa sede limitato ai parametri costituzionali indicati nell'ordinanza di rimessione, poiché non possono essere presi in considerazione profili di costituzionalità dedotti dalle parti ovvero riferiti a parametri non fatti propri dal giudice *a quo* (per tutte, ordinanza n. 44 del 2001, sentenza n. 330 del 1999);

che il rimettente impugna formalmente l'art. 3, comma 64, della legge n. 537 del 1993, ma svolge argomentazioni con le quali viene in sostanza a censurare l'art. 10, secondo comma, della legge n. 425 del 1984, eccependo che, a suo avviso, il meccanismo del riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione;

che quest'ultima norma, in riferimento agli stessi parametri e sotto gli stessi profili indicati dal giudice *a quo* è stata più volte scrutinata da questa Corte, la quale ha dichiarato la relativa questione non fondata o manifestamente infondata, affermando che la disposizione è inserita all'interno di una legge diretta a stabilire l'equilibrio delle retribuzioni per tutte le categorie di magistrati e concorre a realizzare una «generale finalità perequativa» così precludendo situazioni retributive a loro volta riproduttive di disparità non tollerabili (sentenza n. 413 del 1988; ordinanze n. 915 del 1988; n. 1047 del 1988; n. 501 del 1991; n. 253 del 1992; n. 469 del 1992);

che, secondo la giurisprudenza costituzionale, qualora il legislatore disponga «un riassorbimento di quanto già conseguito, senza incidere su quanto già corrisposto per effetto della sentenza, bensì eliminando, con il meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento economico, esiti privilegiati di trattamento economico» i parametri indicati dal rimettente non possono ritenersi lesi e non è configurabile né lo svuotamento del contenuto del giudicato, né l'impiego della funzione legislativa per invadere l'ambito riservato dalla Costituzione alla funzione giudiziaria (sentenza n. 409 del 1995);

che al legislatore non è precluso, eventualmente anche in sede di interpretazione autentica, di modificare sfavorevolmente la disciplina di determinati trattamenti economici, purché ciò avvenga in modo non irrazionale o arbitrario, come appunto è accaduto nel caso in esame, in considerazione della finalità perequativa realizzata dalla norma e delle modalità del riassorbimento degli effetti economici derivanti dalle sentenze passate in giudicato (sentenza n. 374 del 2000);

che la questione è pertanto manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione II, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0707

N. 220

Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti che proseguono con applicazione delle norme del codice (abrogato) del 1930 - Richiesta di giudizio abbreviato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento degli imputati in tali procedimenti, rispetto agli imputati giudicati in base al codice vigente (del 1988) - Manifesta infondatezza della questione.

- D. L. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144) art. 4-ter, commi 2 e 5.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 5, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, promosso nell'ambito di un procedimento penale dalla Corte di assise di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 26 giugno 2000, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Napoli ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 5, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla

disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui non prevede la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del codice di procedura penale del 1930;

che il rimettente premette che due imputati hanno formulato richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, lettera c), del d.l. n. 82 del 2000, inserito dalla legge di conversione, e che il pubblico ministero ha espresso parere contrario, sul presupposto della non applicabilità di tale disposizione ai procedimenti, come quello in corso di svolgimento, che proseguono con le norme del codice di procedura penale del 1930;

che la disciplina censurata, nel richiamare il fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del codice di procedura penale — che il giudice *a quo* qualifica come «fascicolo del pubblico ministero», istituito del tutto estraneo alla disciplina del codice abrogato — renderebbe evidente la volontà del legislatore di fare esclusivo riferimento ai procedimenti regolati dal vigente codice di procedura penale;

che, al riguardo, il rimettente rileva che la diversità di disciplina tra i due codici non può ritenersi, di per sé, ostativa all'adozione del giudizio abbreviato, come risulta dallo stesso articolo 247 disp. trans. cod. proc. pen., che espressamente prevede l'applicabilità di tale rito ai procedimenti che proseguono con le norme del codice abrogato, ma il mancato riferimento nell'art. 247 al fascicolo del pubblico ministero e il fatto che il d.l. n. 82 del 2000 contenga «espressioni diverse ed incompatibili» con la disciplina del «fascicolo processuale» del codice del 1930 inducono a ritenere che il legislatore abbia «inteso escludere l'applicabilità dell'art. 4-ter ai processi di vecchio rito»;

che ad avviso del rimettente tale preclusione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento «tra gli imputati giudicati con le forme previste dal codice del 1930 che non possono fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4-ter e quelli giudicati in base al codice vigente, che invece ne godono»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, in particolare rilevando che con la legge in questione il legislatore non ha certo «pensato ad una successione di norme tra “vecchio” e “nuovo” rito» bensì tra “vecchio” e “nuovo” giudizio abbreviato, ferma restando, ovviamente, l'applicabilità dell'art. 247 disp. trans. cod. proc. pen. ai procedimenti che proseguono con il rito abrogato.

Considerato che il rimettente è chiamato a decidere su di una richiesta di giudizio abbreviato presentata — ai sensi dell'art. 4-ter comma 3, lettera c), del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, inserito dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144 — nel corso di un giudizio di rinvio nell'ambito di un procedimento per reati puniti con la pena dell'ergastolo, che prosegue con l'applicazione delle norme del codice abrogato;

che ad avviso del giudice *a quo* la disciplina transitoria introdotta dall'art. 4-ter del d.l. in esame non è applicabile a tali procedimenti per l'espresso riferimento, nei commi 2 e 5, al fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., previsto esclusivamente per i procedimenti disciplinati dal codice del 1988, mentre analogo richiamo non è contenuto nell'art. 247 disp. trans. cod. proc. pen., che disciplina la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme del codice del 1930;

che tale preclusione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., a causa dell'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati giudicati secondo le norme del codice del 1930 e quelli giudicati alla stregua del codice vigente;

che nella interpretazione della disciplina censurata il giudice *a quo* è fuorviato dal richiamo al fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., operato dai commi 2 e 5 dell'art. 4-ter;

che tali disposizioni — evidentemente con riferimento ai procedimenti regolati dall'ordinamento processuale vigente, e cioè alla stragrande maggioranza dei processi in corso — individuano gli atti utilizzabili per la decisione, al fine di chiarire che, oltre alle «prove assunte in precedenza» (comma 6 del medesimo art. 4-ter), il giudizio si deve fondare sugli atti depositati dal pubblico ministero in occasione dell'esercizio dell'azione penale;

che, tuttavia, nessun dato, né testuale né logico, depone per una *intentio legis* diretta a precludere l'applicazione in via transitoria del rito abbreviato, alle condizioni previste, ai residui procedimenti che proseguono sotto il regime del codice abrogato, per i quali il richiamo al fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., contenuto nei commi 2 e 5 dell'art. 4-ter va ovviamente riferito a tutti gli atti della istruzione (preliminare, sommaria, formale), non diversamente da quanto si ricava dall'art. 247, comma 1, disp. trans. cod. proc. pen.;

che tale interpretazione è avvalorata dalla *ratio* complessiva della disciplina transitoria in cui si iscrive la normativa censurata, volta in particolare — in coincidenza con un sostanziale e significativo intervento modificativo delle condizioni e dei meccanismi di accesso al rito abbreviato — a rimettere in termini per la formulazione della relativa richiesta gli imputati per reati puniti con la pena dell'ergastolo, ai quali la precedente normativa precludeva il giudizio abbreviato e le conseguenti riduzioni della pena;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 5, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0708

N. 221

Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Termini decadenziali - Procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Preclusione in dibattimento della richiesta di applicazione della pena - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati nonché prospettato mutamento delle regole processuali incidente sul diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 464, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal tribunale di Genova con ordinanza emessa il 10 gennaio 2000 e dal tribunale di La Spezia con ordinanza emessa il 20 ottobre 2000, rispettivamente iscritte ai nn. 837 e 858 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 10 gennaio 2000, e il tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 29 giugno 2000, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale (erroneamente indicato come art. 461 nell'ordinanza del tribunale di Genova), come modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra l'altro, «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale», nella parte in cui non fa salva la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nei giudizi in corso, instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999;

che entrambi i rimettenti premettono che in dibattimento, immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, gli imputati — tratti a giudizio con decreti emessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 — hanno avanzato richiesta di applicazione della pena e che il pubblico ministero ha prestato il consenso;

che i giudici *a quibus* ritengono che la richiesta di patteggiamento non sia ammissibile in quanto l'art. 464 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 37 della legge n. 479 del 1999, non consentirebbe più, in assenza di disposizioni transitorie e in virtù del principio *tempus regit actum* di chiedere l'applicazione della pena in dibattimento;

che, a parere dei rimettenti, per i procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e pendenti a tale data in fase dibattimentale, la preclusione sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una irragionevole «disparità di trattamento» dell'imputato che ha formulato opposizione a decreto penale durante la vigenza della precedente normativa rispetto all'imputato che presenta invece opposizione sotto il vigore della nuova normativa, «poiché ad ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facoltà gli è preclusa»;

che il tribunale di La Spezia ritiene che tale disciplina violi l'art. 3 della Costituzione anche perché, incidendo sulla situazione sostanziale dell'imputato, frustra senza ragione ogni affidamento sulla certezza del diritto e, inoltre, l'art. 24 della Costituzione, perché determina un ingiustificato mutamento delle regole del processo in corso, tale che l'imputato, il quale a tutto il 31 dicembre 1999 poteva fare affidamento sulla facoltà di avanzare richiesta di applicazione della pena sino all'apertura del dibattimento di primo grado, si trova ad essere decaduto da tale facoltà senza essere stato posto in condizione di conoscere il termine entro il quale avrebbe dovuto formulare la richiesta;

che l'immediata applicabilità ai procedimenti in corso di «una decadenza con effetto retroattivo» violerebbe infine, secondo il tribunale di La Spezia, l'art. 25 della Costituzione, incidendo sull'«esercizio di un diritto dell'imputato avente riflessi [...] non solo processuali, ma anche sostanziali in relazione alla quantificazione della pena, al contenuto del provvedimento sanzionatorio e agli altri effetti penali»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che oggetto delle questioni di legittimità costituzionale è la immediata operatività della disciplina dei termini di decadenza per la presentazione della richiesta di applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle ipotesi di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna;

che le due ordinanze sollevano questioni sostanzialmente identiche per cui deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che i rimettenti lamentano che i nuovi termini di decadenza, in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applichino, in base al principio *tempus regit actum* indiscriminatamente ad ogni situazione processuale in corso, e abbiano, quindi, efficacia retroattiva;

che, secondo l'originaria formulazione dell'art. 464 cod. proc. pen., se entro il termine di quindici giorni l'imputato si fosse limitato a proporre opposizione, senza presentare alcuna specifica richiesta, il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato e l'opponente avrebbe quindi potuto formulare richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (v. sentenza n. 114 del 1997), mentre il nuovo testo dell'art. 464 cod. proc. pen. esclude che tale richiesta, ove non sia stata formulata con l'atto di opposizione, possa essere presentata nel giudizio conseguente all'opposizione;

che dalle ordinanze di rimessione emerge che nei procedimenti nell'ambito dei quali le questioni sono state sollevate la nuova disciplina è entrata in vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data della citazione a giudizio e la data della celebrazione del dibattimento;

che, in base all'interpretazione del principio *tempus regit actum* da cui muovono i rimettenti, tale circostanza comporterebbe che i nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti la dichiarazione di apertura del dibattimento, dovrebbero ritenersi già consumati, così da precludere l'accesso al procedimento speciale;

che il presupposto interpretativo dei rimettenti determinerebbe la conseguenza paradossale che imputati, rinviati a giudizio in presenza di un quadro normativo che consentiva loro di formulare richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, si troverebbero, nel momento della celebrazione del dibattimento stesso, nell'impossibilità di formulare la richiesta, in quanto in base alla nuova disciplina, applicata con effetti retroattivi, i relativi termini finali sarebbero già scaduti;

che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare (ordinanze nn. 127 del 2001 e 560 del 2000) che «le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio, ed ai rapporti tra tali fasi processuali — in particolare, per quanto qui interessa, alle modalità introduttive e alla sede di celebrazione dei procedimenti speciali — hanno anche determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più economica e razionale utilizzazione delle risorse processuali»;

che quindi, «anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999»;

che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate dal tribunale di Genova in riferimento all'art. 3 della Costituzione e dal tribunale di La Spezia in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 222

Ordinanza 2 - 4 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termini decadenziali - Assenza di una disciplina transitoria - Richiesta di patteggiamento sino all'apertura del dibattimento - Improponibilità nei procedimenti in corso - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati, con ingiustificato mutamento delle regole processuali incidente sul trattamento penale - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 446, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 33, comma 1, lettera *a*), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), promosso nell'ambito di un procedimento penale, dal tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 21 dicembre 2000, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 21 dicembre 2000 il tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale — nel testo modificato dall'art. 33, comma 1, lettera *a*), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra l'altro, «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale» — nella parte in cui non fa salva nei giudizi in corso, nei quali il rinvio a giudizio è stato disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000), la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che il tribunale rimettente — premesso che l'imputato, al quale il decreto che dispone il giudizio era stato notificato nel settembre 1999, ha avanzato richiesta di applicazione della pena nella fase degli atti introduttivi al dibattimento — rileva che la richiesta è inammissibile in quanto l'art. 446 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 33 della legge n. 479 del 1999, non consente più, in assenza di una normativa transitoria che ne regoli l'applicabilità ai processi pendenti e alla stregua del principio *tempus regit actum* di presentare richiesta di patteggiamento sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, a parere del giudice *a quo* la preclusione alla proponibilità in dibattimento della richiesta di applicazione della pena, in quanto immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, violerebbe l'art. 3 Cost., fru-

strandando irragionevolmente ogni affidamento sulla certezza del diritto, e determinerebbe una ingiustificata diversità di trattamento tra imputati a seconda che la prima udienza dibattimentale sia stata fissata per una data antecedente o successiva rispetto al 2 gennaio 2000;

che tale disciplina, rappresentando un ingiustificato mutamento delle regole nel corso del processo, violerebbe quindi l'art. 24 Cost., in quanto l'imputato è privato della facoltà di presentare richiesta di applicazione della pena senza essere stato in condizione di conoscere il termine entro il quale avrebbe dovuto formularla;

che, infine, l'immediata operatività della preclusione violerebbe l'art. 25 Cost., in quanto l'anticipazione della scadenza del termine per la presentazione della richiesta di applicazione della pena al momento in cui sono formulate le conclusioni nell'udienza preliminare comporterebbe, nei procedimenti già pendenti nella fase del giudizio, l'introduzione con efficacia retroattiva di un termine di decadenza che incide su aspetti sostanziali del trattamento penale, quali il contenuto e gli effetti della sentenza di condanna e la quantificazione della pena;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che oggetto della questione di legittimità costituzionale è la immediata operatività della disciplina dei termini di decadenza per la presentazione della richiesta di applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alla ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare:

che il rimettente lamenta che i nuovi termini di decadenza, in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applicano, in base al principio *tempus regit actum* indiscriminatamente ad ogni situazione processuale in corso, e hanno, quindi, efficacia retroattiva;

che alla stregua del testo originario dell'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. le parti potevano formulare la richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mentre, dopo le modifiche introdotte alla disposizione in esame dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge n. 479 del 1999, la richiesta deve essere formulata sino alla presentazione delle conclusioni del pubblico ministero e dei difensori nell'udienza preliminare, a norma degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen.;

che la questione è stata sollevata con riferimento a una situazione processuale in cui la nuova disciplina è entrata in vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data della citazione a giudizio e la data della celebrazione del dibattimento;

che l'interpretazione del principio *tempus regit actum* da cui muove il rimettente comporterebbe che, in tale situazione, i nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena dovrebbero ritenersi già consumati, con la conseguenza paradossale che l'imputato, rinviato a giudizio in presenza di un quadro normativo che gli consentiva di formulare richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, nel momento della celebrazione del dibattimento stesso si troverebbe, in base alla nuova disciplina applicata con effetti retroattivi, nell'impossibilità di formulare la richiesta, essendo i relativi termini già scaduti;

che identiche questioni di costituzionalità, sollevate dal medesimo rimettente, sono state dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze nn. 127 del 2001 e 560 del 2000, in base al rilievo che «le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio, ed ai rapporti tra tali fasi processuali — in particolare, per quanto qui interessa, alle modalità introduttive e alla sede di celebrazione dei procedimenti speciali — hanno anche determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più economica e razionale utilizzazione delle risorse processuali»;

che, quindi, «anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999»;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0710

N. 223

Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Motivazione non implausibile del giudice rimettente.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Giudizi di opposizione pendenti - Estinzione automatica *ex lege* - Assunta violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di sciopero - Insussistenza.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Estinzione *ex lege* - Somme corrisposte per il pagamento di sanzioni - Divieto di rimborso, anche nel caso di intervenuta opposizione in sede giudiziaria alla sanzione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 11 aprile 2000, n. 83, art. 16, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Estinzione a *lege* dei giudizi di opposizione in corso - Compensazione delle spese - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.

- Legge 11 aprile 2000, n. 83, art. 16, comma 3.
- Costituzione, all. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Roberto Biagini e le Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 656 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 28 luglio 2000 il tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra un dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e quest'ultima, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 2000, n.83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), in riferimento agli artt. 3, 24 e 40 della Costituzione.

1.1. — Il lavoratore aveva adito il pretore (poi tribunale dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado) di Genova per sentire dichiarare illegittima e revocare la sanzione della multa inflittagli, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 1990, per aver aderito ad uno sciopero in violazione della legge.

Il giudice rimettente rileva che, secondo l'art. 16 della legge n.83 del 2000, recante la nuova disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, entrata in vigore nelle more del giudizio, le sanzioni contemplate dagli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990 non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, e le sanzioni, comminate prima di tale data per quelle violazioni, sono estinte. Come conseguenza dell'estinzione delle sanzioni il terzo comma prevede che i giudizi di opposizione agli atti di irrogazione delle sanzioni, pendenti in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese. Infine, il quarto comma dispone che in nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni.

1.2. — Il rimettente ritiene siffatta disciplina lesiva degli artt. 3, 24 e 40 della Costituzione.

Il diritto alla tutela giurisdizionale sarebbe violato perché al lavoratore non solo è precluso il riconoscimento della legittimità della condotta, senza che ciò sia bilanciato dal ripristino della situazione anteriore all'applicazione della sanzione, ma è anche negato il recupero delle spese, pur se la pretesa sia fondata.

La preclusione all'accertamento della correttezza del comportamento del lavoratore inciderebbe anche sull'esercizio del diritto di sciopero, violando l'art. 40 Cost.

Inoltre l'esclusione del rimborso lederebbe l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra i lavoratori che abbiano subito una sanzione pecuniaria e quelli che, pur avendo tenuto la medesima condotta, non siano già stati assoggettati a sanzione per mero ritardo del datore di lavoro nella sua applicazione.

2. — Nessuna parte si è costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il rimettente dubita che i commi 2, 3 e 4 — ma essenzialmente i soli commi 3 e 4 — dell'art. 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83, siano in contrasto con gli artt. 3, 24 e 40 della Costituzione, in quanto prevedono che i giudizi, pendenti in ogni stato e grado, concernenti opposizioni ad atti comminanti sanzioni per le violazioni di cui al comma 1 (che richiama gli artt. 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n.146), anteriori al 31 dicembre 1999, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese (comma 3), e che in nessun caso è ammesso il rimborso di quanto corrisposto (comma 4).

2. — La questione è rilevante.

In un giudizio promosso da un dipendente delle Ferrovie dello Stato al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità e la revoca della sanzione pecuniaria comminatagli dal datore di lavoro per l'adesione ad uno sciopero in violazione della legge n. 146 del 1990, il giudice, non implausibilmente, ritiene che il lavoratore abbia chiesto sia l'accertamento dell'illegittimità della sanzione, sia la restituzione della somma trattenutagli sulla retribuzione, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese, e che la sopravvenuta legge n. 83 del 2000 gli impedisca di esaminare il merito di tali domande.

3. — Le modifiche apportate dalla legge n. 83 del 2000 alla precedente legge n. 146 del 1990, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardano — fra l'altro — il regime sanzionatorio. La nuova legge, da un lato, conferma la scelta di fondo di ricondurre al piano disciplinare le violazioni commesse dai lavoratori subordinati (art. 4, comma 1); e, dall'altro, innovativamente, prevede che, per talune di esse, la Commissione di garanzia possa prescrivere al datore di lavoro l'applicazione di sanzioni disciplinari, con relativa sua responsabilità in caso di inottemperanza (art. 13, lettera i).

Nel contesto di tali modifiche, la legge del 2000 ha voluto sottrarre alle sanzioni di cui agli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990 i fatti anteriori al 31 dicembre 1999. Perciò, i primi due commi dell'impugnato art. 16 dispongono che quelle sanzioni non si applicano alle condotte precedenti tale data e, se comminate prima di essa, sono estinte.

La disciplina è completata — per i giudizi pendenti, di opposizione a sanzioni già comminate — dal terzo comma, secondo cui essi «sono automaticamente estinti con compensazione delle spese». Infine, il quarto comma dispone che «in nessun caso si fa luogo al rimborso delle somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni».

Il terzo ed il quarto comma devono interpretarsi congiuntamente, nel senso che, in sede di opposizione a sanzione pecuniaria comminata ed applicata, il giudice — da un lato — è tenuto a dichiarare estinto il giudizio e — dall'altro — non può disporre il rimborso al lavoratore della somma a lui trattenuta. Questa interpretazione — accolta dal giudice rimettente — è cononestata dalla lettera del quarto comma, il cui inequivocabile *incipit* («in nessun caso si fa luogo a rimborso») mostra che la regola, di portata generale, vale anche se l'atto impositivo della sanzione sia stato impugnato.

4. — Tale disciplina — escludendo il rimborso e compensando le spese — vanifica in sostanza la tutela giurisdizionale del diritto azionato dal lavoratore.

4.1. — Questa Corte ha affermato che il legislatore, intervenendo a regolare una certa materia, in tanto può incidere sui giudizi in corso, dichiarandoli estinti senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 Cost., in quanto la nuova disciplina, lungi dal tradursi in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, sia tale da realizzare le pretese fatte valere dagli interessati, così eliminando le basi del preesistente contenzioso (sentenza n. 310 del 2000).

La normativa impugnata prevede insieme l'estinzione «automatica» dei giudizi di opposizione e l'esclusione del rimborso delle somme trattenute.

La prima misura è di per sé rispettosa dei principî appena ricordati. Essa discende infatti dall'estinzione delle sanzioni e dalla correlativa soddisfazione *ex lege* della pretesa mirante ad ottenerne l'annullamento, che determina la cessazione della materia del contendere. Ciò consente anche di escludere che sia vanificato il diritto del lavoratore all'accertamento della legittimità della sua astensione dal lavoro nell'esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.), atteso che, estinta *ex lege* la sanzione, il lavoratore non ha più interesse ad un accertamento che è finalizzato proprio alla caducazione della sanzione applicata.

4.2. — Diversa valutazione merita invece l'esclusione del rimborso, che lascia la pretesa azionata dal lavoratore del tutto priva di tutela giurisdizionale, quanto alle implicazioni restitutorie della dedotta illegittimità della sanzione, al punto che la sua situazione patrimoniale resta definitivamente incisa, pur senza causa.

L'argomento secondo cui il divieto di rimborso sarebbe giustificato dall'intervenuta definizione del rapporto — sotto il profilo che la sanzione, una volta applicata, avrebbe conseguito la sua finalità afflittiva — può avere rilievo quando il destinatario della sanzione non ne abbia contestato la legittimità, non certo quando egli abbia proposto opposizione in sede giudiziaria.

In questo caso — che corrisponde alla fattispecie esaminata dal rimettente — viene in considerazione il diritto alla tutela giurisdizionale, con riferimento al quale si impone un diverso e più rigoroso bilanciamento delle situazioni sostanziali versate in giudizio e dei contrapposti interessi. E, di certo, esso non è adeguatamente operato da una legge che dall'estinzione della sanzione faccia discendere solo l'estinzione, per cessazione della materia del contendere, del giudizio di impugnazione della sanzione, ma non anche il ripristino della situazione patrimoniale pregiudicata dall'avvenuta sua applicazione.

4.3. — Il diniego del rimborso viola anche il principio di eguaglianza perché — a parità di condizioni in cui versano i lavoratori che abbiano adito il giudice per ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione — la stabilizzazione delle conseguenze patrimoniali negative che la sanzione comporta deriverebbe dalla circostanza, meramente accidentale, che essa sia stata o meno applicata, con trattenuta sulla retribuzione od in altro modo. Analoga disparità sussiste rispetto alle sanzioni per le quali non si ponga un problema di restituzione di somme trattenute, come quelle che non comportino conseguenze economiche (rimprovero, censura) ovvero implicino conseguenze di tipo diverso (sospensione dal servizio e dalla retribuzione).

Del resto, in una similare fattispecie di preclusione *ex lege* del diritto al rimborso, questa Corte (sentenza n. 416 del 2000) ha ritenuto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione una norma che dall'accertamento del diritto del contribuente ad un'agevolazione fiscale faceva derivare solo l'illegittimità dell'atto impositivo, ma escludeva il rimborso dell'imposta pagata.

4.4. — Pertanto, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., del quarto comma dell'impugnato art. 16, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma (che rimanda al primo, e quindi agli artt. 4 e 9 della legge n. 146 del 1990).

5. — Fondata è anche la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 16, nella parte in cui dispone la compensazione delle spese relative ai giudizi di opposizione dichiarati estinti.

In generale, il diritto alla tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito, si estende anche alle spese che devono essere sostenute per agire in giudizio. Di tali spese il legislatore, nell'introdurre fattispecie di estinzione *ex lege* di giudizi in corso, può anche eccezionalmente prevedere la compensazione, in un quadro di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco.

Ma, ancora una volta, tale bilanciamento non è stato effettuato. La rigidità della regola della compensazione sacrifica sempre e comunque il diritto della parte, che abbia fondatamente adito il giudice, di ottenere il rimborso delle spese processuali. Del resto, l'estinzione *ex lege* dei giudizi di opposizione in esame non comporta la necessaria compensazione legale delle spese, essendo invece del tutto compatibile con il criterio (desumibile dalla disciplina ordinaria: artt. 91, 92 del codice di procedura civile), secondo cui le spese, in caso di cessazione della materia del contendere, sono regolate in base alla c.d. soccombenza virtuale, salvo, beninteso, il potere del giudice di disporre la loro compensazione ove discrezionalmente ne ravvisi i presupposti.

Pertanto, se la cessazione della materia del contendere sull'impugnativa di una sanzione ormai estinta per legge giustifica l'estinzione legale del giudizio, da questa non può discendere, con analogha consequenzialità, la compensazione *ex lege* delle spese processuali.

Lo scostamento dal canone ordinario che regola le spese in caso di cessazione della materia del contendere appare ancor meno ragionevole, considerando come il lavoratore che ha impugnato la sanzione non possa rinunciare all'estinzione e insistere per la pronuncia di merito.

Il comma 3 dell'art. 16 è, quindi, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., limitatamente alle parole «con compensazione delle spese».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge 11 aprile 2000, n.83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma;*

b) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n.83, limitatamente alle parole «con compensazione delle spese».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 224

Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Violazione dei principi di terzietà e imparzialità della giurisdizione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di C. S., iscritta al n. 438 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Montepulciano, con ordinanza emessa il 10 maggio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che, avendo contribuito a pronunciare sentenza di condanna di primo grado, si ritrovi, a seguito di successive vicende processuali, a dover riesaminare la medesima fattispecie, sia pure ai ... limitati fini dell'eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

Il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, di aver concorso, quale componente del collegio, alla pronuncia della sentenza di condanna emessa il 26 aprile 1998 dal tribunale di Montepulciano nei confronti dell'imputato C.S. A seguito dell'annullamento della decisione da parte della Corte di appello di Firenze e della conseguente regressione del procedimento, esso rimettente — che aveva nel frattempo assunto le funzioni di giudice delle indagini preliminari nello stesso tribunale — si era peraltro trovato a conoscere nuovamente, in sede di udienza preliminare, dei fatti in precedenza giudicati.

L'«eccezione di incompatibilità» — sollevata per tale ragione dalla difesa dell'imputato — non poteva, tuttavia, secondo il rimettente, essere accolta in base alle norme vigenti, non rientrando la fattispecie in questione fra quelle elencate dall'art. 34 cod. proc. pen.; né, d'altra parte, poteva configurarsi un obbligo di astensione di esso giudice ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen.; e particolarmente della lettera *h*) di tale disposizione, in quanto le «ragioni di convenienza», cui essa ha riguardo, sono, per giurisprudenza consolidata, di natura esclusivamente extraprocessuale.

Ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. contrasterebbe, peraltro, sotto il profilo indicato, con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. L'ipotesi del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza, venga chiamato a riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza preliminare, risulterebbe, infatti,

del tutto analoga a quella — considerata per converso generativa di incompatibilità dalla norma impugnata — del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio, si trovi ad esercitare le proprie funzioni in un diverso grado o nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Anche nella prima evenienza si assisterebbe, per vero, ad una evidente compromissione dell'imparzialità del giudice, a fronte della «forza di prevenzione» esercitata, nella rinnovata fase processuale, dalle valutazioni compiute ai fini della precedente decisione.

Quanto, poi, alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia come dalla sua decisione venga a dipendere «il regolare e imparziale svolgimento dell'udienza preliminare» in corso nel giudizio *a quo*.

2. — È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura erariale sottolinea, in particolare, come questa Corte abbia in più occasioni chiarito che la disciplina delle incompatibilità è volta ad evitare che la valutazione sul merito dell'accusa possa essere, o apparire, pregiudicata da precedenti valutazioni «di merito», onde la «relazione di incompatibilità» costituzionalmente rilevante avrebbe come termine di riferimento esclusivo il «giudizio» vero e proprio, ossia l'accertamento di merito sulla responsabilità dell'imputato. Tale qualifica non spetterebbe, per contro, all'udienza preliminare, in quanto sede di valutazioni meramente «propedeutiche» al giudizio stesso.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Montepulciano dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta, dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio, si trovi, per effetto dell'annullamento della sentenza stessa e della conseguente regressione del processo, a dover riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza preliminare.

Alla radice del quesito di costituzionalità vi è il rilievo del diverso trattamento riservato alla fattispecie in esame rispetto ad ipotesi analoghe, per le quali è invece sancita l'incompatibilità, e particolarmente rispetto a quella del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice negli altri gradi o a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Risulterebbero in tal modo compromessi, oltre al principio di uguaglianza, anche il diritto di difesa e la garanzia del giusto processo, di riflesso al *vulnus* dei principi di terzietà e imparzialità del giudice.

2. — La questione è fondata.

2.1. — La norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità, dettando la regola primaria in tema di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, delinea una incompatibilità di tipo «verticale» — in senso tanto «ascendente» che «discendente» — escludendo segnatamente che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento possa esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ovvero partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.

Alla previsione normativa resta estranea la fattispecie che qui interessa, ossia quella del giudice che, avendo pronunciato o concorso a pronunciare sentenza di primo grado, sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice dell'udienza preliminare nel medesimo processo per effetto di una vicenda regressiva consequenziale all'annullamento della decisione da parte del giudice di appello. L'udienza preliminare non può essere infatti considerata quale «grado diverso» rispetto alla fase del giudizio; né si configura l'ipotesi del «giudizio di rinvio dopo l'annullamento», trattandosi di formula la quale, nel presupporre una separazione tra *iudicium rescindens* e *iudicium rescissorium*, evoca altresì una fase tipica del processo — quella appunto del «giudizio» — dalla quale esula, nella sistematica del codice di rito, l'udienza preliminare.

La fattispecie avuta di mira non rientra neppure nel campo applicativo del comma 2 dello stesso art. 34 cod. proc. pen., il quale stabilisce, bensì, che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, senza tuttavia prevedere l'incompatibilità nell'evenienza specularmente inversa.

Il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilità è d'altro canto di ostacolo all'estensione in via analogica delle disposizioni che le contengono a casi diversi da quelli in esse considerati.

2.2. — Nel valutare la conformità di tale assetto normativo ai parametri costituzionali invocati, va premesso come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzietà e dell'imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla «forza della prevenzione» — ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto — scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda*. Il secondo termine della relazione di incompatibilità costituzionalmente

rilevante, espressivo della sede «pregiudicata» dall'accennato effetto di «condizionamento», è stato identificato nel «giudizio» contenutisticamente inteso, e cioè in ogni sequenza procedimentale — anche diversa dal giudizio dibattimentale — la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività «pregiudicante», implica una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali.

3. — Orbene, a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. L'esigenza di completezza delle indagini preliminari, riaffermata anche di recente da questa Corte (v. sentenza n. 115 del 2001) ed ora significativamente valutabile anche in sede di udienza preliminare, al cui giudice è attribuito il potere di disporre l'integrazione delle indagini stesse (art. 421-*bis* cod. proc. pen.); l'analogo potere di integrazione concernente i mezzi di prova, a fronte del quale il giudice può assumere anche d'ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 cod. proc. pen.); le nuove cadenze delle indagini difensive — introdotte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 — ed il conseguente ampliamento del tema decisorio, non più limitato al materiale raccolto dall'organo dell'accusa: sono tutti elementi di novità che postulano, all'interno della udienza preliminare, da un lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e, dall'altro, un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde — quanto alla determinazione conclusiva — un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di «sommarietà» che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo «stato degli atti».

Accanto a ciò, vengono poi in considerazione i nuovi «contenuti» che, sempre alla stregua degli apporti novellistici, può assumere la decisione con la quale il giudice è chiamato a definire l'udienza preliminare. In base alla nuova formulazione dell'art. 425 cod. proc. pen., infatti, la *regula iuris* posta a fondamento del rinvio a giudizio, si radica — in positivo — sulla sufficienza, non contraddittorietà e, comunque, idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, imponendosi, in caso di diverso apprezzamento, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere. Quest'ultima, a sua volta, può scaturire anche dal riconoscimento di circostanze attenuanti e dalla correlativa applicazione della disciplina di cui all'art. 69 cod. pen., con i riflessi tipici delle statuzioni che incidono sul merito della causa; ed ugualmente sul merito finisce per proiettarsi la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità — ora consentita, quando non ne consegua l'applicazione di una misura di sicurezza —, trattandosi di sentenza che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, postula «il necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto reato» (*cf.* sentenza n. 41 del 1993).

L'alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell'udienza preliminare, riposa, dunque, su una valutazione del merito della accusa ormai non più distinguibile — quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo — da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo «pregiudicanti», ma anche «pregiudicabili», ai fini della sussistenza della incompatibilità.

La conclusione è avvalorata, del resto, dalla previsione del nuovo comma 2-*bis* dell'art. 34 cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il quale — a conferma della particolare cautela che oggi circonda il momento decisionale dell'udienza preliminare, quanto al pericolo della forza pregiudicante di atti compiuti in precedenza — ha sancito l'incompatibilità a tenere l'udienza preliminare nei confronti del giudice che, nel medesimo procedimento, abbia svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari.

4. — Alla luce delle considerazioni che precedono, se è indubbio che la pronuncia di una sentenza di merito, a causa del compimento di una valutazione contenutistica dell'ipotesi di accusa, è attività idonea a pregiudicare il successivo esercizio di analoghe funzioni da parte del medesimo giudice nell'ambito dello stesso processo, deve riconoscersi che tale pregiudizio può in concreto realizzarsi anche quando l'ulteriore attività giurisdizionale cui il giudice è chiamato — nella specie, a seguito di vicenda regressiva — sia costituita dall'udienza preliminare. Anche in tale ipotesi ricorre infatti il pericolo che l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. è finalizzato a rimuovere: vale a dire che le valutazioni demandate al giudice dell'udienza preliminare siano o possano apparire condizionate dalla cosiddetta «forza della prevenzione», e cioè dalla naturale propensione a tenere fermo il giudizio precedentemente espresso in ordine alla medesima *res iudicanda*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0714

N. 225

Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto promosso dalla Camera dei deputati, nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano - Intervento in giudizio del parlamentare imputato in procedimenti penali e destinatario delle ordinanze impugnate - Inammissibilità.

Procedimento penale a carico di un membro della Camera dei deputati - Richiesta di rinvio dell'udienza penale per impedimenti parlamentari dell'imputato - Diniego della rilevanza degli impedimenti adottati, da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano - Affermazione dell'interesse alla speditezza del procedimento giudiziario - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente Camera dei deputati - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento delle ordinanze impugnate.

- Ordinanze del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre 1999.
- Costituzione, artt. 3, 64, 67, 68 e 72.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle ordinanze emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano il 17 e 20 settembre 1999, in due procedimenti penali a carico dell'on. Cesare Previti, e delle successive ordinanze (in particolare di quelle adottate nelle udienze del 22 settembre 1999, 5 ottobre 1999 e 6 ottobre 1999), in quanto non considerano assoluto impedimento il diritto

dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea, promosso con ricorso della Camera dei deputati, notificato il 10 maggio 2000, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica nonché l'atto di intervento dell'on. Cesare Previti;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Camera dei deputati, Stefano Grassi per il Senato della Repubblica e Claudio Chiola per l'on. Cesare Previti.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 19 novembre 1999, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, in ragione e per l'annullamento delle ordinanze in data 17 settembre 1999 (nel procedimento n. 3384/1998 R.G. GIP), 20 settembre 1999 (nel procedimento n. 5634/1997 R.G. GIP), nonché di tutti gli atti consequenziali — impugnati «anche in quanto autonomamente viziati» e in particolare delle conformi decisioni di rigetto di richieste di rinvio avanzate dalla difesa dell'on. Previti adottate nelle udienze del 22 settembre 1999, 5 ottobre 1999 e 6 ottobre 1999 e di tutte le altre decisioni di eguale contenuto che eventualmente nelle more siano state adottate, chiedendo che la Corte statuisca che non spetta all'autorità giudiziaria non considerare assoluto impedimento alla partecipazione del deputato alle udienze penali il diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea.

Nelle menzionate ordinanze, il giudice, dopo aver preso atto dei numerosi rinvii dell'udienza preliminare dovuti (anche) all'impedimento a comparire dell'imputato on. Previti per impegni parlamentari, aveva osservato che la quotidianità dei lavori parlamentari impediva il sollecito svolgimento dell'udienza e, quindi, l'effettività della giurisdizione. Sul rilievo che l'attività parlamentare e quella giurisdizionale hanno pari valore costituzionale (ai sensi dell'art. 67 della Costituzione per la prima e degli artt. 68, 101, 102, 104 e 112 della Costituzione per la seconda), il giudice, dovendo fare applicazione degli artt. 420, 485 e 486 cod. proc. pen., nel riconoscere che la «assoluta impossibilità a comparire» non ricorre solo quando vi sia un «impedimento materiale superiore a qualsiasi sforzo umano o l'impossibilità oggettiva», ma anche quando vi siano norme che identifichino una «priorità di impegni» nei cui confronti l'esercizio della funzione giurisdizionale risulti soccombente, aveva ritenuto, da un lato, che non era possibile distinguere tra i diversi impegni parlamentari per discriminare quelli prevalenti e quelli subvalenti rispetto all'esigenza di celebrare il processo e, dall'altro, che gli impegni parlamentari invocati nella specie non costituivano un impedimento assoluto a comparire in udienza, non integrando una priorità tale da rendere soccombente il principio dell'indefettibilità e dell'effettività della giurisdizione.

La difesa della Camera osserva che, attraverso le ordinanze impuginate, si sarebbe affermato un univoco indirizzo in tema di rilevanza dell'impedimento parlamentare nel procedimento penale, che risulterebbe lesivo delle attribuzioni costituzionali della Camera stessa.

In particolare la Camera — affermata la propria legittimazione attiva al ricorso e quella passiva del giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'udienza preliminare — motiva la sussistenza dell'interesse a ricorrere in relazione alle affermazioni delle ordinanze, le quali negherebbero che l'esigenza di partecipazione alle attività parlamentari, pur in presenza di votazioni in assemblea, giustifichi un rinvio delle udienze, e con ciò determinerebbero il completo sacrificio di uno dei valori costituzionali in campo.

Sull'interesse a ricorrere non inciderebbe il fatto che, nonostante le decisioni di rigetto delle richieste di rinvio, l'on. Previti abbia preso comunque parte alle votazioni. Si tratterebbe difatti di determinazione strettamente personale ed estrinseca del deputato — e quindi di un soggetto estraneo al rapporto tra gli organi in conflitto, — che ha sacrificato il proprio diritto di difesa al diritto-dovere di partecipazione ai lavori parlamentari.

Nel merito, la ricorrente Camera dei deputati chiede che venga considerato, per i suoi componenti, impedimento assoluto a comparire in udienza non già la necessità di partecipare a qualsivoglia attività parlamentare, ma solo la necessità di partecipare a votazioni in assemblea, per le quali non sussisterebbe alcuna possibilità di delega né di spostamento o altro rimedio all'assenza del parlamentare, a differenza di ciò che accadrebbe per altre attività parlamentari.

Ad avviso della ricorrente, il mancato riconoscimento giudiziale dell'assoluto impedimento a comparire all'udienza penale del deputato impegnato in una votazione assembleare, determinando un grave ostacolo alla partecipazione ad essa del deputato, comprimerebbe in primo luogo l'indipendenza e l'autonomia della Camera,

violando gli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione, i quali garantiscono quell'indipendenza e quell'autonomia sia sotto il profilo del potere della Camera di disciplinare con autonomo regolamento la propria organizzazione e il funzionamento dei propri lavori, con particolare riferimento alla funzione legislativa, sia per quanto attiene alla posizione di indipendenza dei singoli membri della Camera, riconosciuta dalla Costituzione quale strumento di garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'istituzione di appartenenza.

Gli atti impugnati porrebbero inoltre a rischio la funzionalità dell'assemblea, compromettendo la formazione dei *quorum* strutturali e funzionali richiesti per la validità delle deliberazioni. La ricorrente denuncia, al riguardo, la violazione dell'art. 64, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce il *quorum* strutturale e quello funzionale per la validità delle deliberazioni della Camera, nonché delle altre norme della Costituzione e di leggi costituzionali (artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma, della Costituzione; artt. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1) che richiedono per talune deliberazioni o votazioni maggioranze speciali, assolute o qualificate. Essendo la partecipazione dei parlamentari alle sedute parlamentari preordinate alle votazioni, nonché alle votazioni medesime, indispensabile, nei termini quantitativi imposti dalla Costituzione, per la validità degli atti deliberativi, ogni impedimento a tale partecipazione si risolverebbe in impedimento alla funzionalità del Parlamento, e dunque nella (pur potenziale) compromissione delle attribuzioni del potere legislativo.

La Camera lamenta inoltre la coartazione (*ab extrinseco*) della libertà di espletamento del mandato parlamentare, denunciando la violazione degli artt. 67 e 68 della Costituzione, anche in riferimento ai parametri sopra invocati. Sulla premessa che le prerogative che la Costituzione riconosce ai singoli deputati non sono loro garanzie personali ma strumenti funzionali all'integrità della posizione costituzionale delle istituzioni di appartenenza, la ricorrente sostiene che, ogni volta che viene leso il libero esercizio del mandato parlamentare, garantito dall'art. 67 della Costituzione in una con l'art. 68, si ledono perciò l'autonomia e l'indipendenza della Camera di appartenenza, che in tanto possono sussistere, in quanto i singoli componenti siano tutelati nella loro libertà di esercitare il mandato parlamentare senza impedimenti. Nella specie, con atti giurisdizionali sarebbe stata incisa la libertà di esercizio del mandato parlamentare del singolo deputato, giacché questi sarebbe stato pesantemente condizionato nella sua scelta di adempiere o meno i doveri (e di esercitare i diritti) del suo ufficio, in presenza della contrapposta esigenza (essa pure costituzionalmente protetta) di esercitare il diritto di difesa. La violazione della libertà del mandato (imputabile alla volontà di un potere esterno a quello legislativo) avrebbe per conseguenza la lesione delle prerogative della Camera dei deputati, alla cui tutela quella libertà è strettamente funzionale, anche considerando che il condizionamento del libero mandato determina un'alterazione profonda del libero giuoco delle maggioranze e delle opposizioni, che si fonda sull'altrettanto libero rapporto delle forze.

Infine, la Camera lamenta l'assenza, negli atti impugnati, di un bilanciamento fra le esigenze di efficienza del processo e quelle dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, con violazione altresì dell'art. 3 della Costituzione e del principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato. Le ordinanze impugnate, pur movendo dall'esatta premessa di un contrasto tra valori costituzionali — la speditezza del processo, da un lato, e la libera esplicazione del mandato parlamentare e la funzionalità delle assemblee rappresentative, dall'altro — avrebbero provveduto in realtà alla salvaguardia d'uno solo di essi, sacrificando integralmente l'altro, mentre il modello disegnato dalla giurisprudenza costituzionale sarebbe diverso, occorrendo, come è stato precisato dalla sentenza n. 379 del 1996 di questa Corte, un «equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione ... e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare ...». Secondo la ricorrente il bilanciamento sarebbe possibile, assegnando all'impedimento parlamentare una funzione giustificativa della modificazione dei tempi della funzione giurisdizionale solo quando è in giuoco la superiore esigenza della validità delle deliberazioni della Camera, che può essere assicurata esclusivamente dal raggiungimento dei *quorum* prescritti dalla Costituzione. Gli atti impugnati, invece, risponderebbero ad una logica opposta, quella del sacrificio integrale dell'autonomia parlamentare e dei valori connessi alla rappresentanza, a totale beneficio di quelli connessi alla giurisdizione.

In senso contrario non potrebbe invocarsi la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 353 del 1996 e n. 10 del 1997) con cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, in nome del principio della funzionalità del processo, norme che consentivano atti che, pur essendo esercizio del diritto di difesa, diventavano in realtà abusivi ed ingiustificati perché miranti al solo scopo di rinviare nel tempo il completamento dell'*iter* processuale; e ciò in quanto nella vicenda da cui è sorto il conflitto il parlamentare non sarebbe *dominus* delle cause di impedimento, che derivano invece dall'oggettiva esistenza di un calendario dei lavori parlamentari ch'egli è tenuto a rispettare e che non ha certo deciso da sé.

Né sarebbe possibile argomentare la superiorità delle esigenze del processo su quelle della funzione parlamentare dall'intervenuta modifica dell'art. 68 della Costituzione: l'eliminazione dell'autorizzazione a procedere, nel determinare il venir meno di un ostacolo al pieno dispiegarsi della funzione giurisdizionale, significa che la mera sottoposizione a procedimento penale non è, di per sé, fonte di alcun impedimento o pregiudizio per il parlamentare e per il rigoroso rispetto dei suoi doveri, ma non proverebbe che si sia voluto tutelare la funzione giurisdizionale a totale scapito di quella rappresentativa.

In conclusione, tra l'ipotesi del sacrificio integrale della giurisdizione e l'ipotesi del sacrificio integrale della rappresentanza vi sarebbe quella intermedia del bilanciamento-contemperamento. La tutela dell'essenza stessa del sistema parlamentare (che sta nella validità delle deliberazioni delle Camere) è possibile senza che per questo si rinunci all'esercizio della giurisdizione, che può (anche sollecitamente) proseguire, con il solo limite (tutt'altro che gravoso) del rispetto dell'attività di votazione in assemblea programmata dalla Camera.

La soluzione di considerare l'impedimento parlamentare assoluto ed insuperabile solo nel caso in cui attenga alla partecipazione a votazioni dell'assemblea, e non anche quando attenga a diverse attività dei deputati, viene fatta derivare dalla ricorrente anche dalla applicazione del principio di leale collaborazione nei rapporti fra poteri dello Stato (sentenze n. 379 del 1992 e n. 403 del 1994). Non tutte le sedute dell'assemblea — ricorda la ricorrente — sono dedicate a votazioni, poiché molte sono destinate ad altre attività (discussione di progetti di legge; dibattiti di vario contenuto; svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, ecc.). La previsione dell'assolutezza dell'impedimento parlamentare in riferimento alle sedute destinate a votazioni non comprometterebbe dunque la funzionalità del processo né lederebbe le prerogative dell'autorità giudiziaria; inoltre rappresenterebbe una soluzione certa, fondata su un criterio automatico ed oggettivo. La soluzione opposta, lasciando al giudice penale il potere discrezionale di valutare, di volta in volta, l'assolutezza dell'impedimento del parlamentare, offrirebbe invece minori garanzie per la certezza non solo della situazione soggettiva del singolo deputato, ma della funzionalità e dell'autonomia della Camera.

2. — Questa Corte, con ordinanza n. 102 del 2000, ha dichiarato ammissibile il predetto conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati, estendendo la notifica del ricorso, oltre che al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, con funzioni di giudice dell'udienza preliminare, anche al Senato della Repubblica, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare.

3. — Il ricorso è stato successivamente notificato e regolarmente depositato con la prova delle avvenute notifiche.

4. — Degli organi ai quali, secondo quanto disposto nell'anzidetta ordinanza, il ricorso per conflitto è stato notificato a cura della Camera, si è costituito innanzi a questa Corte il Senato della Repubblica.

Il Senato, con riserva di illustrazione in successiva memoria, ha concluso chiedendo che la Corte riconosca la fondatezza dei principi affermati nel ricorso della Camera dei deputati in relazione alla considerazione come assoluto impedimento, alla partecipazione di un parlamentare alle udienze penali, del diritto-dovere dello stesso parlamentare di assolvere al proprio mandato partecipando alle sedute dell'organo parlamentare di cui è membro.

5. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto l'on. Cesare Previti, chiedendo che vengano annullate «le impugnate ordinanze del g.u.p. dott. Rossato nelle quali si è apoditticamente imposta la regola della prevalenza delle esigenze processuali sull'esigenza di esercitare le funzioni parlamentari, dettando altresì quale criterio di risoluzione del conflitto quello della cooperazione tra giudice e parlamentare al quale ultimo potrebbe fare carico l'esibizione del calendario dei lavori parlamentari, quale base per il giudice per fissare la scansione temporale delle udienze»; ed in subordine sollecitando la Corte a sollevare dinanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, del d.l. 24 maggio 1999, n. 145, inserito dalla legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234.

6. — In prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Il conflitto sollevato sarebbe attuale e concreto, non ipotetico e astratto. Il fatto che, nella specie, il deputato interessato abbia preso parte alle votazioni fissate in concomitanza con l'udienza, non avrebbe alcun rilievo, perché non eliminerebbe l'oggettiva incertezza circa le condizioni in presenza delle quali gli impegni parlamentari giustificano l'allegazione di un impedimento. Il conflitto — si osserva — serve a ristabilire il corretto ordine delle attribuzioni, al di là della sorte dei singoli atti che lo hanno pregiudicato.

La Camera esclude che con la proposizione del conflitto sia stato censurato un semplice errore *in iudicando*, perché quello che la ricorrente — priva di strumenti processuali ordinari per tutelare le proprie attribuzioni — contesta è la titolarità, in capo al giudice, del potere di negare che l'impegno in votazioni in assemblea sia valida causa di giustificazione dell'assenza, all'udienza penale, del parlamentare interessato, ossia la spettanza, non solo a quel giudice, ma a qualunque giudice, del potere di condizionare il libero esercizio del mandato parlamentare negando che l'impegno in votazioni in assemblea costituisca impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale.

Nel merito, la Camera ribadisce che, ferma la pariordinazione qualitativa di tutte le attività parlamentari, sarebbe necessario considerare assoluto e insuperabile solo l'impedimento derivante dalla partecipazione a votazioni in assemblea, attività tipizzata e specificamente qualificata.

7. — Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Senato della Repubblica articola la propria posizione, aderendo in linea di principio alle censure mosse dalla Camera ai provvedimenti del giudice dell'udienza preliminare di Milano, in particolare insistendo sull'esigenza di coordinamento fra corretto e indipendente esercizio della funzione giurisdizionale e corretto e indipendente esercizio delle funzioni parlamentari, e sul principio di leale collaborazione.

Nel merito, il Senato osserva che la lamentata interferenza con la sfera di autonomia parlamentare garantita dalla Costituzione sussiste ove la statuizione del giudice dell'udienza preliminare si risolva nella perentoria affermazione che il coordinamento tra i valori costituzionali confliggenti non è né necessario né possibile, e quindi nella negazione di ogni possibile esigenza di coordinamento fra i poteri che debbono organizzare l'esercizio delle rispettive funzioni. Premesso che l'autonomia del Parlamento si esprime in modo unitario, rendendo indispensabile la garanzia per i parlamentari di poter essere presenti non solo alle sedute nelle quali siano previste votazioni dell'assemblea, ma anche a tutte le altre attività nelle quali il parlamentare può svolgere il proprio mandato, il Senato ritiene che il non considerare le esigenze di fissazione del calendario delle sedute parlamentari come espressione della posizione di autonomia costituzionale delle Camere abbia inciso sul funzionamento interno degli organi parlamentari, abbia condizionato il libero svolgimento del mandato parlamentare, impedendo all'imputato qualunque possibilità di contemperare l'esercizio del proprio diritto di difesa con l'esercizio delle proprie funzioni parlamentari, e così ostacolato la Camera di cui fa parte l'indagato in relazione alla formazione dei *quorum* strutturali e funzionali dei suoi organi.

Le attribuzioni costituzionali del Parlamento non sono estranee rispetto alle funzioni che il giudice è chiamato a svolgere. Il principio di leale collaborazione — afferma la difesa del Senato richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 231 del 1975, n. 379 del 1992 e n. 403 del 1994) — impone a tutti i poteri dello Stato di svolgere le proprie funzioni valorizzando anche interessi che la Costituzione affida ad altri poteri, nell'esercizio delle autonomie costituzionali loro riconosciute. Il dovere di collaborare lealmente si pone come principio generale cui necessariamente deve ispirarsi l'esercizio di funzioni costituzionalmente riconosciute, tanto più che la flessibilità che discende dall'applicazione del metodo collaborativo non potrebbe certamente condurre a deroghe o impedimenti dell'esercizio di una delle funzioni interferenti e, in specie, della funzione giurisdizionale. Nel caso di specie, è la stessa disciplina del processo penale che, nel consentire di valutare l'assolutezza o meno dell'impedimento a comparire dell'indagato, costituirebbe indicazione positiva nel senso del necessario coordinamento tra l'organo giurisdizionale e l'organo la cui attività può giustificare l'impedimento in questione.

Il giudice aveva la possibilità di utilizzare l'art. 486 cod. proc. pen. come strumento capace di stabilire un coordinamento con le autonomie parlamentari. Invece non ha ritenuto possibile tale coordinamento, basandosi su una semplice valutazione quantitativa del numero dei casi in cui il rinvio dell'attività processuale era già stato accordato. Ciò che viene contestato nel presente conflitto è proprio l'affermazione secondo cui la norma processuale non avrebbe consentito di attivare una forma di collaborazione per evitare la lesione della posizione di autonomia dell'organo parlamentare. Solo in questa parte le ordinanze impugnate sarebbero illegittime sul piano costituzionale; mentre non spetterebbe al Senato sostenere la correttezza o meno della valutazione che in concreto è stata fatta delle istanze di rinvio.

Il ricorso della Camera non mirerebbe alla correzione di un'erronea applicazione da parte del giudice ordinario della norma processuale. In esso infatti non è richiesto un mero controllo sul contenuto dell'attività giurisdizionale, bensì l'accertamento dell'interferenza nelle attribuzioni costituzionali del potere ricorrente.

Né — conclude il Senato — ci sarebbe in tal modo una sovrapposizione con le ulteriori istanze del giudizio comune, sia perché l'organo ricorrente ha a disposizione il solo rimedio del conflitto, sia perché l'atto giurisdizio-

nale è suscettibile di sindacato solo in relazione alle concrete potenzialità lesive di attribuzioni altrui, la lesione operata dal giudice ordinario ben potendo essere sanzionata non necessariamente con l'annullamento dei dispositivi delle ordinanze impugnate dalla Camera dei deputati, ma anche e soltanto con la cancellazione delle argomentazioni e delle affermazioni lesive dell'autonomia degli organi parlamentari.

8. — In prossimità dell'udienza ha depositato una memoria illustrativa anche l'interveniente on. Previti.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato è proposto dalla Camera dei deputati in riferimento ad alcune ordinanze del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Milano, adottate in due diversi procedimenti, che hanno respinto istanze di rinvio dell'udienza motivate da impegni parlamentari di un imputato, membro della Camera stessa. Da tali atti, secondo la ricorrente, emergerebbe un «unitario indirizzo» in tema di rilevanza dell'impedimento parlamentare nel procedimento penale, che sarebbe lesivo delle attribuzioni costituzionali della medesima Camera dei deputati. Lesiva, in particolare, sarebbe l'affermazione secondo cui, pur muovendosi dall'esatta premessa del pari rango costituzionale rivestito dalle esigenze di sollecito svolgimento del giudizio e da quelle del libero e corretto assolvimento delle funzioni delle Camere, si negherebbe poi che le esigenze di partecipazione alle attività parlamentari giustificano il rinvio dell'udienza, con ciò determinando il completo sacrificio di uno degli interessi costituzionali in campo.

L'accennato indirizzo emergente dalle ordinanze del giudice dell'udienza preliminare, secondo la ricorrente, contrasterebbe in particolare, in primo luogo, con le norme costituzionali (artt. 64, 68 e 72 Cost.) le quali garantirebbero l'indipendenza e l'autonomia della Camera sia sotto il profilo del potere di disciplinare la propria organizzazione ed il funzionamento dei propri lavori, sia sotto il profilo della posizione di indipendenza dei singoli membri della Camera. In secondo luogo, essendo la partecipazione dei deputati alle votazioni, nei limiti dei *quorum* strutturali e funzionali stabiliti, requisito per la validità delle deliberazioni parlamentari, gli atti impugnati, ponendo un impedimento a tale partecipazione, comporterebbero un potenziale impedimento alla funzionalità della Camera, in violazione delle norme costituzionali che stabiliscono detto requisito. In terzo luogo essi, condizionando la scelta del deputato, che sarebbe costretto a sacrificare, alternativamente, il suo diritto-dovere di partecipazione all'attività parlamentare o il suo diritto di difesa nel giudizio, violerebbero la libertà del mandato parlamentare (art. 67 della Costituzione), a sua volta funzionale alla tutela delle prerogative della stessa Camera. Infine, gli atti impugnati ometterebbero di realizzare un bilanciamento fra le esigenze di efficienza del processo e quelle di indipendenza, autonomia e funzionalità delle istituzioni parlamentari, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

Il corretto bilanciamento fra le opposte esigenze, con maggiori garanzie anche per la certezza giuridica, si avrebbe invece considerando, per gli imputati membri del Parlamento, impedimento assoluto a comparire in udienza non già la necessità di partecipare a qualsiasi attività parlamentare, bensì solo la necessità di prendere parte a votazioni in assemblea, attività per la quale non sussisterebbe alcuna possibilità di delega né di spostamento, o altro rimedio all'assenza del parlamentare. Ed è questo, appunto, che chiede la ricorrente nelle sue conclusioni: che questa Corte dichiari che non spetta al giudice «stabilire che non costituisce impedimento assoluto della partecipazione del deputato alle udienze penali il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea».

2. — Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile, sciogliendo in tal senso la riserva formulata dalla Corte nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001, l'intervento spiegato in giudizio dal deputato Previti.

Le posizioni giuridiche protette dell'interveniente nella sua qualità di imputato nei procedimenti penali sopra ricordati e di destinatario delle ordinanze impugnate, e i correlati diritti di impugnazione e di difesa, restano sempre suscettibili di essere fatti valere con gli ordinari strumenti processuali: né su di essi potrebbero fondarsi domande proposte con lo strumento del conflitto di attribuzioni, come ritenuto da questa Corte allorché dichiarò *in limine* inammissibili, per questa ragione, due ricorsi per conflitto promossi dallo stesso on. Previti nei confronti del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Milano, in relazione ad asseriti abusi di potere di cui egli

si riteneva vittima (ordinanza n. 101 del 2000). In ogni caso, tali diritti inerenti alla qualità di imputato non sono direttamente coinvolti, né sono suscettibili di essere pregiudicati, nel presente giudizio per conflitto, nel quale la Corte è chiamata esclusivamente a decidere in ordine alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati ad opera delle ordinanze medesime. Pertanto non sussistono le ragioni di salvaguardia del diritto di agire in giudizio che hanno condotto la Corte, in un caso recente, ad ammettere l'intervento, in un conflitto fra Regione e Stato, sorto in relazione ad un atto dell'autorità giudiziaria penale, della parte civile costituita nel relativo procedimento, in quanto l'esito del conflitto era suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune avesse luogo (sentenza n. 76 del 2001).

Nemmeno può ammettersi l'intervento sotto il diverso profilo, ora prospettato dall'on. Previti, che esso sarebbe volto a difendere «l'esercizio delle attribuzioni del singolo parlamentare», attribuzioni le quali fonderebbero un'autonoma legittimazione al conflitto, parallela a quella della Camera, e sarebbero a loro volta pregiudicate dagli atti impugnati. Infatti, anche a volere accedere, in astratto, a tale prospettazione, una domanda rivolta a difendere le attribuzioni rivendicate, avrebbe comunque dovuto essere introdotta — questa sì — attraverso un autonomo ricorso per conflitto fra poteri, non potendosi ammettere la proposizione di un conflitto attraverso la via dell'intervento volontario in altro giudizio, promosso dalla Camera dei deputati per la lamentata lesione delle attribuzioni costituzionali di quest'ultima.

3. — Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di cui appresso.

Si deve premettere che, nella specie, non viene in rilievo una prerogativa o una immunità dei membri del Parlamento, il cui riconoscimento da parte della Costituzione comporti un limite od una deroga rispetto al normale svolgimento della attività giurisdizionale e all'applicazione delle comuni regole sostanziali e processuali che concernono la posizione dell'imputato nel processo penale; né è in discussione quel confine fra area della legalità ordinaria e della giustiziabilità dei diritti, da un lato, e area dell'autonomia dell'ordinamento parlamentare come garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento, dall'altro lato, che in altra occasione ha condotto la Corte ad affermare l'esistenza di limiti all'intervento del potere giudiziario riguardo ad attività e a procedure interamente riconducibili a quell'ordinamento (sentenza n. 379 del 1996).

La posizione dell'imputato, che sia membro del Parlamento, di fronte alla giurisdizione penale — dopo l'abrogazione dell'originario secondo comma dell'art. 68 della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 1993 — non è assistita da speciali garanzie costituzionali diverse da quelle stabilite, sul piano sostanziale, dall'art. 68, primo comma, Cost., attraverso la insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e, sul piano procedimentale, dal secondo e dal terzo comma del medesimo art. 68, che condiziona all'autorizzazione della Camera di appartenenza l'adozione di misure restrittive della libertà personale (nell'accezione di cui all'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione) o della libertà e della segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni (nell'area cioè garantita dall'art. 15 della Costituzione).

Al di fuori di queste tassative ipotesi, trovano applicazione, nei confronti dell'imputato parlamentare, le generali regole del processo, assistite dalle correlative sanzioni, e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali. Fra queste, le regole che sanciscono il diritto dell'imputato di partecipare alle udienze, e la correlativa previsione del rinvio dell'udienza in caso di impossibilità assoluta per l'imputato di essere presente per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (art. 486, commi 1 e 2, cui si richiama a sua volta l'art. 420, comma 4, del codice di procedura penale; e vedi, ora, art. 420-ter e art. 484 del codice di procedura penale).

4. — Non è compito di questa Corte, ma dei competenti organi della giurisdizione, stabilire i corretti criteri interpretativi e applicativi delle regole processuali: nemmeno, quindi, stabilire se e in che limiti gli impedimenti legittimi derivanti non già da materiale impossibilità, ma dalla sussistenza di doveri funzionali relativi ad attività di cui sia titolare l'imputato, rivestano tale carattere di assolutezza da dover essere equiparati, secondo il dettato dell'art. 486 del codice di procedura penale, a cause di forza maggiore.

Nella specie, è peraltro lo stesso giudice autore delle ordinanze impugnate ad affermare espressamente (nell'ordinanza del 17 settembre 1999) che l'impedimento suscettibile di dare luogo ad assoluta impossibilità di comparire può derivare anche «da norme che delineino una priorità di impegni tale da far ritenere soccombente quello derivante dall'esercizio della funzione giurisdizionale». Egli ammette bensì che «all'attività parlamentare sia attribuita speciale rilevanza e il suo esercizio non debba trovare ostacoli»; ma, invocando la «non minore rilevanza» attribuita dalla Costituzione alla attività giurisdizionale, conclude che «la soluzione giuridica» non dovrebbe essere «quella di dare prevalenza all'attività parlamentare a scapito delle esigenze di celebrazione del processo», bensì, al contrario, quella di considerare «prioritario» — s'intende, anche rispetto alle esigenze dell'attività parla-

mentare — il valore dell'effettività della giurisdizione, e pertanto di negare il carattere di assolutezza dell'impedimento dedotto. Ciò dopo che, come ricordano le stesse ordinanze, più volte era stato disposto il rinvio dell'udienza chiesto per impedimento parlamentare dell'imputato, impedimento che dunque era stato, implicitamente, riconosciuto come non solo legittimo, ma assoluto.

È dunque la stessa impostazione data dal giudice alle ordinanze impugnate, anche in relazione ai precedenti, che pone in essere le condizioni da cui origina il presente conflitto, mettendo in rapporto le esigenze costituzionali, rispettivamente, dell'attività parlamentare e di quella giurisdizionale, confliggenti fra di loro. Di ciò, appunto, si duole la ricorrente Camera dei deputati: che il giudice, mettendo a raffronto i due ordini di esigenze, abbia ommesso di contemperarle e abbia dato invece, in concreto, esclusiva prevalenza a quelle del giudizio, sacrificando quelle (pur, in linea di principio, non disconosciute) dell'attività parlamentare. Di qui l'odierno conflitto, nella forma tipica del conflitto da menomazione o da interferenza.

5. — Il quesito cui questa Corte è chiamata a rispondere è dunque se il giudice, nell'esercizio delle attribuzioni che gli sono proprie ai fini della conduzione del procedimento attraverso l'applicazione delle comuni regole processuali, abbia tuttavia leso le attribuzioni costituzionali della Camera ricorrente.

Per risolvere il conflitto, non v'è luogo ad individuare regole speciali, derogatorie del diritto comune: nemmeno, quindi, la regola che la ricorrente vorrebbe invece vedere affermata da questa Corte, secondo cui il solo impedimento derivante dalla necessità per l'imputato membro della Camera di prendere parte a votazioni in assemblea dovrebbe essere riconosciuto senz'altro come assoluto. Regola che, peraltro, pur non essendo priva in sé di una certa razionalità, date le caratteristiche delle votazioni assembleari nel quadro delle attività delle Camere, non solo acquisterebbe pur sempre una impropria valenza derogatoria del diritto comune, ma potrebbe d'altra parte, a sua volta, manifestarsi inadeguata a garantire l'interesse del Parlamento: sia per la netta (e quanto meno discutibile) distinzione che verrebbe così introdotta fra diversi aspetti dell'attività del parlamentare, tutti riconducibili egualmente ai suoi diritti e doveri funzionali; sia per la impossibilità di escludere che l'esigenza di indire votazioni insorga in ogni momento nel corso delle attività delle assemblee parlamentari, indipendentemente dalla preventiva programmazione dei lavori (punto, questo, su cui ha insistito particolarmente la difesa dell'interveniente Senato della Repubblica).

In concreto, nell'applicare, com'era suo compito, le comuni regole processuali sugli impedimenti a comparire, il giudice non poteva però, contraddicendo le proprie stesse premesse circa la parità di rango costituzionale degli interessi confliggenti, e mutando radicalmente indirizzo rispetto alla sua stessa condotta precedente, disconoscere in senso assoluto la rilevanza dell'impedimento in questione, per invocare esclusivamente l'interesse del procedimento giudiziario.

Tale è invece, in sostanza, il contenuto delle ordinanze impugnate. Così facendo, il giudice ha leso le attribuzioni dell'istituzione parlamentare, il cui rispetto esige che ogni altro potere, allorquando agisce nel campo suo proprio e nell'esercizio delle sue competenze, tenga conto non solo delle esigenze della attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell'applicazione delle regole comuni: così, come nella specie, ai fini dell'apprezzamento degli impedimenti invocati per chiedere il rinvio dell'udienza.

Il vizio dei provvedimenti in questione, sotto questo riguardo, è dimostrato, in particolare, dalla circostanza che il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere emanato le due motivate ordinanze (relative a due diversi procedimenti) in data 17 e 20 settembre 1999, ha ripetutamente confermato lo stesso deliberato, senza nuova autonoma motivazione, in occasione di udienze e di istanze di rinvio successive, così mostrando che le sue decisioni non si sono sostanziate in un apprezzamento specifico della situazione, in relazione alle istanze via via presentate, ma sono piuttosto il frutto di una presa di posizione generale, fondata sull'affermata prevalenza delle esigenze del giudizio su quelle dell'attività parlamentare.

6. — Né, d'altra parte, potrebbe dirsi che tale prevalenza dovesse necessariamente discendere, nella specie, dalla necessità di condurre a compimento, in tempi ragionevoli, i procedimenti giudiziari. La ricorrente Camera dei deputati, e per parte sua l'interveniente Senato della Repubblica, sia pure riferendosi alla disciplina, parzialmente differenziata, dei rispettivi regolamenti e alle rispettive prassi, pur esse parzialmente difformi, hanno ampiamente dimostrato che — come d'altronde è noto ed è facilmente accertabile, data la pubblicità degli atti e dei lavori parlamentari — l'attività delle Camere si svolge con ritmi bensì intensi, ma non tali, di per sé, da risultare *a priori* incompatibili con altri impegni dei componenti delle Camere.

È pur vero che, a loro volta, procedimenti giudiziari lunghi e complessi, come quelli da cui trae origine il presente giudizio, debbono — anche in relazione all'interesse, costituzionalmente tutelato, alla durata ragionevole del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) —rispettare esigenze temporali stringenti, specie quando molte siano le parti e molti i possibili impedimenti delle stesse. È anche in relazione a tali esigenze che il legislatore del codice di rito, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha configurato le norme sugli impedimenti dell'imputato.

Ma è altrettanto evidente che, in linea di principio, non sarebbe impossibile adattare i calendari delle udienze, preventivamente stabiliti e discussi con le parti, in modo da tener conto di prospettati impegni parlamentari concomitanti dell'imputato. È ben noto infatti che vi sono giorni della settimana (di massima, almeno il lunedì e il sabato, oltre naturalmente la domenica) e periodi dell'anno in cui non vengono programmate riunioni degli organi parlamentari. Così che udienze preliminari svoltesi (come nella specie) in uno dei procedimenti nel corso di quasi un anno e, nell'altro, nel corso di oltre un anno, con un totale, per ciascuno, di una ventina di convocazioni, sarebbero suscettibili di una organizzazione dei tempi, anche attraverso la consultazione dei calendari parlamentari, tale da evitare, almeno di norma, la concomitanza con i lavori della Camera, e quindi l'insorgere di quelli che lo stesso giudice procedente ha per lungo tempo considerato come impedimenti assoluti alla presenza dell'imputato in udienza, e da ultimo invece ha negato essere tali. Né il giudice ha dimostrato che altra via non vi fosse, per evitare la temuta «situazione di sostanziale stallo» dei procedimenti, se non quella di ignorare sistematicamente, da un certo momento in poi, gli impedimenti parlamentari dell'imputato.

Alla constatazione dell'avvenuta lesione delle attribuzioni della ricorrente, e alla correlativa dichiarazione in ordine a ciò che non spettava al giudice dell'udienza preliminare, consegue necessariamente l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara in accoglimento del ricorso in epigrafe, proposto dalla Camera dei deputati, che non spettava al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, nell'apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti adottati dalla difesa dell'imputato per chiedere il rinvio dell'udienza, affermare che l'interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari, e quindi all'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario; e conseguentemente*

b) *Annula le impugnite ordinanze in data 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre 1999 del predetto giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 226

Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione - Eccepite difetto - Insussistenza.**Rilevanza della questione - Richiesta di riesame, con restituzione degli atti al rimettente - Reiezione.****Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Obbligo scolastico dei portatori di *handicap* - Adempimento fino al compimento del diciottesimo anno di età - Possibilità di frequenza scolastica oltre tale limite di età - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto all'istruzione degli inabili e dei minorati - Non fondatezza della questione.**

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 14, comma 1, lettera *c*); d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 110, comma 2.
- Costituzione, artt. 34 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. *c*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Stiaffini Luca contro il Preside della Scuola Media Statale «Via dei Pensieri» di Livorno ed altri, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Stiaffini Luca nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Fausto Buccellato per Stiaffini Luca e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera *c*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni ove l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età.

Il tribunale rimettente — dopo aver esposto in fatto che il giudizio pendente innanzi a sé ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale il Preside di una scuola media statale ha respinto la domanda di iscrizione alla classe seconda, per l'anno scolastico 1998/1999, di un alunno portatore di handicap, in quanto il mede-

simo aveva già compiuto il diciottesimo anno di età — afferma che le norme che stabiliscono limiti di età all'assolvimento dell'obbligo scolastico presuppongono comunque che l'alunno abbia frequentato per almeno otto anni. In particolare, la disposizione di cui all'art. 14, lettera c), della legge n. 104 del 1992, riprodotta nell'art. 112 *rec-tius*: art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la possibilità per la persona handicappata di realizzare il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; l'art. 110 del detto decreto stabilisce al primo comma che sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età, mentre il successivo art. 112 dispone che è prosciolto da tale obbligo chi non abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

La disciplina relativa all'obbligo scolastico — prosegue il rimettente — trova fondamento nel precetto dell'art. 34 della Costituzione, che garantisce per almeno otto anni l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore, senza porre limiti temporali al suo svolgimento; tale precetto si estende agli inabili e minorati, in forza del disposto di cui all'art. 38 della Costituzione.

Osserva il giudice *a quo* che nella specie il ricorrente ha frequentato la scuola dell'obbligo per complessivi sette anni e che la frequenza per un ulteriore anno sarebbe al medesimo preclusa a causa del raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Ad avviso del tribunale rimettente, le norme che non consentono all'alunno handicappato di assolvere l'obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età, si porrebbero in conflitto con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, i quali non indicano limiti temporali all'assolvimento di tale obbligo e garantiscono comunque che l'istruzione inferiore obbligatoria sia impartita per almeno otto anni.

2. — Si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il ricorrente del giudizio *a quo* concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate, con riserva di ulteriori difese.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa erariale afferma anzitutto che la questione, così come prospettata dal giudice rimettente, non sarebbe rilevante, poiché, in base agli elementi di fatto indicati nell'ordinanza, risulta che il ricorrente avrebbe compiuto il periodo di istruzione di otto anni, essendo stato ammesso alla seconda elementare dopo un anno di apprendimento da privatista.

L'Avvocatura sostiene poi che, a seguito della emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, con la quale è stato elevato l'obbligo di istruzione, dovrebbe disporsi la restituzione degli atti al tribunale rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

La difesa erariale sottolinea come il sistema dettato dalle norme in questione sia coerente e rispettoso dei principi costituzionali. In particolare, in base al dettato costituzionale, deve ritenersi garantito un certo percorso di istruzione, individuato temporalmente in almeno otto anni, ma non può invece considerarsi garantito il risultato scolastico, sì che appaiono pienamente legittime le disposizioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico e al proscioglimento da esso.

Osserva poi l'Avvocatura come i soggetti che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico, senza aver conseguito il diploma, siano titolari non già di un diritto-dovere alla frequenza, bensì di un semplice interesse ad accedere alle strutture scolastiche, cui corrisponde un potere discrezionale di ammissione.

Per gli alunni handicappati, il legislatore ha previsto un sistema più articolato e complesso, nel quale il periodo minimo di istruzione obbligatoria non assume di per sé rilievo ai fini del proscioglimento dall'obbligo scolastico, risultando elevata l'età entro la quale si deve ritenere concluso il periodo di istruzione.

In tal modo, per un verso appaiono soddisfatte le esigenze di apprendimento e di socializzazione, che si realizzano con la frequenza scolastica svincolata dall'obbligo; per altro verso l'apprendimento e l'integrazione scolastica risulterebbero finalizzate all'inserimento dell'handicappato nella società e nel mondo del lavoro.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale per la Toscana dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Appro-

vazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui precludono ai portatori di handicap l'assolvimento dell'obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età.

Ad avviso del tribunale rimettente, le indicate norme si porrebbero in contrasto con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, che garantiscono l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno otto anni, senza porre alcun limite temporale all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. — Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza ovvero disporsi la restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

L'Avvocatura sostiene anzitutto che la questione sarebbe priva di rilevanza, in quanto il ricorrente avrebbe compiuto il periodo di istruzione di otto anni, nel quale deve computarsi anche l'anno di apprendimento in ambito privato.

La tesi non può condividersi, poiché trascura di considerare che le finalità perseguite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 consistono nel promuovere la piena integrazione della persona handicappata in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità, da quello familiare a quello scolastico, lavorativo e sociale, attraverso la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività (art. 1, lettere *a* e *b*). La concreta attuazione di tali finalità comporta la necessità che l'istruzione delle persone handicappate si compia attraverso la frequenza nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la frequenza costituisce infatti lo strumento fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo consistente nello sviluppo delle potenzialità della persona handicappata all'apprendimento, alla comunicazione, alle relazioni e alla socializzazione, come indicato dall'art. 12, comma 3, della legge in esame.

È allora evidente che l'apprendimento in ambito privato o familiare, pur consentendo in via generale l'ammissione ad esami di idoneità per l'accesso alle classi successive, *ex* artt. 147 e 178 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non può tuttavia ritenersi equivalente alla istruzione ricevuta con la frequenza delle classi scolastiche, poiché il diritto all'istruzione delle persone handicappate deve intendersi in senso estensivo, essendo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascun ordine e grado di scuola ma nell'ambito di quelli perseguiti attraverso la integrazione scolastica.

Con la seconda eccezione, l'Avvocatura dello Stato ha sollecitato un provvedimento di restituzione degli atti al giudice *a quo* perché sia nuovamente valutata la rilevanza della questione a seguito della emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione), che ha elevato da otto a dieci anni l'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

Deve anzitutto rilevarsi che gli effetti della norma in questione decorrono dall'anno scolastico successivo a quello per il quale risulta proposta la domanda nel giudizio *a quo* con la conseguenza che la nuova disposizione non può trovare applicazione in tale giudizio; in ogni caso, l'elevamento dell'obbligo scolastico è inidoneo a determinare effetti sulla rilevanza della questione, essendo rimasto invariato il termine entro il quale è consentito il completamento della scuola dell'obbligo agli alunni portatori di handicap.

3. — Nel merito, la questione è infondata.

3.1 — Le norme contenute negli articoli da 109 a 114 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che disciplinano l'istruzione inferiore con disposizioni comuni alla scuola elementare e media, stabiliscono in otto anni la durata dell'istruzione impartita nella scuola elementare e media, individuano nei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età coloro che sono soggetti all'obbligo scolastico, indicano le modalità di adempimento del detto obbligo e i soggetti responsabili dell'adempimento, prescrivendo particolari controlli finalizzati alla verifica dell'adempimento, cui si accompagna la previsione di sanzioni in caso di inosservanza.

Il sistema delineato dalle anzidette norme configura l'istruzione inferiore anche come un dovere, che deve essere assolto nel periodo compreso tra i sei e i quattordici anni di età e dal quale si è prosciolti se al compimento del quindicesimo anno di età non sia stato conseguito il diploma di licenza media ma siano state osservate per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico. Trascorso il periodo durante il quale è obbligatoria la frequenza scolastica, l'istruzione inferiore perde l'originaria configurazione di dovere e il relativo diritto può essere esercitato mediante la frequenza di corsi per adulti, finalizzati al conseguimento della licenza elementare e della licenza media, come previsto dagli artt. 137 e 169 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

3.2 Agli alunni handicappati sono dedicate le norme della Sezione I, del Capo IV, del Titolo VII, della Parte II del decreto in esame, che disciplinano in modo più complesso le modalità con le quali si attua il percorso scolastico dei medesimi. L'aspetto peculiare della disciplina è rappresentato dalla duplicità del profilo che connota

l'istruzione inferiore degli alunni handicappati, in quanto questa è configurata sì come un dovere ma con la garanzia di adempimento attraverso la previsione di specifici diritti che ne consentano l'effettività (articoli da 312 a 325 del decreto legislativo n. 297 del 1994).

Tra le disposizioni volte ad agevolare l'accesso degli alunni handicappati all'istruzione vi è quella che differisce il limite di età entro il quale viene completata la scuola dell'obbligo, consentendo tale completamento anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. La scuola dell'obbligo, che ordinariamente deve essere frequentata e completata tra i sei e i quattordici anni, con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall'art. 112, può essere quindi completata dagli alunni in situazioni di handicap anche sino al compimento del diciottesimo anno di età.

L'anzidetto prolungamento si pone in relazione alla disposizione prevista negli artt. 182, comma 2, e 316, comma 1, lettera c), del decreto in oggetto, la quale, in deroga al principio generale secondo cui una stessa classe può essere frequentata soltanto per due anni, consente agli alunni handicappati una terza «ripetenza» in singole classi.

Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria — quattordici anni — o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo — anche sino ai diciotto anni — (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da trediciquattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti l'integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell'età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo di maturazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 227

Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Controversie in materia di lavoro - Garanzia patrimoniale del credito di lavoro - Azione revocatoria - Ritenuta inapplicabilità del regime di gratuità o di esenzione da imposta e da diritti di qualsiasi natura - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento e incidenza sull'esercizio del diritto di azione e difesa in giudizio - Necessaria interpretazione adeguatrice della norma censurata - Non fondatezza della questione.

- Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Moubarak Brahim e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale di Torino (in composizione monocratica) — nel corso di tre giudizi civili riuniti, proposti da M. B. contro il Ministero delle finanze, in opposizione avverso atti di accertamento di violazioni e di irrogazione delle correlate sanzioni per l'omesso versamento di imposte di bollo in atti giudiziari — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), che ha sostituito l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro), nella parte in cui «esclude, ovvero non contempla» il regime di gratuità e di esenzione, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa, o diritto di qualsiasi specie e natura, per i giudizi aventi ad oggetto azioni surrogatorie (art. 2900 del codice civile)

o revocatorie (art. 2901 del codice civile), nonché per il procedimento di sequestro conservativo funzionale all'esercizio della revocatoria (art. 2905, secondo comma, del codice civile), qualora il loro esperimento avvenga per conservare la garanzia patrimoniale di un credito di lavoro.

Il rimettente dà atto che l'opponente, dopo avere ottenuto dal pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, sentenza di condanna del suo datore di lavoro al pagamento di lire 35.035.286, aveva provveduto ad instaurare nei confronti del medesimo e di altri due soggetti, azione revocatoria *ex* art. 2901 cod. civ., in relazione ad atti di disposizione patrimoniale compiuti in loro favore dal suo datore di lavoro. Rileva, quindi, che l'opponente non aveva assolto l'imposta di bollo nel relativo giudizio e che da ciò erano stati originati gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni oggetto dell'opposizione.

Il rimettente osserva che lo stesso opponente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale e ne fa propri i motivi di non manifesta infondatezza, rilevando che l'esclusione dalle esenzioni e dalla gratuità previste dalla norma impugnata dei giudizi instaurati dal «creditore di lavoro» con le azioni di conservazione della garanzia patrimoniale, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra il creditore costretto da atti di disposizione pregiudizievoli ad esercitare quelle azioni per ottenere la realizzazione del proprio credito ed il creditore che agisca esecutivamente, eventualmente procedendo ad espropriazione immobiliare. La disparità di trattamento sarebbe ingiustificata, data l'omogeneità delle situazioni «sotto il profilo funzionale del ricorso alla tutela giurisdizionale del diritto nascente dal rapporto di lavoro».

Inoltre, la mancata estensione dell'esenzione alle azioni in esame violerebbe anche il diritto di azione e di difesa *ex* art. 24 Cost., «risultando certamente più oneroso e difficile per il lavoratore instaurare un giudizio diretto a ricostituire la garanzia patrimoniale pregiudicata dal proprio debitore».

Quanto alla rilevanza, il rimettente assume che i giudizi non possono essere definiti indipendentemente dalla soluzione della questione «avendo i medesimi ad oggetto l'accertamento della debenza dell'imposta di bollo in un giudizio di revocatoria introdotto per far valere un credito di lavoro».

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

Quanto all'art. 3, le azioni di cui agli artt. 2900, 2901 e 2905 cod. civ. non sarebbero assimilabili ai mezzi esperibili direttamente per l'accertamento e la realizzazione concreta del credito di lavoro. In particolare, sarebbe da escludere l'assimilabilità fra azione revocatoria e azione esecutiva, in quanto la prima dà luogo ad un giudizio trilatero, cui partecipa un terzo estraneo al rapporto di lavoro dal quale nasce il credito. Si giustificerebbe quindi la diversità di trattamento rispetto all'azione esecutiva, «che interessa in via immediata, ed esclusiva, creditore e debitore della retribuzione o di altra prestazione pecuniaria originata dal rapporto di lavoro». Inoltre, mentre il giudizio di cognizione od esecutivo direttamente attinente al credito di lavoro meriterebbe «particolare e distinta attenzione da parte del legislatore, siccome rappresentato da un bene di fondamentale rilievo individuale e sociale» viceversa i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, pur quando fatti valere strumentalmente ad un credito di lavoro, resterebbero rimedi di diritto comune, sottoposti cioè «quanto a presupposti, condizioni, competenza giudiziaria ecc. alla stessa disciplina generale che lo governa senza riguardo alla natura del credito a tutela del quale sia esperito».

Infondata sarebbe anche la lesione dell'art. 24, in quanto il diritto di azione non sarebbe precluso o menomato dalla soggezione al normale regime fiscale degli atti processuali.

Considerato in diritto

1. L'ordinanza in epigrafe dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie», (che ha sostituito l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, sull'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro), nella parte in cui «esclude ovvero non contempla» l'applicabilità del regime di gratuità ed esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa, o diritto di qualsiasi specie e natura,

ai giudizi concernenti azioni surrogatorie o azioni revocatorie o sequestri conservativi a queste ultime funzionali (artt. 2900, 2901, 2905, secondo comma, cod. civ.), promossi per conservare la garanzia patrimoniale di crediti di lavoro.

Secondo l'ordinanza la norma lederebbe:

a) l'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento tra chi agisca in via esecutiva per realizzare un credito di lavoro e chi invece eserciti le azioni indicate per conservare la garanzia patrimoniale dello stesso credito, in quanto solo il primo e non anche il secondo fruirebbe dell'esenzione, pur essendo entrambe le azioni funzionali alla tutela del diritto nascente dal rapporto di lavoro;

b) l'art. 24 Cost., sotto il profilo che la mancata esenzione dei giudizi volti a tutelare la garanzia patrimoniale renderebbe più oneroso l'esercizio del diritto di azione e di difesa in giudizio da parte del creditore di lavoro.

2. — La questione è rilevante solo per l'azione revocatoria, esercitata nel giudizio cui si riferisce l'imposta controversa.

3. — Essa non è fondata, perché la norma impugnata — della quale il rimettente, pur in assenza di «diritto vivente» non ha ricercato un'interpretazione adeguatrice — deve essere interpretata in modo da escludere la prospettata incostituzionalità.

Il primo comma dell'art. 10 dichiara esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, tra gli altri, gli atti relativi alle «controversie individuali di lavoro» (da identificare in quelle di cui all'art. 409 del codice di procedura civile) ed «ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro».

Il secondo comma dispone che «sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa».

L'ultimo comma recita infine che «le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli artt. 618-bis 825 e 826 cod. proc. civ.».

4. — L'art. 10 è suscettibile di interpretazione estensiva — in principio non vietata dal carattere eccezionale delle norme di esenzione, preclusivo solo di quella analogica (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile) — nel senso di ritenere compresi nell'ambito dell'esenzione anche procedimenti non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito di lavoro.

Una diversa lettura dell'art. 10 rivelerebbe del resto una radicale incoerenza interna della norma, fonte di irragionevoli disparità di trattamento, e condurrebbe a negare l'esenzione a una serie di procedimenti non menzionati dal secondo comma, con evidente e irragionevole discriminazione rispetto a quelli esplicitamente esentati. Così non sarebbero esenti l'esecuzione promossa sulla base di verbali di conciliazione sottoscritti nel procedimento avanti al giudice del lavoro (art. 420 cod. proc. civ.), mentre lo è l'esecuzione in virtù di sentenze o ordinanze pronunciate da quel giudice in quel procedimento; l'esecuzione promossa in base a verbali di conciliazione formati avanti agli uffici del lavoro o previsti da contratti collettivi (artt. 410 ss. cod. proc. civ.), mentre lo sono gli atti dei procedimenti conclusi da quei verbali; e ancora l'esecuzione iniziata in base a titolo esecutivo stragiudiziale (art. 474, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ.) che accerti crediti di lavoro, mentre lo è l'opposizione all'esecuzione promossa sulla base dello stesso titolo (e quella avverso i relativi atti esecutivi).

5. — In siffatto quadro si colloca il problema del riconoscimento o meno dell'esenzione all'azione revocatoria proposta dal creditore di lavoro, per assicurare la garanzia patrimoniale del proprio credito.

Tale azione — ma il problema interpretativo è comune alla surrogatoria ed al sequestro *ex art. 2905*, secondo comma, cod. civ. — mira evidentemente a tutelare, sia pure con modalità peculiari, lo stesso credito nascente dal rapporto di lavoro che la norma impugnata ritiene di esentare dal normale trattamento tributario, per agevolare il ricorso del creditore alla tutela giurisdizionale.

Il rilievo vale da solo ad escludere la ragionevolezza di eventuali disparità di trattamento.

Soccorre poi l'argomento che — dopo il positivo esperimento dell'azione revocatoria — la successiva espropriazione contro il terzo proprietario, acquirente in virtù dell'atto revocato, avviene pur sempre in base al titolo esecutivo ottenuto nella controversia di lavoro, e quindi sicuramente si avvale dell'esenzione.

Ne risulta quindi confermata l'irrazionalità di un ipotetico sistema che — pur riconoscendo l'esenzione alla fase cognitiva che conduce al titolo esecutivo contro il debitore, ed alla fase esecutiva contro il terzo dopo l'esito vittorioso della revocatoria — la negasse invece all'eventuale fase intermedia, da questa rappresentata, volta ad assicurare l'esercizio del diritto riconosciuto in un giudizio esente da imposte, in vista di una successiva esecuzione parimenti esentata.

L'irragionevolezza è ulteriormente avvalorata dalla sicura spettanza dell'esenzione alla revocatoria che il creditore di lavoro proponga contestualmente all'azione per l'accertamento del credito. Il terzo comma dell'art. 40 cod. proc. civ. impone infatti la trattazione congiunta delle due cause (con il rito del lavoro), e l'unità del giudizio comporta l'esenzione per entrambe le azioni.

6. — Non rileva invece, ai fini dell'esenzione, che l'azione revocatoria a tutela di un credito di lavoro — se esercitata separatamente dall'azione relativa a quel credito — non rientri nella competenza del giudice del lavoro, né sia soggetta al rito speciale.

Invero l'esenzione si coordina alla situazione sostanziale dedotta in giudizio e non al rito. Ne è prova la sua applicazione a procedimenti di sicuro estranei al rito del lavoro, come le opposizioni in tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare e i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo *ex art.* 548 cod. proc. civ., certamente esentati dal secondo comma della norma impugnata, in quanto rispettivamente inquadrabili nel «recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento» e nell'esecuzione in genere.

7. — Interpretata nel senso che l'esenzione si applica anche all'azione revocatoria esercitata per conservare la garanzia patrimoniale del credito di lavoro, la norma impugnata si sottrae alle prospettate censure di incostituzionalità, e la relativa questione — alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte — deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), sollevata dal tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 228

Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Privilegio dei crediti di lavoro - Ritenuta natura non privilegiata del credito del dirigente (indennità supplementare) per licenziamento ingiustificato - Prospettata disparità di trattamento, priva di giustificazione, rispetto al credito spettante al lavoratore subordinato a titolo di risarcimento per licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 2751-*bis*, numero 1).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis* numero 1), del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 2000 dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento civile vertente tra la Zenith S.r.l. in concordato preventivo e G. F., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso del giudizio civile promosso dalla Zenith S.r.l., in fase di concordato preventivo, nei confronti del dirigente industriale G. F., il tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-*bis* numero 1), del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Premette in punto di fatto il giudice *a quo* che il dirigente convenuto ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza, confermata in appello, in base alla quale la società Zenith è stata condannata a corrispondergli l'indennità supplementare prevista dal vigente contratto collettivo di settore per il caso di licenziamento ingiustificato. Ammessa in un secondo momento alla procedura di concordato preventivo, la medesima società ha promosso il giudizio per sentir dichiarare che il credito del predetto dirigente ha natura chirografaria, non potendo rientrare nel gruppo dei crediti privilegiati di cui alla norma oggi impugnata.

Ciò posto il giudice rimettente, dopo aver affermato che le norme attributive di un privilegio, in quanto derogatorie rispetto alla regola generale di cui all'art. 2741 cod. civ., non sono suscettibili di interpretazione analogica, ritiene che il credito vantato dal dirigente a titolo di indennità supplementare per licenziamento ingiustificato non possa rientrare in alcuna delle ipotesi di cui al numero 1) dell'art. 2751-*bis* del codice civile.

Non può ritenersi, infatti, assimilabile alle «indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro», poiché con tale espressione il legislatore ha inteso riferirsi alle indennità che si collegano «con carattere di normalità» a tale cessazione, mentre l'indennità supplementare in questione è riconducibile ad un'accertata illegittimità del comportamento del datore.

Allo stesso modo, però, il divieto di interpretazione analogica della norma impugnata impedisce di ricomprendere la predetta indennità nella categoria dei crediti «per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile». Il dato testuale in questione, infatti, ripete la terminologia usata nell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e nella legge 15 luglio 1966, n. 604, richiamando tutte le garanzie normative relative al licenziamento dei lavoratori, le quali non sono applicabili al licenziamento dei dirigenti. Per questi ultimi, infatti, la Corte di cassazione ha escluso, in numerose pronunce, che il concetto di «giustificatezza del licenziamento» sia assimilabile a quello di «giusta causa» o di «giustificato motivo».

Ritenendo, dunque, che l'indennità in questione non possa rientrare in alcuna delle ipotesi di credito privilegiato previste dalla norma impugnata, il tribunale di Milano ravvisa in siffatta esclusione una violazione del principio di eguaglianza, tale da determinare una disparità di trattamento tra crediti sostanzialmente omogenei. Il dirigente, infatti, estraneo ai meccanismi di tutela reale del posto di lavoro, gode di un credito risarcitorio assimilabile a quello previsto per i lavoratori dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 Stat. lav., in relazione al quale la collocazione chirografaria si traduce in un «drastico ridimensionamento della probabilità che, in tutte le situazioni in cui si abbia una pluralità di creditori concorrenti, il diritto trovi effettiva soddisfazione». D'altra parte, anche per il dirigente la perdita del posto di lavoro costituisce spesso fonte di gravi problemi, sicché la denunciata disparità creata dalla norma impugnata esige un intervento correttivo da parte della Corte costituzionale.

Il tribunale di Milano, pertanto, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero 1), cod. civ., nella parte in cui non riconosce natura privilegiata anche al credito del dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva.

2.— È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la prospettata questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Osserva la difesa erariale che in materia di privilegi l'eventuale violazione del principio costituzionale di eguaglianza va accertata tenendo presente che detta causa di prelazione costituisce una deroga alla parità di posizione tra i creditori, sicché la Corte è chiamata soltanto a verificare l'omogeneità dei crediti ammessi a tale beneficio.

Nel caso in esame, il privilegio riconosciuto dalla norma impugnata ai crediti di lavoro trova il proprio razionale fondamento nella posizione di tradizionale debolezza del lavoratore, che non ha riscontro in quella del dirigente.

Per quest'ultimo, infatti, il vincolo di subordinazione assume connotati del tutto peculiari, tanto che la giurisprudenza è concorde nell'escludere che al licenziamento del dirigente si applichino le norme sulla giusta causa e sul giustificato motivo. La radicale diversità, oggettivamente esistente, tra dirigente e semplice lavoratore subordinato fa sì che l'attribuzione del privilegio ai soli crediti del secondo abbia un fondamento di sicura razionalità, sicché non può essere invocata alcuna violazione del principio di eguaglianza.

Considerato in diritto

1.— Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero 1), del codice civile, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non riconosce natura privilegiata anche al credito del dirigente conseguente ad un licenziamento ingiustificato ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva.

In particolare il rimettente, muovendo dalla premessa per cui detto credito (nella specie, a titolo di indennità supplementare prevista dal contratto collettivo per licenziamento ingiustificato) non rientra in alcuna delle ipotesi regolate dalla norma impugnata, ritiene irrazionale siffatta esclusione per la diversità di trattamento rispetto al credito riconosciuto al lavoratore subordinato a titolo di risarcimento danni per licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

2.— La questione è infondata, essendo erroneo il presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente.

È indubbio che il dirigente rientri, per espressa previsione dell'art. 2095 cod. civ., nella categoria dei prestatori di lavoro subordinato, nel cui ambito, peraltro, egli si caratterizza per alcune significative diversità rispetto alle altre figure dei quadri, impiegati ed operai. Tale rilievo è così evidente che lo stesso legislatore, nel dettare la normativa sui licenziamenti individuali, ha espressamente escluso che al dirigente si applichino le norme della legge 15 luglio 1966, n. 604, relative alla giusta causa ed al giustificato motivo di licenziamento (v. art. 10 della

legge ora citata); esclusione della cui legittimità costituzionale questa Corte si è già occupata, pervenendo sempre a pronunce di rigetto delle relative questioni (v. sentenze n. 309 del 1992 e n. 121 del 1972, nonché ordinanza n. 404 del 1992).

Sotto quest'aspetto, quindi, è corretto il richiamo fatto dal tribunale di Milano al costante orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito, in base al quale il licenziamento del dirigente non è da considerarsi alla stregua di quello degli altri lavoratori subordinati, pur non potendo rientrare nell'area della completa discrezionalità dell'imprenditore.

Tuttavia il rimettente non perviene alla corretta conclusione in ordine alla possibilità di ricomprendere nel privilegio generale di cui all'art. 2751-bis cod. civ. anche le somme spettanti al dirigente a titolo di indennità supplementare per licenziamento ingiustificato.

Il fatto che le norme escludano tale figura di lavoratore subordinato dal regime generale dei licenziamenti, non comporta automaticamente che siffatta diversità sia estensibile anche ad altri settori del sistema, ove manchi un'espressa previsione in tal senso. Appare arbitrario, in altre parole, ritenere — come fa il giudice *a quo* — che il credito del dirigente per licenziamento ingiustificato non possa rientrare in alcuna delle ipotesi previste dalla norma impugnata.

È ben vero che le cause di privilegio previste dalla legge sono tassative, ma nel caso specifico non si tratta di creare in via interpretativa una nuova figura di privilegio, perché l'ampiezza della formula usata dal legislatore («tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro») è tale da non essere di ostacolo — tanto più in assenza di un contrario diritto vivente — ad una lettura che ricomprenda in simile ipotesi anche il credito del dirigente per indennità supplementare conseguente ad ingiustificato licenziamento. Riferire l'espressione normativa ora richiamata non — come dice la legge — a «tutte le indennità» conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, ma, secondo il rimettente, solo a quelle «con carattere di normalità», si risolverebbe in un'indebita restrizione, che potrebbe condurre, peraltro, a trattamenti differenziati di situazioni sostanzialmente coincidenti e richiedenti, perciò, una *ratio legis* comune.

Ne consegue, dunque, l'infondatezza della prospettata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis; numero 1), del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 229

Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Ordinamento degli enti locali - Competenza legislativa esclusiva della Regione - Soppressione delle comunità montane e trasferimento delle loro funzioni ad altri enti da individuare con successiva legge regionale - Ricorso governativo avverso la legge regionale - Ritenuto esercizio indebito della potestà regionale, sul presupposto della natura di elementi costitutivi necessari delle comunità soppresse, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 1° febbraio 2000.
- Costituzione, artt. 5 e 128; statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6 e 59; legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, art. 5.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 febbraio 2000, depositato in cancelleria il 3 marzo 2000 e iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della delibera legislativa n. 86-ter (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), riapprovata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia nella seduta del 1° febbraio 2000.

2. — La disposizione impugnata prevede, al comma 1, che, a partire dal 1° luglio 2000, le comunità montane disciplinate dalle vigenti leggi regionali del Friuli-Venezia Giulia siano soppresse, e che le loro funzioni vengano trasferite ad altri enti, che avrebbero dovuto essere individuati con legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000, la quale avrebbe dovuto disciplinare anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le comunità montane e gli enti interessati, oltre a disporre l'assegnazione del personale. Al comma 2 si prevede che

il Presidente della giunta regionale, dietro deliberazione della stessa, nomina un commissario liquidatore per ciascuna comunità montana, su proposta dei sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive comunità, formulata in una assemblea appositamente convocata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

3. — Il Governo lamenta la violazione, da parte dell'art. 2 della citata delibera legislativa:

a) degli artt. 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige);

b) degli artt. 5 e 128 della Costituzione;

c) dell'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni); d) dei principi di riforma economico-sociale e delle norme fondamentali espressi dagli artt. 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificati dall'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142).

3.1. — Osserva il ricorrente che l'art. 5 della citata legge costituzionale n. 2 del 1993 ha introdotto, all'art. 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, un numero *1-bis* che attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».

Tale potestà non si estenderebbe però fino a includere la disciplina delle comunità montane, perché la suddetta disposizione deve essere letta congiuntamente all'art. 58 (*rectius* 59) e all'art. 5 dello statuto. La prima delle norme richiamate, nell'elencare gli «enti locali», non indica le comunità montane: la potestà legislativa di ordinamento degli enti locali, attribuita in via esclusiva alla Regione, non comprenderebbe pertanto la disciplina degli enti che non siano espressamente indicati. Inoltre, l'art. 5 dello statuto, nella elencazione delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa concorrente, fa riferimento a «Enti di carattere locale o regionale» diversi dal comune e dalla provincia, e anche tale formulazione porterebbe a escludere che la previsione dell'art. 4 sia da intendere come comprensiva di tutti gli enti locali. Neppure — afferma il ricorrente — potrebbe essere invocata a sostegno della scelta operata dal legislatore regionale la definizione delle comunità montane, fornita dall'art. 28 della legge n. 142 del 1990, quali «enti locali ... costituiti tra comuni», posto che tale legge non ha rango costituzionale.

La potestà di «ordinamento» degli enti locali, anche qualora fosse accolta un'interpretazione estensiva dell'art. 4 dello statuto, non potrebbe comunque spingersi sino ad ammettere la soppressione degli stessi, cosicché sarebbe ammissibile solo un intervento legislativo regionale inteso ad ampliare o a ridefinire le competenze della comunità montana.

3.2. — A differenza della disciplina delle province e dei comuni, attribuita in via esclusiva al legislatore regionale sulla base degli artt. 4 e 59 dello statuto, la regolamentazione delle comunità montane, non espressamente considerate in tali disposizioni, sarebbe ammessa — prosegue il ricorrente — solo nei limiti dell'art. 6 dello statuto (che conferisce alla Regione potestà legislativa integrativa ed attuativa, tra le altre, nelle materie «per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà»), integrato nel caso di specie dalle previsioni dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'art. 7 della legge n. 265 del 1999.

Gli artt. 28 e 29 della legge di ordinamento delle autonomie locali riconoscono infatti nella comunità montana un ente locale dotato di autonomia, sia individuandola quale destinataria diretta di «interventi speciali per la montagna» disposti dall'Unione europea e dalle leggi statali, sia attribuendole la competenza ad indicare «gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico» definiti anche dall'Unione europea e dallo Stato, che concorrono finanziariamente alla loro realizzazione; su tale quadro normativo è intervenuto l'art. 7 della legge n. 265 del 1999 rafforzando, ad avviso del ricorrente, le comunità montane, mediante l'attribuzione ad esse di funzioni proprie, distinte da quelle dei comuni.

In questo contesto alle regioni sarebbe riconosciuta dal legislatore statale non la potestà di sopprimere tali enti bensì la competenza a dettare per essi una disciplina positiva, mediante l'introduzione di regole di dettaglio negli ambiti elencati al comma 4 dell'art. 28 (modalità di approvazione dello statuto, procedure di concertazione, disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali, criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea, ed infine rapporti con gli altri enti operanti nel territorio), oltre a quelli diffusamente richiamati negli altri commi dello stesso articolo.

Sia la legge n. 142 del 1990 che la legge n. 265 del 1999, conclude il ricorrente, conterrebbero una puntuale indicazione di principi relativi alla istituzione ed alle funzioni delle comunità montane, principi ai quali la potestà legislativa della Regione deve conformarsi, restando perciò escluso che essa «possa sopprimere con disposizione generale tutte le comunità montane operanti nel suo ambito territoriale».

4. — Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta regionale, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

4.1. — La difesa della Regione valuta in primo luogo la condizione che ritiene preliminare rispetto alla definizione della questione di legittimità costituzionale: l'ampiezza della potestà legislativa regionale in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», quale risulta dall'art. 4, numero 1-bis dello statuto speciale.

Sarebbero prive di fondamento giuridico le affermazioni del ricorrente, secondo le quali la potestà legislativa in tal modo conferita per un verso non comprenderebbe le comunità montane, per l'altro — pur essendo espressamente disposta da una fonte di rango costituzionale — vedrebbe definiti i propri contenuti e i propri limiti ad opera di una legge ordinaria. Al contrario, rileva la Regione, la potestà legislativa di cui all'art. 4, numero 1-bis dello statuto speciale, è da ritenersi «testualmente e chiaramente riferita a tutti gli enti locali esistenti sul territorio regionale», per cui la prospettazione che si ricava dal ricorso statale sarebbe «palesamente lesiva» dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Tale tentativo di «sottovalutazione» della competenza legislativa regionale risulterebbe anche dal collegamento, proposto dal Governo, tra il citato art. 4, numero 1-bis e gli artt. 5 e 59, disposizioni queste che risulterebbero estranee, per il loro contenuto, alla questione di legittimità costituzionale.

4.2. — La Regione richiama poi la sentenza n. 415 del 1994 della Corte costituzionale, sostenendo che in essa è stata chiarita la portata innovativa della legge costituzionale n. 2 del 1993, la quale «disegna il quadro delle competenze delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali», conferendo loro una potestà legislativa con «carattere di esclusività». La modifica dello statuto richiederebbe all'interprete una lettura del quadro normativo di riferimento tale da renderlo coerente con la disposizione (l'art. 4, numero 1-bis dello statuto) che attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia.

Seguendo tale linea interpretativa, la tesi della piena competenza legislativa risulterebbe confermata anche dal decreto legislativo n. 9 del 1997 che, imponendo alla Regione il rispetto degli artt. 5 e 128 della Costituzione, rende «identica» la potestà legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali a quella del legislatore statale, in quanto entrambe sarebbero assoggettate ai medesimi vincoli e principi, stabiliti a livello costituzionale.

Ad analoghe conclusioni condurrebbe l'esame comparativo delle disposizioni in materia contenute negli altri statuti speciali, considerato che la legge costituzionale n. 2 del 1993 — nell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale — privilegia il criterio di maggiore ampiezza delle attribuzioni e di sostanziale uniformità di disciplina nelle regioni a statuto speciale.

4.3. — La Regione resistente ritiene inoltre non condivisibile la prospettazione, svolta dal Governo, dell'esistenza di vincoli alla potestà legislativa regionale derivanti dalla legislazione statale in materia di enti locali, che conterrebbe norme fondamentali e principi di riforma economico-sociale relativi anche alle comunità montane. Queste, al contrario, non sono in alcun modo previste né disciplinate dalla Costituzione, trovando una definizione espressa solo agli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990: si tratta perciò di enti non obbligatori, la cui esistenza non può essere ricondotta né ad un principio generale dell'ordinamento giuridico né a norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Pertanto la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della potestà di ordinamento degli enti locali, sarebbe vincolata unicamente dalla tipologia espressamente prevista dalla Costituzione (art. 114); inoltre la stessa legislazione statale che ad avviso del ricorrente porrebbe norme di principio inderogabili dalla legislazione regionale, indica, come forme necessarie di ordinamento delle comunità locali, soltanto i comuni e le province (art. 2 della legge n. 142 del 1990): le comunità montane sarebbero perciò soltanto un «possibile strumento ordinamentale ed organizzativo per la valorizzazione delle zone montane». Neppure sarebbe possibile ricavare

dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), un argomento nel senso della necessità dell'istituto in esame, ove si consideri che questa legge (all'art. 1) richiama le comunità montane in un contesto di generica definizione dell'ente locale.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa della Regione richiama l'art. 2 del decreto legislativo n. 9 del 1997, che attribuirebbe alle regioni il più ampio potere di allocare le funzioni pubbliche agli enti locali nel territorio regionale, mentre l'analogo potere riservato allo Stato (art. 4) avrebbe carattere eccezionale, perché risponderebbe a interessi nazionali e dunque non potrebbe «che riguardare enti locali "obbligatori e necessari" dell'ordinamento della Repubblica».

I richiami contenuti nel ricorso a disposizioni dello statuto sarebbero perciò impropri, dovendosi leggere, interpretare ed applicare tali disposizioni alla luce della sostanziale modifica introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1993. In tale prospettiva, l'art. 59 dello statuto non potrebbe essere interpretato come strumento di limitazione degli aspetti ordinamentali e funzionali degli enti locali non espressamente definiti dalla Costituzione, trattandosi invece di una disposizione che si limita a precisare la natura giuridica dei comuni e delle province.

4.4. — Sarebbero inoltre infondate le argomentazioni poste dal ricorrente a sostegno della natura obbligatoria delle comunità montane. La legge n. 265 del 1999, modificando l'art. 28, comma 3, della legge n. 142 del 1990, ne avrebbe infatti delegificato l'istituzione, prevedendo una riserva di legge regionale solo per l'individuazione degli ambiti e delle zone omogenee; la stessa esistenza delle comunità montane sarebbe divenuta meramente eventuale, poiché la citata legge (art. 28, comma 6) consente la fusione dei comuni montani il cui territorio coincide con quello di una comunità montana, prevedendo in tal caso lo scioglimento della comunità contestualmente all'istituzione del nuovo comune e l'assegnazione a quest'ultimo delle funzioni e delle risorse attribuite alla comunità montana in base a norme dell'Unione europea, statali e regionali. In definitiva, la valorizzazione dei territori montani perseguita dall'art. 7 della legge n. 265 del 1999 non si traduce affatto, secondo la Regione, nella obbligatorietà della comunità montana.

Neppure varrebbe, a dimostrare la natura obbligatoria di tali istituti, la circostanza che di essi si avvalgono lo Stato e l'Unione europea per il perseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico o per la realizzazione di programmi di intervento: sarebbe «del tutto pacifico ed incontestabile» che il raggiungimento di tali obiettivi non è ostacolato in ambito regionale dall'inesistenza delle comunità montane. Lo stesso art. 28, comma 3, nella parte in cui dispone il trasferimento delle funzioni e delle risorse dalla disciolta comunità montana al comune istituito per fusione, non esclude che lo Stato e l'Unione europea possano avvalersi di altri soggetti, al pari di quanto avviene attualmente per le comunità montane.

5. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale rileva che non risulta essere stata approvata nel termine previsto dalla delibera impugnata (29 febbraio 2000) la legge regionale che avrebbe dovuto indicare gli enti destinatari delle funzioni delle comunità montane, né risulta «che la Regione abbia sinora ridisciplinato organicamente la materia». La legge impugnata, determinando una successione nel tempo tra la soppressione delle comunità montane e il trasferimento ad altri enti delle loro funzioni, produrrebbe incertezze riguardo alla normativa applicabile e l'eventualità di un blocco dell'attività amministrativa: la proposizione del ricorso da parte del Governo avrebbe «in pratica, evitato una pregiudizievole prolungata incertezza e precarie gestioni commissariali».

6. — Anche la Regione ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce le considerazioni svolte nell'atto di costituzione, in particolar modo soffermandosi sull'inesistenza di un principio di riforma economico-sociale che, vincolando la potestà legislativa regionale, imponga la necessaria istituzione delle comunità montane.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorre contro l'art. 2 della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata il 29 luglio 1999 e riapprovata dal Consiglio regionale sul rinvio del Governo il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna).

L'impugnato art. 2 dispone, al comma 1, che «le comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, con decorrenza dal 1° luglio 2000. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale». Nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo si prevede la nomina di un commissario liquidatore per ciascuna comunità montana e si disciplinano le procedure relative.

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale della Regione (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2); con gli artt. 5 e 128 della Costituzione; con l'art. 2 del decreto legislativo di attuazione 2 gennaio 1997, n. 9, e con i principi di riforma economico-sociale e con le norme fondamentali contenuti negli artt. 28 (come sostituito dall'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265) e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [ora artt. 27 e 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)].

2. — La questione non è fondata.

2.1. — L'art. 4, numero 1-*bis* dello statuto speciale prevede la competenza legislativa della Regione in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», da esercitarsi, secondo l'*incipit* del medesimo articolo, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni».

Il numero 1-*bis* dell'art. 4 è stato introdotto dall'art. 5 della legge costituzionale n. 2 del 1993 (Modifiche ed integrazioni degli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), una legge che «disegna il quadro delle competenze delle regioni ad autonomia speciale (eccezione fatta per la Sicilia) in materia di enti locali, privilegiando il criterio di maggiore ampiezza e di sostanziale uniformità laddove era in precedenza vigente una disciplina piuttosto riduttiva ed eterogenea» (sentenza n. 415 del 1994). Da tale legge, «la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento di enti locali acquista il carattere di esclusività e viene ad essere definita con formula identica in tutti gli statuti speciali», con ciò rimuovendo, secondo una delle finalità dell'intervento del legislatore costituzionale, «l'originaria diversità di regime giuridico delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali» (citata sentenza n. 415 del 1994): affermazione che abbraccia tutte le regioni ad autonomia speciale e che si comprende considerando che la Regione siciliana già era dotata di una «competenza esclusiva» nella stessa materia, a norma dell'art. 15, terzo comma, dello statuto, pur con le particolarità derivanti dalla disciplina delle «province siciliane», configurate come liberi consorzi comunali.

In attuazione della nuova previsione statutaria, dopo e in conseguenza dell'innovazione introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 1993, è stato emanato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni). L'art. 2 di tale decreto stabilisce che «la regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali».

Secondo la più recente disciplina in materia [art. 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)], le comunità montane sono «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani». Esse rappresentano un caso speciale di «unioni di comuni» (art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000), create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, «funzioni proprie», «funzioni conferite» e funzioni comunali. Nella successione della disciplina legislativa in materia, è rimasta ferma l'originaria configurazione delle comunità montane quali enti locali, proiezioni dei comuni che a esse fanno capo, già risultante, nell'essenziale, dall'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), confermata e precisata dalla legislazione successiva, in particolare dall'art. 28 della legge n. 142 del 1990, nella sua versione originaria e in quella modificata dalla legge n. 265 del 1999 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142).

Da questa loro configurazione deriva un duplice corollario. In primo luogo, le comunità montane entrano nel novero degli «enti locali», precisamente quali «altri enti locali» a norma degli artt. 118, primo e terzo comma, e 130, primo comma, della Costituzione. Esse, secondo la legislazione statale, insieme ai comuni e alle province sono destinatarie della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative che non ne richiedono l'esercizio a livello regionale (art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari, quali sono — secondo gli artt. 114 e 128 della Costituzione e 59, primo comma, dello statuto speciale della

Regione Friuli-Venezia Giulia — soltanto le province e i comuni. In secondo luogo, «enti locali» di tale natura, costituiti a partire dalle autonomie comunali per l'esercizio di funzioni comuni, costituiscono essi stessi strumenti organizzativi del sistema delle autonomie locali. Onde, in breve, si può dire trattarsi di «ordinamento» di enti locali tramite enti locali.

Data dunque questa qualificazione delle comunità montane, la potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia non deve ritenersi fondata né sull'art. 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000 — disposizione che prevede la disciplina legislativa regionale su diversi aspetti particolari di organizzazione delle comunità stesse ma che, anche per l'espressa previsione dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non si applica alle regioni a statuto speciale, se incompatibile con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione — né sull'art. 6, numero 3), dello statuto — norma che attribuisce alla Regione la facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, tramite norme di integrazione e di attuazione nelle materie indicate da queste ultime leggi — bensì direttamente sull'art. 4, numero 1-*bis* dello statuto speciale il quale per l'appunto indica, tra le competenze legislative «esclusive» della Regione, l'«ordinamento degli enti locali».

2.2. — Privata di pregio è l'argomentazione del ricorrente che, dal citato art. 59 dello statuto («Le Province ed i comuni della Regione sono enti autonomi»), vorrebbe inferire una ricostruzione restrittiva della competenza legislativa regionale indicata nell'art. 4, numero 1-*bis* dello statuto stesso, tale da escludere dagli «enti locali» ivi menzionati tutti gli enti diversi dalle province e dai comuni, cioè, per quanto riguarda la presente questione di costituzionalità, le comunità montane. Con questa affermazione viene ignorata non solo la natura di tali comunità ma anche l'esistenza, tanto nelle regioni ad autonomia comune quanto in quelle a statuto speciale, accanto agli enti locali costituzionalmente necessari, di enti costituzionalmente non necessari, ma non per questo da escludersi dalla categoria degli enti locali. Al che si potrebbe aggiungere la stranezza di un ente — la comunità montana — che, se istituito fuori della Regione Friuli-Venezia Giulia, è «ente locale» (art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, già citato) ma non lo sarebbe se istituito entro la Regione medesima. Una tanto arbitraria distribuzione di qualificazioni farebbe torto alla ragionevolezza di qualunque sistema giuridico.

È poi da escludere ogni valore probante, nel senso dell'inesistenza di una competenza legislativa primaria relativamente alle comunità montane, all'accenno che il ricorrente fa alla competenza legislativa di cui all'art. 5, numero 8), dello statuto: competenza non esclusiva ma ripartita, tale da incontrare perciò, oltre ai limiti generali previsti dall'art. 4, anche quello dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie. La stessa dizione statutaria («Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione»), e non secondo la formula, erronea per incompletezza, riportata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri: «ordinamento degli Enti aventi carattere locale o regionale») dimostra, senza necessità di spiegazione alcuna, la non pertinenza della disposizione alla materia degli enti locali attribuita alla competenza legislativa esclusiva della Regione dall'art. 4, numero 1-*bis* del suo statuto.

3. — Così chiarita la riconducibilità della materia in esame all'«ordinamento degli enti locali» di cui all'art. 4, numero 1-*bis* dello statuto speciale, si tratta di valutare ora la disposizione oggetto del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri dal punto di vista dei limiti che l'esercizio della competenza legislativa della Regione incontra in tale materia: limiti consistenti in quelli che l'art. 4 dello statuto di autonomia prevede per l'esercizio della potestà legislativa regionale «primaria» e che il già ricordato decreto legislativo n. 9 del 1997, emanato in conseguenza e attuazione dell'anzidetto numero 1-*bis* dell'art. 4, richiama in generale, indicando altresì specificamente il rispetto degli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Circa la posizione della regione nel sistema delle autonomie territoriali, si deve innanzitutto riaffermare, anche in riferimento alle regioni ad autonomia speciale, tanto più dopo la riforma operata dalla legge costituzionale n. 2 del 1993, ciò che questa Corte ebbe a riconoscere, in sintesi generale, quanto alle regioni a statuto ordinario: avere l'ordinamento vigente provveduto, attraverso una serie di interventi legislativi in attuazione dell'art. 5 e della IX disposizione transitoria e finale della Costituzione, ad assicurare gli strumenti di un organico raccordo funzionale tra gli enti locali e tra questi e la regione, necessari in presenza dell'espansione dei poteri di autonomia riconosciuti agli enti locali infraregionali, e avere configurato la regione stessa come «centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali» (sentenza n. 343 del 1991). Tale ruolo, relativamente alle regioni ad autonomia ordinaria, risultava, in particolare, dall'art. 3 della legge n. 142 del 1990 e risulta oggi dall'art. 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000; relativamente alle regioni ad autonomia speciale, esso è implicito nella loro attuale competenza in materia di ordinamento degli enti locali.

In questa prospettiva, non può essere negato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva di «ordinamento degli enti locali», il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo,

compresa tra questi l'istituzione di altri enti locali non necessari, quali sono per l'appunto le comunità montane, proiezioni organizzative e funzionali degli enti locali necessari. E, naturalmente, tale valutazione comporta, come aspetto complementare del medesimo potere di apprezzamento, il potere di sopprimere quegli stessi enti, una volta ritenuta l'inutilità della loro sopravvivenza, ai fini per i quali siano stati istituiti.

Tale potere, peraltro, non è assoluto, l'esercizio della potestà legislativa regionale esclusiva dovendo essere, tra l'altro, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali».

Tanto la concreta istituzione quanto la soppressione delle comunità montane comportano un'intromissione nell'originaria autonomia organizzativa e funzionale dei comuni interessati, autonomia che è garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione non solo nei confronti dello Stato e delle regioni ad autonomia ordinaria, ma altresì nei confronti delle regioni ad autonomia speciale (e infatti, a tali articoli della Costituzione fa ovvio riferimento anche il citato decreto legislativo n. 9 del 1997). Il coordinamento tra la competenza regionale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e l'originaria posizione costituzionale di autonomia di questi ultimi comporta — analogamente a quanto questa Corte già ebbe a statuire nella sentenza n. 83 del 1997, in riferimento a competenze comunali aventi diretto fondamento nell'art. 128 della Costituzione — che le determinazioni regionali relative alla creazione o alla soppressione delle comunità montane, per le conseguenze concrete che ne derivano sul modo di organizzarsi e sul modo di esercitarsi dell'autonomia comunale, debbano necessariamente coinvolgere gli stessi comuni interessati, con modalità che la legge regionale deve prevedere per assicurare la necessaria efficacia della partecipazione comunale.

Dell'anzidetto principio di coinvolgimento degli enti locali infra-regionali nelle determinazioni regionali «di ordinamento» sono espressione tanto l'art. 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quanto l'art. 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Nel prevedere che le regioni ad autonomia ordinaria adottino la legge di allocazione delle funzioni tra i diversi livelli del governo locale e regionale, anche di natura associativa, il legislatore nazionale ha stabilito che le regioni stesse istituiscano strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, con gli enti locali (commi 2 e 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112). Sia questo un principio generale dell'ordinamento o una diretta conseguenza dei principi risultanti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, ovvero l'una e l'altra cosa, la conseguenza comunque è che tale principio vale anche nei confronti delle determinazioni in materia di soppressione delle comunità montane assunte dalle regioni ad autonomia speciale, nell'esercizio della loro competenza in materia di ordinamento degli enti locali.

In sintesi: alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di (istituire o) sopprimere le comunità montane; ai comuni interessati, l'effettiva partecipazione all'esercizio di tale potere.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene invece che la soppressione delle comunità montane sia, come tale, vietata dagli artt. 28 (come sostituito dall'art. 7 della legge n. 265 del 1999) e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora, artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 267 del 2000), dai quali si dovrebbe trarre un principio generale dell'ordinamento, o una norma fondamentale di riforma economico-sociale, che fisserebbe le comunità montane come elementi costitutivi necessari dell'«ordinamento degli enti locali». Tanto più — si aggiunge — in quanto le comunità montane sono chiamate a perseguire gli obbiettivi e ad attuare gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali (art. 28 del decreto legislativo n. 267 del 2000). L'art. 7 della legge n. 265 del 1999 (ora confluito nell'art. 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000), prevedendo poi l'esistenza di funzioni proprie delle comunità montane, accanto a quelle loro «conferite», e attribuendo alla legge regionale solo compiti limitati di disciplina organizzativa, confermerebbe, con la natura necessaria di tali enti, l'inesistenza di un potere regionale rivolto alla loro soppressione.

Ma entrambe queste prospettazioni non possono essere accolte.

Innanzitutto — richiamata la natura di ente non costituzionalmente necessario della comunità montana e la riserva di competenza esistente a favore della potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale, anche in forza dell'espressa disposizione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in tema di ordinamento degli enti locali — la proposizione del ricorrente circa la natura di «norma fondamentale di riforma economico-sociale» o «principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato» (a norma dell'art. 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) dell'introduzione delle comunità montane nell'ordinamento dei poteri locali, è puramente assertiva. Tale introduzione, più semplicemente, costituisce una misura di razionalizzazione della rete delle autonomie comunali, per l'esercizio in comune di funzioni che malamente sarebbero gestite

da enti troppo frammentati sul territorio montano (esercizio in comune che nella stessa legislazione dello Stato trova anche altre forme di possibile realizzazione): una misura organizzativa idonea a essere sostituita da altra, una volta ritenuta insussistente la ragione della sua previsione. Del resto, il comma 6 dello stesso art. 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000 — a riprova del carattere strumentale e non essenziale della comunità montana nell'ordinamento delle autonomie locali in generale — prevede lo scioglimento della comunità stessa da parte della legge regionale, una volta operata la «fusione» dei comuni che ne facevano parte fusione alla quale si potrebbe in ipotesi addivenire anche senza il tramite della previa costituzione della comunità montana. A ciò, per quanto vale, può aggiungersi l'osservazione che le comunità montane nella Regione siciliana, create con la legge regionale 30 novembre 1974, n. 38 (Ordinamento e funzionamento delle comunità montane), sono state soppresse nell'esercizio di competenza legislativa analoga a quella riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con l'art. 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 (Istituzione della provincia regionale).

Quanto alla pretesa di far derivare il divieto di soppressione delle comunità montane dall'indefettibilità delle funzioni necessarie all'attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane stabiliti da atti dell'Unione europea e da leggi dello Stato (art. 28 del decreto legislativo n. 267 del 2000), conformemente alla norma di programma contenuta nell'art. 44, secondo comma, della Costituzione, basta rilevare in contrario che le comunità montane sono soltanto uno dei possibili strumenti organizzativi, previsti nell'ambito del sistema dei poteri locali. Tali funzioni, di per sé, bene possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell'esercizio discrezionale del suo potere legislativo in tema di «ordinamento degli enti locali», senza che da ciò l'esercizio di tali funzioni possa dirsi compromesso.

5. — Non può infine trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto non dedotta nel ricorso ma introdotta successivamente a esso, la censura mossa allo stesso art. 2 della delibera legislativa, nella parte in cui prevede una successione temporale tra la soppressione delle comunità montane (prevista con decorrenza 1° luglio 2000) e il trasferimento ad altri enti delle loro funzioni (a opera di una legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000), successione nella quale, per la possibile inottemperanza a tale ultimo termine, può inserirsi uno iato, foriero di incertezze normative, se non anche di paralisi amministrativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 29 luglio 1999 e riapprovata il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione e agli artt. 4, 5, 6 e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 230

Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Legge della Regione Sardegna istitutiva di nuove province - Novità del testo riapprovato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione - Esclusione - Ammissibilità del ricorso governativo di costituzionalità.

Regione Sardegna - Enti locali - Ordinamento e circoscrizioni - Legge istitutiva delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio - Ricorso governativo avverso la legge - Lamentato indebito esercizio della potestà legislativa regionale, comportante inoltre conseguenze sull'organizzazione amministrativa dello Stato - Non fondatezza della questione.

- Legge Regione Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000.
- Costituzione, artt. 133, primo comma, e 129, primo comma; statuto Regione Sardegna, art. 3, lettera *b*); legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, art. 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 giugno 2000, depositato in cancelleria il 1° luglio 2000 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso notificato il 22 giugno 2000 e depositato il successivo 1° luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all'art. 3, lettera *b*), dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), giudizio di legittimità costituzionale in via principale della delibera legislativa della Regione Sardegna, già approvata dal Consiglio regionale il 14 aprile 2000 e riapprovata, con modifiche, il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio).

1.2. — Il Governo ricorrente rileva preliminarmente che nella seduta del 14 aprile 2000 il Consiglio regionale della Sardegna aveva approvato, con il medesimo titolo di quello successivamente riapprovato, un testo di legge regionale che era stato rinviato allo stesso Consiglio, a norma dell'art. 33 dello statuto della Regione Sardegna, per un duplice ordine di osservazioni: *a)* perché l'istituzione delle quattro nuove province non sarebbe stata ammissibile, rientrando nelle competenze della Regione solo l'ordinamento e la modifica delle circoscrizioni degli enti locali, non anche l'istituzione di nuovi enti, e *b)* perché, per «l'embricazione» fra la legislazione regionale e la disciplina statale concernente gli organi di livello provinciale, la delibera legislativa approvata non appariva chiara quanto alla insussistenza di oneri per lo Stato.

Nella seduta del 6 giugno 2000 peraltro — prosegue il ricorrente — il Consiglio regionale della Sardegna aveva riapprovato, a maggioranza assoluta, il precedente testo oggetto di rinvio, con la sola aggiunta, nell'unico articolo di cui si compone la delibera, di un comma 3, aggiunta (contenente un mero richiamo a una precedente legge regionale) che però si assume essere improduttiva di effetti rispetto alle censure del Governo.

1.3. — Secondo il ricorrente, la delibera esorbita dalle competenze della Regione Sardegna.

Con essa si dispone, in attuazione di una precedente legge regionale [la legge della Regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione di circoscrizioni provinciali)], l'istituzione di quattro nuove province, con la conseguente nuova delimitazione degli ambiti di quelle già esistenti nella Regione Sardegna.

Ma l'istituzione per via legislativa di nuove province, secondo il ricorrente, non sarebbe consentita alla Regione, giacché l'art. 3, lettera *b)*, dello statuto speciale di autonomia, così come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), nel riconoscere alla Regione autonoma competenza legislativa (esclusiva) in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ammetterebbe, ad avviso del Governo ricorrente, solo l'organizzazione degli enti in questione e non anche la loro istituzione.

Del resto, prosegue il Governo, circa la portata delle innovazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 1993, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 415 del 1994, avrebbe soltanto rilevato che tale riforma «disegna il quadro delle competenze delle regioni ad autonomia speciale ... in materia di enti locali, privilegiando il criterio di maggiore ampiezza e di sostanziale uniformità», ma non avrebbe certo affermato che per effetto di essa è stato attribuito alle regioni il potere di istituire nuove province.

Né potrebbe addursi la legittimità della delibera impugnata in base alla precedente legge regionale n. 4 del 1997, «in attuazione» della quale (secondo la formulazione in sede di riapprovazione) l'istituzione delle nuove province sarebbe stata disposta: e ciò non solo perché l'illegittimità costituzionale della disciplina nuova non può in alcun caso essere sanata o superata dalla mancata impugnazione della legge precedente, ma anche perché l'art. 1 della richiamata legge regionale n. 4 del 1997 non consentirebbe a sua volta l'istituzione di nuove province, limitandosi a disciplinare, tra l'altro, le procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province, cioè — afferma il ricorrente — quelle procedure, preliminari o successive, che sono connesse all'istituzione di nuovi enti; la legge n. 4 citata, osserva dunque il Governo, non contiene una disposizione che come tale autorizzi l'istituzione *ex novo* delle province, ma si limiterebbe a porre un quadro di norme di «promozione» dell'istituzione medesima, secondo l'art. 16, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) [ora, art. 21, comma 3, lettera *f)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Pertanto, conclude sul punto il ricorrente, resta fermo anche per la Regione Sardegna che nuove province possono essere istituite solo con leggi della Repubblica, a norma dell'art. 133 della Costituzione.

La censura così formulata, si osserva infine nel ricorso, «assorbe» ogni altra censura dedotta in sede di rinvio e in particolare quella, «che pur si ripropone» nel giudizio costituzionale, della omessa precisazione della insussistenza di oneri per lo Stato, oneri che sono comunque configurabili, «indipendentemente dal disposto dell'art. 16, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 142 del 1990», in ogni caso in cui venga a essere istituito un nuovo ente provinciale.

2. — Nel giudizio così promosso la Regione Sardegna ha depositato atto di costituzione oltre il termine stabilito dall'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna del 14 aprile 2000, riapprovata il 6 giugno 2000, concernente la «istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio», ritenendo che essa comporti la violazione dell'art. 3, lettera *b*), dello statuto regionale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).

Secondo il ricorrente, l'istituzione di nuove province non è compresa nella competenza relativa all'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», spettante alla Regione Sardegna in forza del citato art. 3, lettera *b*), dello statuto, quale risulta dalla modifica apportata con l'art. 4 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige). Tale competenza comprenderebbe la «mera organizzazione» degli enti territoriali ma non la loro istituzione — istituzione disciplinata in generale dall'art. 133, primo comma, della Costituzione che, per le province, richiede la legge statale, da approvarsi, su iniziative dei comuni, sentita la regione.

Oltre a ciò, è denunciato il silenzio che la delibera legislativa impugnata tiene circa l'inesistenza di oneri per lo Stato, oneri che — a detta del ricorrente — sarebbero configurabili indipendentemente da quanto dispone(va) l'art. 16, comma 2, lettera *f*), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) [norma ora contenuta nell'art. 21, comma 3, lettera *f*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)].

2. — Sebbene il testo approvato nella seconda deliberazione non coincida letteralmente con quello approvato nella prima, il ricorso è ammissibile. Il Consiglio regionale, infatti, si è limitato ad aggiungere, nei commi 1 e 3 dell'articolo unico di cui consta la delibera, un richiamo alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali). Poiché il testo legislativo approvato già in sede di prima deliberazione si deve intendere adottato in attuazione (non in deroga) rispetto a tale legge generale, il richiamo esplicito che a essa è fatto nella seconda deliberazione assume carattere esclusivamente dichiarativo, non innovativo.

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla sentenza n. 158 del 1988, più volte successivamente confermata), il testo sul quale il Consiglio regionale si è pronunciato con la seconda deliberazione non può ritenersi nuovo. Di conseguenza, il Governo, contro di esso, era abilitato a promuovere il ricorso di costituzionalità, e non il rinvio della legge al Consiglio regionale.

3. — Nel merito, il ricorso è infondato.

3.1. — La questione da decidere è se nella competenza legislativa della Regione Sardegna in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 3, lettera *b*), dello statuto speciale) rientri o sia esclusa l'istituzione di nuovi enti provinciali.

L'art. 133, primo comma, della Costituzione stabilisce che «[...] la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione» è stabilita «con leggi della Repubblica, su iniziative dei comuni, sentita la stessa Regione». Ma l'art. 116 della Costituzione prevede anche che «alla Sardegna [...] sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia», secondo lo statuto speciale, adottato con legge costituzionale. Avendo dunque lo statuto forza derogatoria rispetto alla disciplina dell'autonomia regionale stabilita nel Titolo V della Parte II della Costituzione, si tratta di stabilire la portata del citato art. 3, lettera *b*), dello statuto stesso.

Nella sua versione vigente, esso sostituisce la previsione della competenza nella limitata materia delle «circoscrizioni comunali», originariamente contenuta nella stessa disposizione statutaria approvata con la legge costituzionale n. 3 del 1948. Con la legge costituzionale n. 2 del 1993 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), alla Regione Sardegna e alle altre regioni ad autonomia speciale indicate nel titolo, è stata riconosciuta uguale competenza in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», al fine dichiarato non solo di «rimuovere-

l'originaria diversità di regime giuridico delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali» (v. sentenza n. 415 del 1994) ma anche di equiparare, sul punto in questione, la loro autonomia a quella già riconosciuta alla Regione siciliana (Camera dei deputati, XI legislatura — Discussioni — Resoconto seduta del 6 agosto 1992, p. 2838). Quest'ultima Regione, infatti, secondo l'art. 15, terzo comma, del suo statuto, è titolare della potestà legislativa esclusiva «in materia di circoscrizione, ordinamento [e controllo] degli enti locali» e in tale potestà è pacificamente compresa quella di istituire, con proprie leggi (v. art. 6 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17), i «liberi consorzi comunali» che, nella Regione siciliana, sotto la denominazione di «province regionali» (art. 3 della medesima legge regionale n. 9 del 1986), hanno preso il posto delle province (art. 15, primo e secondo comma, dello statuto siciliano).

Dall'identità di formulazioni normative e dall'intento di omologazione che esplicitamente ha mosso il legislatore costituzionale, deriva la conseguenza che l'ampiezza della potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale diverse dalla Sicilia in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» debba essere ricostruita in conformità a quella che caratterizza la potestà legislativa di quest'ultima regione, scontando la diversa configurazione che l'«ente intermedio» tra comuni e regione (provincia o libero consorzio comunale) riceve nelle diverse situazioni.

Quanto specificamente alla Regione Sardegna, inoltre, l'art. 43 dello statuto, fin dalla sua originaria formulazione, prevedeva la competenza legislativa della regione circa la modifica delle circoscrizioni e delle funzioni delle province allora esistenti (Cagliari, Nuoro e Sassari), onde un'interpretazione restrittiva dell'innovazione apportata dalla legge costituzionale n. 2 del 1993 all'art. 3, lettera *b*), dello statuto, quale sostenuta dal ricorrente, finirebbe per privare in gran parte di significato, per la Regione Sardegna, la riforma statutaria in tal modo operata.

3.2. — È da considerare che, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1993, in ambedue le regioni ad autonomia differenziata in cui concretamente era prospettabile un problema di rideterminazione numerica delle articolazioni provinciali — vale a dire il Friuli-Venezia Giulia e, per l'appunto, la Sardegna (escluse restando, per diverse ed evidenti ragioni, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige) — è stata affrontata la questione sul piano normativo, dando per scontata la portata più pregnante dell'innovazione statutaria derivante dalla previsione della legge costituzionale.

Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, contenente «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», all'art. 8, comma 1, stabilisce che «nella materia di cui all'art. 4, numero 1-*bis* dello statuto speciale [cioè, per l'appunto, in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»] è ricompresa [...] l'istituzione di nuove province [...], su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate».

A sua volta, la Regione Sardegna, con la legge regionale n. 4 del 1997, ha dettato una disciplina volta a ridefinire l'ordinamento provinciale nel suo territorio, in attuazione dell'art. 3, lettera *b*), dello statuto, nella formulazione risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1993. Questa legge della regione, all'art. 1, comma 2, prevede che «l'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni», secondo vari procedimenti, aperti alla necessaria partecipazione delle comunità locali interessate, previsti dagli articoli successivi della legge.

Gli sviluppi normativi anzidetti, non contraddetti fino al presente giudizio di legittimità costituzionale da atti di segno contrario, risultano così coerenti con l'interpretazione più ampia che all'innovazione contenuta nella legge costituzionale n. 2 del 1993 e all'art. 3, lettera *b*), dello statuto della Regione Sardegna deve essere data, cioè col riconoscimento che la competenza a essa attribuita in materia di ordinamento degli enti locali e delle loro circoscrizioni comprende anche l'istituzione di nuove province: istituzione che — contrariamente a quanto adombrato col secondo motivo di ricorso — non comporta alcuna conseguenza sull'organizzazione amministrativa dello Stato.

Nella legislazione concernente le province (oltre che i comuni) quali circoscrizioni di decentramento statale, alla stregua dell'art. 129, primo comma, della Costituzione, non è infatti stabilito alcun nesso necessario tra l'istituzione di una provincia e la creazione di uffici statali decentrati su scala corrispondente. Rientra pur sempre nella discrezionalità del legislatore statale la determinazione dell'ambito territoriale di competenza dei propri

uffici decentrati, tanto più in quanto la provincia ha ormai perso la sua originaria prevalente matrice di circoscrizione dell'amministrazione decentrata del Ministero dell'interno per assumere la natura essenziale di ente espressivo di una delle dimensioni del sistema dell'autonomia locale tracciato dalla Costituzione. Della discrezionalità delle scelte organizzative statali che da tale non necessaria coincidenza deriva è manifestazione — oltre che l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale, riorganizzando le prefetture attraverso la loro trasformazione in uffici territoriali del governo, non fa riferimento alcuno alla loro dimensione provinciale — l'art. 16, comma 2, lettera *f*), della legge n. 142 del 1990, norma ora trasfusa nell'art. 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo n. 267 del 2000, che — con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria — prevede che l'iniziativa dei comuni per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province tenga conto del fatto che «l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici». Analogamente, in riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, il citato decreto legislativo n. 9 del 1997 fa salva «la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province».

E, sulla stessa premessa dell'inesistenza di una corrispondenza necessaria tra provincia-ente autonomo e provincia-circoscrizione di decentramento statale, l'art. 12, comma 2, della citata legge regionale sarda n. 4 del 1997 stabilisce che «la Regione provvede [...] a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché il decentramento statale tenda a corrispondere agli ambiti territoriali provinciali nel territorio della Regione».

4. — Le ragioni esposte — col riconoscimento all'art. 3, lettera *b*), dello statuto sardo, quale risulta dalla modifica apportata con l'art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 1993, della capacità derogatoria rispetto alla generale disciplina in tema di istituzione di nuove province contenuta nell'art. 133, primo comma, della Costituzione — portano a ritenere quindi che rientra nelle competenze della Regione Sardegna l'istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti indicati nell'*incipit* dell'art. 3 dello statuto stesso e, segnatamente, nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione, anche estranee al titolo V della sua seconda parte, e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna del 14 aprile 2000, riapprovata il 6 giugno 2000 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio), sollevata, in riferimento all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 231

Sentenza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Sottrazione internazionale di minori - Trasferimento illecito dallo Stato di residenza abituale - Ordine dell'autorità giudiziaria per il ritorno immediato del minore illecitamente trasferito o trattenuto - Mancata possibilità di revoca successiva, anche d'ufficio, del provvedimento giudiziario in caso di opposizione del minore al ritorno - Prospettato contrasto con i diritti inviolabili, con i principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.

- Legge 15 gennaio 1994, n. 64, artt. 1, 2 e 7.
- Costituzione, artt. 2, 3, 11 e 31; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), promosso con ordinanza emessa il 31 agosto 2000 dal tribunale per i minorenni di Catanzaro sull'istanza proposta da M. P., iscritta al n. 746 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 31 agosto 2000, il tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), nella parte in cui non prevedono che

l'art. 13, secondo comma, della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 «possa essere applicato dal tribunale per i minorenni anche d'ufficio, e pure in un momento successivo all'emanazione dell'ordine di restituzione del minore».

Il rimettente — premesso di avere ordinato, con decreto emesso in data 9-12 maggio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 64 del 1994, l'immediato ritorno in Svizzera di una minore (dell'età di sei anni), ivi residente, illecitamente trasferita in Italia dal padre, e di avere poi respinto due istanze di revoca del provvedimento avanzate dallo stesso genitore — espone, quanto alla rilevanza della questione, di doversi ora pronunciare su una istanza «di sospensione» del provvedimento, nel frattempo gravato anche di ricorso per cassazione.

Afferma il giudice *a quo* che in tale istanza il padre della minore riferisce una circostanza del tutto nuova, rappresentata dall'opposizione della stessa minore al ritorno in Svizzera, e che è, inoltre, nelle more, intervenuto, nel procedimento per separazione personale dei coniugi pendente dinanzi al tribunale di Catanzaro, un provvedimento presidenziale di temporaneo affidamento della minore al padre «per tutto il tempo necessario all'espletamento della consulenza sociale e psicologica fino ai provvedimenti presidenziali definitivi».

Entrambi i fatti sopravvenuti appaiono al rimettente meritevoli di considerazione, in quanto del provvedimento presidenziale dovrebbe a suo avviso tenersi conto, ai sensi dell'art. 14 della citata convenzione dell'Aja, nella valutazione relativa all'illiceità del trasferimento o del mancato ritorno, mentre l'opposizione della minore, la cui genuinità si dice accertata anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio disposta dallo stesso tribunale per i minorenni, costituisce una circostanza che, secondo l'art. 13 della convenzione, avrebbe giustificato — qualora fosse emersa prima dell'adozione del provvedimento — il rifiuto dell'ordine di restituzione.

Le norme impugnate, nel recepire lo stesso art. 13 della convenzione, susciterebbero tuttavia — ad avviso del giudice *a quo* — precisi dubbi di legittimità costituzionale, proprio nella parte in cui non prevedono che l'opposizione del minore al ritorno, prevista dal secondo comma quale circostanza ostativa alla adozione dell'ordine di rientro, possa essere fatta valere in ogni momento, anche dopo l'emissione del provvedimento stesso ed anche, eventualmente, d'ufficio.

Tale mancata previsione violerebbe innanzitutto l'art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell'uomo e quindi, a maggior ragione, del soggetto in età evolutiva. Si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra i minori cui si applica la convenzione ed i minori italiani, che iceverebbero, nel processo minorile, «ben altra tutela ed altra considerazione», nonché con l'art. 11 della Costituzione in relazione alle convenzioni internazionali generalmente riconosciute, con particolare riferimento alla convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Violerebbe, infine, l'art. 31 Cost., che prevede la protezione dell'infanzia e della gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale per i minorenni di Catanzaro dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), nella parte in cui non consentono al giudice che ha emesso l'ordine, previsto dall'art. 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, di ritorno immediato del minore illecitamente trasferito o trattenuto, di revocare — anche, eventualmente, d'ufficio — il suddetto provvedimento qualora successivamente risulti la sussistenza della opposizione del minore al ritorno che, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della convenzione, avrebbe potuto giustificare il rifiuto di emissione dell'ordine stesso.

2. — La questione è infondata.

2.1. — La convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori persegue — come risulta dallo stesso preambolo — la finalità di «proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale».

A tale scopo, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Convenzione, le competenti Autorità giudiziarie o amministrative di ciascuno Stato contraente, in presenza di una domanda diretta ad ottenere assistenza per assicurare il ritorno di un minore illecitamente trasferito o trattenuto, «devono procedere d'urgenza» e qualora non abbiano deliberato «entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento» possono essere chiamate a rendere una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

Il successivo art. 12 dispone che sulla suddetta domanda, che sia presentata entro il termine di un anno dalla data dell'illecito trasferimento o mancato rientro del minore, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato ove si trova il minore «ordina il suo ritorno immediato», mentre, quando la domanda sia presentata dopo la scadenza dell'anno, «deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente». Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge di ratifica, il decreto mediante il quale è emanato l'ordine di ritorno è immediatamente esecutivo e contro di esso può essere proposto solo ricorso per cassazione, la cui presentazione non ha tuttavia efficacia sospensiva.

L'art. 13 della convenzione indica poi, in modo tassativo, le circostanze che possono giustificare il rifiuto di emissione dell'ordine di ritorno immediato del minore, mentre il successivo art. 16 fa divieto alle Autorità dello Stato nel quale il minore è stato illecitamente trasferito o è trattenuto, di «deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte».

L'art. 20, infine, prevede che il ritorno del minore possa essere rifiutato quando non sia «consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

2.2. — Alla stregua di tale, pur sintetica, esposizione della disciplina essenziale dettata dalla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 appare evidente che l'art. 12 della suddetta Convenzione configura l'ordine di ritorno come provvedimento urgente, da adottarsi in tempi brevissimi, fondato sulla ragionevole presunzione che, in caso di illecita sottrazione internazionale di minore, l'interesse del minore stesso vada innanzitutto tutelato mediante il ripristino immediato della situazione *quo ante*, salvo che nell'immediatezza emerga taluna delle circostanze ostative all'emissione dell'ordine indicate all'art. 13 ovvero la richiesta di rientro sia in contrasto con i principi relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Risulta, pertanto, del tutto coerente con la *ratio* dell'istituto l'esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del provvedimento, d'ufficio o su istanza di parte, in capo al medesimo giudice che lo ha emesso, riesame che sarebbe del resto difficilmente compatibile con la stessa previsione di immediata esecutività del decreto, non oggetto di specifica censura da parte del rimettente.

La disciplina dettata dalla convenzione d'altro canto non pregiudica in alcun modo i provvedimenti di merito in materia di affidamento, ma semplicemente postula che tali provvedimenti vengano adottati — qualora la giurisdizione appartenga alle Autorità dello Stato nel quale il minore è stato illecitamente trasferito o trattenuto — dopo la cessazione della condotta illecita, anche, evidentemente, al fine di impedire che l'autore dell'illecito possa trarre vantaggio dal suo comportamento nel giudizio di merito grazie al consolidarsi della situazione di fatto in tal modo creata.

Qualsiasi circostanza sopravvenuta, o comunque non conosciuta al momento dell'emissione dell'ordine, potrà pertanto essere valutata non già in una fase di (inammissibile) riesame del provvedimento di carattere urgente bensì nella sede di un eventuale giudizio sull'affidamento del minore.

La normativa denunciata risulta in definitiva finalizzata alla più efficace tutela dei minori, mediante la previsione di una procedura d'urgenza, aggiuntiva agli ordinari mezzi di tutela previsti dagli ordinamenti degli Stati contraenti, e non contrasta perciò né con l'art. 2 Cost., posto a presidio dei diritti fondamentali dell'uomo, né con l'art. 31 Cost., che impone la protezione dell'infanzia e della gioventù, né con l'art. 11 Cost., evocato dal rimettente in riferimento alla convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Deve d'altra parte escludersi la denunciata violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., attesa l'inesistenza di qualsiasi discriminazione tra minori italiani e stranieri, dal momento che la Convenzione si applica, ricorrendone i presupposti, agli uni ed agli altri con identiche modalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0721

n. 232

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione - Divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto inviolabile al mantenimento dell'unità della famiglia - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 2000 dal tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, nel procedimento civile vertente tra Tosku Tatjana e il Prefetto di Palermo, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con ordinanza emessa il 17 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che il giudice *a quo* è chiamato a decidere su un ricorso avverso un decreto prefettizio di espulsione proposto da una cittadina albanese, coniugata e convivente in Bagheria con un concittadino munito di regolare permesso di soggiorno e madre di un minore che frequenta la scuola elementare, la quale ha impugnato il provvedimento deducendo la propria condizione di ignoranza delle disposizioni in vigore, che le avrebbe impedito di regolarizzare la presenza sul territorio dello Stato;

che secondo il rimettente la norma impugnata violerebbe l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce allo straniero i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello di formare e mantenere l'unità della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, riconosciuta anche dall'art. 29 della Costituzione e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che, secondo il giudice *a quo*, vi sarebbe una disparità di trattamento tra lo straniero coniuge convivente di altro straniero munito di permesso di soggiorno e lo straniero coniugato e convivente con un cittadino italiano e la norma non considererebbe l'interesse del fanciullo, il quale riceverebbe un danno a causa del distacco, anche temporaneo, dal genitore espulso;

che la mancata previsione del divieto di espulsione di cui trattasi si porrebbe perciò in contrasto con i principî di eguaglianza sostanziale e di tutela della famiglia previsti dalla Costituzione e riconosciuti dalla stessa legge ordinaria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che preliminarmente l'Avvocatura osserva che alcuni tra i parametri invocati dal rimettente non sono nell'ordinanza sorretti da alcuna argomentazione e che il riferimento all'art. 3 della Costituzione appare erroneo, non potendosi mettere sullo stesso piano la condizione dello straniero convivente col coniuge di nazionalità italiana con quella di chi convive col coniuge anch'egli straniero, sia pure munito di regolare permesso di soggiorno;

che, secondo la difesa erariale, per le situazioni come quella descritta dal rimettente la legge appresta l'istituto del ricongiungimento familiare, subordinato alla sussistenza di specifici requisiti, ed in particolare all'idoneità dello straniero a provvedere al sostentamento del nucleo familiare, mentre un generalizzato divieto di espulsione sconvolgerebbe il sistema dei controlli sui flussi di immigrazione, mentre i valori dell'unità familiare e dell'interesse dei figli minori vanno contemperati con altri valori, anch'essi costituzionalmente garantiti, tra i quali vi è indubbiamente l'ordine pubblico.

Considerato che il tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, quanto alla ritenuta violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., va osservato che il d.lgs. n. 286 del 1998 appresta, agli artt. 27 e seguenti, una specifica tutela del diritto dello straniero, che sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, a mantenere l'unità del suo nucleo familiare, prevedendo la possibilità del ricongiungimento familiare che, nella sussistenza delle condizioni regolate dall'art. 29, può essere chiesto in particolare per il coniuge e per i figli minori a carico;

che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'esercizio del diritto al ricongiungimento può essere sottoposto dalla legge a condizioni volte ad assicurare «un corretto bilanciamento con altri valori dotati

di pari tutela costituzionale» (sentenza n. 28 del 1995), ed in particolare «alla condizione che sussista la possibilità di assicurare al familiare, con cui si opera il ricongiungimento, condizioni di vita che consentano un'esistenza libera e dignitosa» (sentenza n. 203 del 1997);

che in applicazione dei medesimi principi questa Corte ha costantemente affermato che il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale effettuando un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», esistendo in materia una ampia discrezionalità legislativa limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli (*cf.* sentenza n. 353 del 1997);

che, al contrario, la questione sollevata dal giudice rimettente, ove accolta, andrebbe a vanificare i presupposti previsti dalla legge per il ricongiungimento familiare, dal momento che sarebbe consentito comunque allo straniero coniugato e convivente con altro straniero di aggirare le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati dalle norme in materia, perché non vi sarebbe alcun controllo circa la sussistenza delle condizioni minime per il ricongiungimento;

che, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., non può effettuarsi alcun giudizio di comparazione tra lo straniero coniugato con altro straniero — sia pur munito di permesso di soggiorno — e quella dello straniero coniugato con un cittadino italiano, o con quella dello straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, trattandosi di situazioni del tutto eterogenee fra loro, non potendosi paragonare la situazione di chi ha vincoli familiari con un cittadino con quella di colui che è coniugato con altro straniero;

che pertanto la questione è manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal tribunale di Palermo, sezione di Bagheria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 233

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Abilitazione professionale - Valutazione delle prove d'esame con voto numerico - Esclusione dell'obbligo di motivare i giudizi - Lamentata incidenza sui principi di difesa e di tutela giurisdizionale, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Prospettazione di una questione di mera interpretazione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), promossi con ordinanze emesse il 25 maggio, il 9 marzo e il 22 agosto (n. 3 ordinanze) 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, rispettivamente iscritte ai numeri 709, 749, 750, 751 e 752 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 48 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Michela Giannini, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, su ricorsi per l'annullamento del verbale della Commissione di esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati con cui erano stati determinati i criteri di correzione e per l'annullamento del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti a sostenere le prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, con cinque ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, l'espressione sintetica costituita dal voto numerico assegnato in sede di valutazione delle prove d'esame, considerata sufficiente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non sarebbe idonea ad esprimere le precise ragioni, fra quelle, svariate, che indurrebbero ad una valutazione negativa; né potrebbe essere condivisa l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, nel senso che la motivazione sarebbe obbligatoria solo per gli atti provvedimentali, non per quelli valutativi;

che, in definitiva, vengono avanzati dubbi di legittimità costituzionale riguardo all'interpretazione corrente della norma citata, che esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale, per l'incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

che, a tal fine, il giudice *a quo* chiede alla Corte costituzionale una «valutazione chiarificatrice», e «in subordine», ove si ritenga tale interpretazione conforme al dato normativo, chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, in rapporto ai parametri costituzionali indicati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che richiamandosi all'ordinanza n. 466 del 2000 di questa Corte, chiede dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione;

che una delle parti ricorrenti davanti al tribunale amministrativo regionale, Michela Giannini, si è costituita adducendo l'ammissibilità della questione sollevata, la rilevanza e la fondatezza nel merito, e confermando, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, che il giudice rimettente non prospetta semplicemente un dubbio interpretativo, ma dubita della legittimità costituzionale del diritto vivente, e nel merito, che l'espressione numerica del giudizio, è priva di contenuto logico e di significato giuridico.

Considerato che, concernendo le ordinanze identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con ordinanza n. 466 del 2000, ha già dichiarato la questione manifestamente inammissibile, perché diretta in realtà non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma a ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione (attività questa rimessa al giudice di merito), tanto più che si è in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati;

che non si manifestano elementi tali da indurre a diverse conclusioni, anche se si assiste al consolidarsi della giurisprudenza nel senso della sufficienza, alla luce dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, del voto numerico;

che il rimettente vorrebbe estendere l'obbligo di motivazione ai giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati, ma non trae le conseguenze applicative dell'interpretazione che egli considera conforme ai parametri costituzionali, deducendo l'esistenza della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che segue l'interpretazione da lui non condivisa;

che, viceversa, nulla impedisce al rimettente di adottare l'interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce dei parametri costituzionali (v. ordinanza n. 20 del 2001);

che in definitiva, il rimettente sottopone a questa Corte principalmente una questione di interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e, solo in subordine, una questione concernente il contrasto tra il significato che egli assume dover attribuire alla norma da applicare e i parametri costituzionali evocati;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 234

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parti del giudizio a quo - Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine prescritto - Inammissibilità.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, art. 3.

Consulenti tecnici - Compensi - Adeguamento periodico - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza, con lesione della funzionalità dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 10.

– Costituzione, artt. 3 e 97.

Consulenti tecnici - Compensi - Redazione delle tabelle per onorari fissi - Riferimento alle tariffe professionali "contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico" - Genericità della censura - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 2, primo e secondo comma.

– Costituzione, artt. 3 e 97.

Consulenti tecnici - Onorari - Criteri di liquidazione - Riferimento dei compensi ad ogni singola valutazione con caratteristiche autonome - Mancata previsione - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 2, primo e secondo comma.

– Costituzione, artt. 3 e 97.

Consulenti tecnici - Onorari - Possibilità di adeguamento del compenso alla concreta attività svolta dal consulente - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 2, primo e secondo comma;

– Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1999 dal tribunale di Roma, sui ricorsi riuniti proposti da de Vito Lodovico ed altri, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di de Vito Lodovico ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 1999 (pervenuta alla Corte il 29 novembre 2000) — emessa nel corso di un giudizio di opposizione promosso da taluni consulenti tecnici d'ufficio, nominati in una controversia civile, a motivo dell'esiguità degli onorari liquidati dal giudice istruttore — il tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 2, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria);

che l'ordinanza evidenzia, anzitutto, che il provvedimento del giudice istruttore, oggetto di opposizione nel giudizio *a quo* nel determinare gli onorari a percentuale da corrispondersi ai nominati consulenti tecnici, in forza degli artt. 2 e 11 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, ha, da un lato, escluso la possibilità di liquidare un compenso che vada oltre l'importo determinabile in base all'ultimo scaglione e ciò «qualunque sia il valore superiore oggetto dell'accertamento o della causa» e, dall'altro, affermato «il divieto di attribuzione di separati compensi in relazione all'unitarietà dell'incarico conferito», pur osservando che detto divieto sussiste soltanto per attività materiali «ovvero per la risoluzione di quei quesiti che rivestono carattere necessitato in quanto propedeutici o strumentali allo stesso espletamento dell'indagine»;

che, inoltre, il rimettente rileva che, «sulla base della relazione e della stessa motivazione del provvedimento del giudice istruttore», non sussiste contestazione sulla circostanza per cui i consulenti tecnici ricorrenti «abbiano valutato beni per importi complessivamente di molto superiori al miliardo di lire e che la risposta ai numerosi quesiti ... abbia comportato l'esame e l'accertamento del valore di numerose ed autonome opere edili, all'esito di operazioni, di carattere tecnico, revisionale e finanziario, tra di loro diverse»;

che, tanto premesso, il giudice *a quo* osserva che la possibilità di adeguamento periodico della misura degli onorari di cui agli artt. 2 (onorari variabili) e 4 (onorari a vacanza) della legge n. 319 del 1980 è prevista — con cadenza triennale e in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati — dall'art. 10 della medesima legge n. 319;

che, tuttavia, dopo l'emanazione delle tabelle degli onorari variabili con il d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, si è provveduto al primo ed unico adeguamento con il d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, sicché, a distanza di dieci anni, l'omissione di qualsiasi ulteriore adeguamento periodico ha determinato una perdita di valore delle tabelle in vigore dell'ordine di circa il 40%, con conseguente irragionevole ed ingiustificata incidenza sui compensi da liquidarsi, non più corrispondenti a quelli degli altri professionisti, «e, in definitiva, sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, che, di riflesso, risente della difficoltà di trovare validi ausiliari non essendo in grado di compensarli convenientemente»;

che, peraltro, non può ipotizzarsi, ad avviso del rimettente, che gli onorari variabili calcolati a percentuale trovino «il loro naturale adeguamento» in virtù del collegamento al valore dei beni o delle altre attività oggetto di accertamento, «che si incrementa nel tempo in termini di valore reale», giacché, «nella maggior parte dei casi, tali valori sono ancorati, nell'ambito del procedimento, ad un accertamento da farsi con riferimento ad epoche, a volte, assai remote»;

che, pertanto, il giudice *a quo* ritiene che l'art. 10 della legge n. 319 del 1980, «nella parte in cui non prevede che la misura degli onorari è automaticamente adeguata ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma, a partire dall'ultimo decreto», si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che, inoltre, quanto alla misura ed ai criteri di determinazione dei compensi, il rimettente assume che, in forza del consolidato orientamento della Corte di cassazione, il limite massimo degli onorari stabilito dalle tabelle non può essere in nessun caso superato, né è dato operare, a fronte dell'unicità dell'incarico affidato al consulente, una pluralità di liquidazioni, sulla base di scaglioni calcolati singolarmente, anche quando oggetto della consulenza sia una pluralità di valutazioni sia pure tra di loro autonome;

che, secondo l'ordinanza, tali limitazioni, conseguenti alla normativa primaria di indirizzo fissata dall'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 319 del 1980, comportano «una abnorme contrazione della possibilità di liquidazione degli onorari, nelle ipotesi in cui il valore dell'oggetto della consulenza, o della causa, sia superiore ai limiti massimi imposti dalle tabelle, e quando oggetto della consulenza sia una pluralità di valutazioni, tra di loro del tutto autonome, la cui somma deve interamente rapportarsi agli scaglioni previsti, senza che le limitazioni stesse possano, in casi estremi, essere comunque adeguatamente compensate con l'applicazione della facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 319 del 1980, sul raddoppio degli onorari»;

che, pertanto, il denunciato art. 2, primo e secondo comma, determina, ad avviso del giudice *a quo* una situazione irragionevole e lesiva della buona funzionalità dell'amministrazione della giustizia, sì da contrastare con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui:

— con disposizione asseritamente troppo vaga e generica, «prevede che le tabelle per gli onorari fissi siano redatte con riferimento alle tariffe professionali «contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico» e non invece semplicemente «tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico»;

— «non prevede che, nella determinazione degli onorari, i criteri di liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola valutazione, che abbia caratteristiche autonome»;

— «non prevede che il giudice, in casi estremi e con provvedimento specificatamente motivato, possa prescindere dalle tabelle per adeguare il compenso alla concreta attività svolta dal consulente».

che, con memoria depositata il 6 marzo 2001, si sono congiuntamente costituiti i ricorrenti nel giudizio *a quo* nonché l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, interventore nel medesimo giudizio, chiedendo che la sollevata questione venga dichiarata fondata e ribadendo tali conclusioni con successiva memoria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, argomentando più diffusamente con la memoria successivamente depositata, ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione medesima.

Considerato, in via preliminare, che la costituzione dei ricorrenti nel giudizio *a quo* e, congiuntamente ad essi, dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma è inammissibile, in quanto effettuata oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

che, nel merito, quanto alla questione che investe l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che la misura degli onorari è automaticamente adeguata ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma, a partire dall'ultimo decreto», va rammentato che, con la sentenza n. 41 del 1996, la Corte ha già ritenuto che l'inadeguatezza degli onorari non dipende da un difetto legislativo, bensì dall'inerzia delle autorità deputate a provvedere a siffatto adeguamento (peraltro, intervenuto, quanto agli onorari liquidati a vacazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 5 dicembre 1997); inerzia alla quale può ovviarsi, nella materia in esame, non con l'intervento del giudice delle leggi, ma con altri rimedi;

che, pertanto, alla luce di siffatte considerazioni, non adducendo il rimettente ragioni tali da indurre ad un diverso avviso, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

che, relativamente al dedotto contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione dell'art. 2, primo e secondo comma, della stessa legge n. 319 del 1980, «nella parte in cui prevede che le tabelle per gli onorari fissi siano redatte con riferimento alle tariffe professionali «contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico» e non invece semplicemente «tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico»», la denuncia del giudice *a quo* nella sua genericità, si risolve, piuttosto, in una critica dell'esercizio della discrezionalità legislativa, senza che, peraltro, sia dato comprendere in quale modo l'auspicato intervento correttivo, consistente nel sostituire la locuzione della legge con quella proposta dal rimettente, possa valere a ripristinare la legittimità costituzionale asseritamente vulnerata;

che, dunque, come prospettata, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, quanto al dubbio di costituzionalità che, sempre in riferimento ai predetti parametri, investe il medesimo art. 2, primo e secondo comma, «nella parte in cui non prevede che, nella determinazione degli onorari, i criteri di liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola valutazione, che abbia caratteristiche autonome», va osservato che dall'ordinanza non si evince chiaramente quale sia il criterio seguito, nella specie, con il provvedimento oggetto di opposizione, non potendo, anzi, escludersi che esso sia stato quello della pluralità di liquidazioni degli onorari a fronte di una pluralità di valutazioni tra loro autonome, applicando l'unicità del compenso soltanto alle operazioni peritali puramente ripetitive, donde l'insufficiente motivazione in punto di rilevanza della questione;

che, in ogni caso, il giudice *a quo* muove dal presupposto che il principio di corrispondenza tra unicità dell'incarico e unicità del compenso sia rigidamente affermato come diritto vivente, pur non disconoscendo egli

stesso l'esistenza di altro orientamento, che ritiene possibile una pluralità di compensi in riferimento ad un accertamento avente ad oggetto una pluralità di beni con caratteristiche di autonomia, si da non assolvere, conclusivamente, all'obbligo di scegliere, tra una pluralità di opzioni ermeneutiche possibili, la soluzione ritenuta conforme a Costituzione;

che, dunque, per l'insieme delle considerazioni svolte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, infine, relativamente alla censura che deduce il *vulnus* degli stessi anzidetti parametri da parte del medesimo art. 2, primo e secondo comma, « nella parte in cui non prevede che il giudice, in casi estremi e con provvedimento specificatamente motivato, possa prescindere dalle tabelle per adeguare il compenso alla concreta attività svolta dal consulente», deve osservarsi che la doglianza investe una materia rimessa alla discrezionalità legislativa, anche in ragione della pluralità di scelte cui essa si presta, mentre esula dai poteri di questa Corte contrastare, con una propria diversa valutazione, la scelta discrezionale del legislatore circa il mezzo più adatto per conseguire il fine, dovendosi arrestare questo tipo di scrutinio alla verifica che il mezzo prescelto non sia, come nel caso di specie, palesemente incongruo o inadeguato;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della citata legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal medesimo tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della citata legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 235

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Cause in cui sono parte i magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente - Competenza territoriale dell'ufficio giudiziario con sede nel capoluogo di altro distretto (art. 11 cod. proc. pen.) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97 e 101.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* del codice di procedura civile in relazione all'art. 11 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra il Condominio «Piazza Monzoni 3» di Carrara e Federico Governatori ed altro, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 1999, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna — nel corso di un procedimento di esecuzione forzata a carico di un magistrato in servizio nel distretto della Corte d'appello di Bologna, per espropriazione di crediti da lui vantati verso terzi — ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), ai sensi del quale, per le cause in cui sia comunque parte un magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi del Capo I del Titolo I del Libro I del codice di procedura civile, la competenza territoriale spetta all'ufficio giudiziario, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale;

che il rimettente — dato atto che il debitore ha cessato di appartenere alla magistratura, per pensionamento, in epoca successiva all'ultima notifica dell'atto di pignoramento — ritiene che «comunque», in base

all'art. 5 cod. proc. civ., la competenza si determina in ragione dello stato di fatto e della legge esistenti al momento della proposizione della domanda, onde, in applicazione della norma impugnata, egli sarebbe incompetente;

che, peraltro, il criterio di competenza territoriale posto dell'art. 30-bis cod. proc. civ. — nella parte in cui si applica all'esecuzione forzata, in deroga all'art. 26 cod. proc. civ. — appare al remittente in contrasto con i ricordati parametri costituzionali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente, da un lato rileva che il magistrato assoggettato all'esecuzione, il quale al momento della proposizione della domanda prestava servizio nello stesso distretto, ha poi cessato di appartenere alla magistratura per pensionamento, e, dall'altro, soggiunge che «comunque» ex art. 5 cod. proc. civ., la competenza si determina in base allo stato di fatto ed alla legge esistenti a quel momento, onde la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, che gli sottrae una competenza altrimenti a lui spettante;

che tale motivazione sulla rilevanza è palesemente insufficiente, giacché il rimettente non spiega perché non ha tenuto conto del «diritto vivente» secondo cui il principio, posto dall'art. 5 cod. proc. civ., della determinazione della competenza in base allo stato di fatto ed alla legge esistenti al momento della proposizione della domanda, è inapplicabile ove un mutamento dello stato di fatto (nella specie, la cessazione del magistrato dal servizio) faccia sopravvenire la competenza del giudice adito quando competente non era;

che l'insufficiente motivazione sulla rilevanza rende la questione — secondo consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, ordinanza n. 566 del 2000) — manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 236

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Accesso al rito abbreviato degli imputati di reati punibili con l'ergastolo - Facoltà di scelta del rito non sindacabile dal giudice - Lamentata situazione di privilegio di tali imputati, in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena, con il principio della formazione della prova in contraddittorio, con l'obbligatorio esercizio dell'azione penale, con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia e con il vincolo della ragionevole durata del processo - Sopravvenute innovazioni del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- [Legge 5 giugno 2000, n. 144, *recte*] D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi da 2 a 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi da 2 a 7, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato) convertito in legge 5 giugno 2000, n. 144, anche in relazione all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 5 luglio, il 21 giugno e il 25 luglio 2000 dalla Corte di assise di Palermo, rispettivamente iscritte ai n. 689 e 696 del registro ordinanze 2000 ed al n. 45 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 46 e 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che con tre ordinanze di analogo tenore — emesse il 21 giugno, il 5 e 25 luglio 2000 — la Corte di assise di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi da 2 a 7, della legge 5 giugno 2000 n. 144 (*recte*: del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, recante «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato»), convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), «anche in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.», per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 della Costituzione;

che il giudice *a quo* premette che, nel corso di tre diversi giudizi, taluni degli imputati — chiamati a rispondere, tra gli altri, di più reati punibili con la pena dell'ergastolo ovvero di un delitto punibile con l'ergastolo ed altri delitti punibili con pena detentiva superiore a cinque anni — ipotesi nelle quali, alla pena dell'ergastolo, si aggiungerebbe la sanzione dell'isolamento diurno — avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, a norma dei commi 2 e seguenti dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata la cui giustificazione dovrebbe ravvisarsi nella finalità di consentire all'imputato, che non abbia potuto accedere al giudizio abbreviato ordinario per l'avvenuta scadenza del termine di proposizione della richiesta, di usufruire comunque di tale rito speciale — si porrebbe in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 della Costituzione: la possibilità, per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo, di accedere al giudizio abbreviato, a semplice richiesta non sindacabile dal giudice, fino alla conclusione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di primo grado (art. 4-ter comma 2) fonderebbe, infatti, un irragionevole privilegio per tale categoria di imputati, consentendo loro di avanzare la richiesta di rito speciale dopo aver conosciuto e

valutato la situazione probatoria consolidatasi nell'istruttoria dibattimentale o, addirittura, sulla base del prevedibile esito delle prove ancora da assumere, senza che a ciò corrisponda una ragione apprezzabile di economia processuale;

che tale meccanismo normativo non avrebbe quindi altro effetto se non quello di realizzare, a beneficio dell'imputato, un ingiustificato sconto di pena, tale da vanificare anche la funzione rieducativa della stessa;

che, inoltre, l'incostituzionalità della norma denunciata, per violazione degli artt. 3 e 27 della Carta, risulterebbe ancor più evidente nelle ipotesi in cui l'imputato, il quale abbia optato per il rito abbreviato, sia riconosciuto colpevole di più reati punibili, ciascuno, con la pena dell'ergastolo o di un delitto punito con l'ergastolo ed altri puniti con pena complessiva superiore a cinque anni;

che in tali ipotesi, infatti, — a fronte di una pena detentiva costituita, in astratto, dall'ergastolo inasprito dall'isolamento diurno — la diminuzione per il rito speciale implicherebbe la sostituzione automatica della pena dell'ergastolo con la pena detentiva della reclusione a trenta anni, nella quale rimarrebbe inevitabilmente «assorbito» l'inasprimento punitivo dell'isolamento diurno, lasciando così sprovvisti di sanzione i delitti concorrenti: con l'irragionevole conseguenza che «l'imputato che abbia commesso un solo omicidio soggiacerà alla stessa pena e allo stesso trattamento sanzionatorio complessivo inflitto a chi abbia commesso decine di omicidi oppure omicidi e stragi» ;

che, ancora, la scelta del rito abbreviato, rimessa all'assoluta discrezionalità dell'imputato, verrebbe a vulnerare sia l'art. 24 della Costituzione, inibendo l'assunzione di mezzi di prova chiesti dalle altre parti e già ammessi, sia gli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, non essendo riconosciuto al giudice il potere di valutare, in concreto, fondamento e giustificazione del rito alternativo richiesto, anche in relazione allo stato di sviluppo dell'istruttoria dibattimentale;

che la facoltà di scelta del rito da parte dell'imputato comporterebbe altresì una lesione del principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, sancito dall'art. 111 della Costituzione, in quanto verrebbe riconosciuto di fatto, all'imputato stesso, il potere di «espungere» prove già ammesse e non ancora assunte;

che, con riferimento alle prove articolate dalla pubblica accusa, ciò comporterebbe anche la violazione dell'art. 112 della Costituzione, poiché verrebbe vanificato, in tal modo, l'obbligo del pubblico ministero di dare impulso alla formazione della prova per l'esercizio dell'azione penale;

che la norma impugnata si porrebbe da ultimo in contrasto con gli artt. 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione in quanto, nell'ipotesi in cui il rito abbreviato venisse richiesto soltanto da alcuni dei coimputati, si avrebbe un sensibile allungamento dei tempi di definizione del procedimento, per la duplicazione del processo e del materiale decisivo, con la compromissione, ad un tempo, tanto del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, quanto del nuovo, specifico vincolo costituzionale della «ragionevole durata del processo».

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che il d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha apportato rilevanti innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione oggetto della presente decisione;

che, in particolare, l'art. 7 del citato d.l. ha introdotto, nel comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod.proc.pen., stabilendo che «l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno» ed ha aggiunto, nel comma 2, un ulteriore periodo al capoverso del medesimo art. 442 cod.proc.pen., disponendo che «alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo»;

che, inoltre, a fronte di tali disposizioni, l'art. 8 del medesimo d.l. n. 341 del 2000 ha dettato una particolare disciplina transitoria per i procedimenti penali in corso, stabilendo che l'imputato, in determinate ipotesi, possa revocare la richiesta di giudizio abbreviato ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché valuti se la questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0726

N. 237

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Matrimonio - Scioglimento - Trattamento di fine rapporto spettante ad uno dei due coniugi divorziati - - Diritto alla quota di tale trattamento per l'altro coniuge titolare di assegno divorzile - Mancata previsione di un'azione diretta nei confronti del datore di lavoro - Lamentata disparità di trattamento, in danno del coniuge economicamente più debole - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, all. 12-*bis*, nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1999 dal tribunale di Roma, in composizione monocratica, nel procedimento civile proposto da Mari Eleonora contro Fiorini Franco ed altra, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso per il riconoscimento del diritto a percepire il quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto spettante all'*ex* coniuge, il tribunale di Roma, in composizione monocra-

tica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);

che nella causa in esame una donna ha convenuto l'ex marito e la società datrice di lavoro di quest'ultimo, esponendo che il matrimonio contratto dalle parti era stato sciolto con sentenza del 10 ottobre 1989, e che il proprio ex coniuge era in procinto di andare in pensione;

che pertanto, essendo titolare di assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, la parte attrice ha chiesto di vedersi assegnata la quota del prossimo trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge, nella misura fissata dalla norma impugnata;

che il giudice rimettente osserva, in relazione all'esatta interpretazione dell'art. 12-bis che tale norma attribuisce all'ex coniuge il diritto ad ottenere il quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto indipendentemente dalla circostanza che tale indennità sia maturata dopo la sentenza di divorzio, con ciò escludendo che possa essere considerata solo la misura dell'indennità maturata al momento in cui il matrimonio è stato sciolto;

che tale quota, inoltre, può essere richiesta solo se è stata percepita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che abbia riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento;

che, in base a tali premesse, il tribunale di Roma rileva che la norma impugnata collega in modo certo il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto con l'effettiva percezione dello stesso da parte dell'ex coniuge, con ciò dimostrando che il relativo rapporto obbligatorio sorge e si perfeziona soltanto tra i due ex coniugi, senza che sia possibile alcun coinvolgimento del datore di lavoro;

che, tuttavia, la mancanza di un'azione diretta nei confronti del datore di lavoro appare al rimettente in contrasto con l'invocato parametro, in primo luogo perché l'avente diritto non ha alcuno strumento, neppure cautelare, per realizzare il soddisfacimento del proprio credito senza la collaborazione dell'ex coniuge, il che sembra del tutto irrazionale, essendo il credito certo; ed in secondo luogo perché la predetta mancanza assume un carattere «punitivo», che è in contrasto con lo spirito della legge n. 74 del 1987, il cui obiettivo è quello di tutelare il coniuge economicamente più debole;

che il giudice rimettente, quindi, chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata «nella parte in cui non consente che il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare di assegno divorzile), possa ottenere direttamente dal datore di lavoro dell'ex coniuge la quota dell'indennità di fine rapporto prevista nella stessa disposizione»;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che l'attribuzione del quaranta per cento del trattamento di fine rapporto costituisce uno strumento di tutela del coniuge economicamente più debole (in armonia con le finalità di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 74), nel quale confluiscono profili assistenziali e criteri di carattere compensativo (sentenza n. 23 del 1991);

che le concrete modalità con le quali la norma attribuisce detta provvidenza economica non attingono la valenza di garanzia costituzionale, poiché il riconoscimento di un'azione diretta contro il datore di lavoro (o, viceversa, la necessità che il trattamento di fine rapporto venga prima acquisito nel patrimonio dell'avente diritto e poi trasferito, per la quota spettante, all'ex coniuge) si appalesa come frutto di una scelta affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario;

che la norma impugnata, comunque, non ha finora ricevuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina un'interpretazione univoca sul punto in contestazione, sicché il giudice rimettente avrebbe anche potuto fornire una lettura diversa, allo stato non sussistendo un diritto vivente in argomento;

che, pertanto, non essendo ravvisabile alcuna violazione del precetto di cui all'art. 3 della Costituzione, la presente questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0727

N. 238

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Ordinamenti didattici - Limitazione degli accessi a taluni corsi universitari - Potere del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di determinare tale limitazione - Mancanza di previa fissazione legislativa dei principî generali vincolanti la normazione secondaria - Assunta violazione del principio della riserva di legge in materia di diritto allo studio - Sopravvenute norme di legge determinanti il mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riu-

niti proposti da Fulvio Bustreo e altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e altri, iscritta al n. 726 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un giudizio cautelare relativo a provvedimenti di diniego dell'iscrizione dei ricorrenti a facoltà universitarie o a corsi di diploma universitario (nella specie, odontoiatria e fisioterapia), ha sollevato, con ordinanza del 15 dicembre 1997, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del «principio costituzionale della riserva di legge», questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella fase cautelare, trattandosi di ricorsi promossi da studenti non ammessi alla immatricolazione al primo anno (1997-98) dei corsi, per i quali l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento) e le università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni;

che, secondo le ordinanze di rimessione, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, sussisterebbe una riserva relativa di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario; riserva che, pur non precludendo al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, tuttavia consentirebbe ciò soltanto previa determinazione, da parte del legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali della disciplina;

che — osserva il rimettente — la disposizione censurata, al contrario, conferisce al Ministro dell'università il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali della disciplina e anzi attribuendo al Ministro stesso il compito di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica amministrazione (il consiglio universitario nazionale), i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso: ciò che sarebbe in contrasto con il principio della riserva di legge e comporterebbe altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha rilevato che i dubbi di costituzionalità sollevati sono superati, nel merito, dalla pronuncia n. 383 del 1998 con cui questa Corte ha dichiarato l'infondatezza di identiche questioni, e che ha osservato inoltre, in una successiva memoria, che, recependo l'invito formulato in quella decisione, il legislatore ha introdotto una nuova normativa in materia di accessi all'università con la legge 2 agosto 1999, n. 264, il cui art. 5, in particolare, stabilisce una sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti con riserva ai corsi degli anni accademici precedenti per effetto di provvedimenti cautelari adottati in sede giurisdizionale, concludendo per un riesame della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente, stante la disciplina sopravvenuta, e comunque per l'infondatezza della questione medesima.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione (emessa nell'anno 1997, ma pervenuta a questa Corte nel 2000), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le università devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o che siano comunque stati ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità (v., analogamente, le ordinanze di questa Corte numeri 36 del 2001; 548, 486, 269 e 142 del 2000; 411 e 408 del 1999);

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0728

N. 239

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Improprietà dell'opposizione da parte del terzo, convivente con il debitore, proprietario di beni (già pignorati) acquistati in una precedente vendita esattoriale - Lamentata violazione del diritto di difesa e di proprietà - Indicazioni insufficienti, nell'ordinanza del giudice rimettente, in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera a).
- Costituzione, artt. 24 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal Tribunale di Milano nel procedimento di esecuzione proposto da Donatella Gandola contro l'Esazione Tributi s.p.a. ed altro, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 15 marzo del 2000, pervenuta alla Corte il 29 settembre 2000, il tribunale di Milano, investito di un'opposizione di terzo ad esecuzione esattoriale, ha sollevato — in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera *a*) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo vigente prima della sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) del suddetto d.P.R. operata dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), «nella parte in cui non consente al terzo convivente del debitore di proporre opposizione *ex art.* 619 cod. proc. civ. qualora i beni di cui assuma di essere proprietario siano dallo stesso stati acquistati ad una precedente vendita esattoriale»;

che — secondo quanto riferisce il tribunale — l'opponente, premesso di essere da tempo convivente con il debitore, ha proposto opposizione all'esecuzione esattoriale contro di lui intrapresa, qualificandosi proprietaria dei beni pignorati «presso la comune abitazione» avendoli acquistati ad un'asta esattoriale a carico dello stesso convivente;

che, secondo l'opponente, tale acquisto le aveva consentito di rientrare in possesso dei beni, la cui proprietà — pur già esistente — non aveva potuto provare all'atto della prima esecuzione;

che — ad avviso del remittente — il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi della norma impugnata, che mira ad evitare che il debitore «riacquisti i beni per interposta persona e ne ritorni nella piena disponibilità ricollocandoli nella sua abitazione»;

che, tuttavia, sembra al rimettente che, una volta considerato che, nel caso in cui (come nella specie) acquirente dei beni all'asta esattoriale sia una persona convivente con il debitore, i beni stessi vengono ricollocati in un'abitazione comune, la presunzione che sia stato lo stesso debitore a riacquistarli per interposta persona non potrebbe operare automaticamente, «potendosi invece ipotizzare che questo sia l'unico modo per il convivente per rientrare in possesso dei beni»;

che il rimettente ne desume il contrasto della norma impugnata («ora riprodotta nell'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 46/1999») con gli artt. 24 e 42 Cost., «in quanto priverebbe il convivente proprietario dei beni già pignorati di rientrare in possesso degli stessi, riacquistandoli, e di opporre all'esattore la prova della proprietà»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella quale rileva che l'ordinanza non precisa se il giudizio *a quo* sia stato introdotto prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999, e comunque sostiene l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente ha impugnato la norma dell'art. 52, secondo comma, lettera *a*), del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente prima che l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 sostituisse l'intero titolo II del d.P.R. e collocasse la nuova disciplina delle opposizioni di terzi all'esecuzione esattoriale nel riscritto art. 58, secondo comma, dello stesso d.P.R. del 1973;

che di tale sostituzione il rimettente è consapevole, come emerge da un espresso rilievo dell'ordinanza;

che alle procedure esecutive in corso al 1° luglio 1999 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999) sono applicabili, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del medesimo decreto, le norme vigenti anteriormente;

che il rimettente non precisa in alcun modo le ragioni per le quali nel giudizio *a quo* dovrebbe trovare applicazione la norma vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46 del 1999, ed in particolare non indica la data in cui la procedura esecutiva si sarebbe instaurata;

che soltanto se questa data fosse anteriore al 1° luglio 1999 l'opposizione oggetto del giudizio sarebbe regolata dalla norma censurata (*cf.* ordinanza n. 28 del 2001);

che, pertanto, l'ordinanza di rimessione difetta dell'indicazione di un elemento relativo all'oggetto del giudizio *a quo*, necessario per valutare se il remittente debba fare applicazione della norma denunciata o di quella che l'ha sostituita dal 1° luglio 1999;

che, in conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0729

N. 240

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Ammissibilità del rito per reati procedibili a querela, anche nell'ipotesi di querela (proposta anteriormente alla pubblicazione della legge n. 479 del 1999) mancante della dichiarazione (espressa) di opposizione al procedimento con decreto penale - Lamentata disparità di trattamento in danno dei querelanti prima della legge anzidetta, ai quali non è riconosciuta facoltà di scelta se opporsi o meno alla definizione del procedimento con decreto penale, con violazione del diritto di difesa - Erroneità della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in compo-

sizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di C. B., iscritta al n. 573 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì deduce di essere stato investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di persona imputata del reato di cui all'art. 594 cod. pen., in relazione al quale è stata proposta querela in data 22 giugno 1999;

che, ad avviso del rimettente, tale richiesta dovrebbe essere accolta «in considerazione degli elementi contenuti nel fascicolo processuale» e della circostanza che, dopo la proposizione della querela, è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale ha modificato l'art. 459 cod. proc. pen., prevedendo la possibilità di definire il procedimento con decreto anche per i reati procedibili a querela, salvo che il querelante abbia «nella stessa dichiarato di opporvisi»;

che, peraltro, il medesimo giudice ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 459 cod. proc. pen., come modificato dalla predetta legge n. 479 del 1999, nella parte in cui consente al pubblico ministero di richiedere ed al giudice di emettere decreto penale di condanna per reati procedibili a querela, anche nella ipotesi in cui la querela sia stata proposta prima della pubblicazione della menzionata legge n. 479 del 1999 e non contenga — come nella specie — opposizione alla definizione del procedimento con decreto penale;

che a tal proposito il giudice *a quo* lamenta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto chi abbia presentato querela prima della entrata in vigore della citata legge n. 479 del 1999 o comunque prima della sua pubblicazione, verrebbe a trovarsi in posizione deteriore rispetto a chi abbia formulato istanza di punizione in epoca successiva, giacché solo quest'ultimo può opporsi alla definizione del processo mediante decreto penale di condanna, mentre al primo non è riconosciuta la facoltà di scegliere se opporsi o meno, con riflessi sul piano degli interessi civili e di natura anche «penale» (la condanna per decreto, infatti, comporta l'estinzione del reato nel termine di cinque anni e «non può essere posta a base di un giudizio civile»), e con la impossibilità per la persona offesa di interloquire in alcun modo;

che sarebbe vulnerato anche l'art. 24 della Carta fondamentale, giacché, pur conservando la persona offesa il diritto a far valere in sede civile le proprie pretese, alla stessa sarebbe precluso ogni intervento in sede penale, ove «potrebbe più prontamente esercitare e far valere i propri diritti»;

che in via subordinata il giudice rimettente solleva, «nei medesimi termini», questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui non impone al pubblico ministero, qualora intenda procedere con richiesta di decreto penale, «l'obbligo, in caso di presentazione di querela nei modi e termini di cui sopra, di interpellare la persona offesa querelante sulla volontà di opporsi alla definizione del procedimento con decreto penale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, infatti, secondo l'Avvocatura erariale, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, la nuova disciplina non potrebbe trovare applicazione nelle ipotesi in cui la querela sia stata proposta prima della data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, sacrificandosi altrimenti il «contrappeso» rappresentato dalla non opposizione del querelante alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna nel caso di reati perseguibili a querela.

Considerato che l'art. 459 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, profondamente innovando per questo aspetto il precedente regime, ha stabilito la possibilità di adottare il procedimento per decreto anche per i reati perseguibili a querela, «se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi»;

che, in mancanza di disciplina transitoria ed in ossequio ai principi che regolano la successione nel tempo delle norme processuali, la nuova disposizione non è applicabile con effetti retroattivi, sicché il procedimento per decreto non potrà essere disposto per i reati perseguibili a querela, ove l'istanza di punizione sia stata formulata in data antecedente a quella nella quale è entrata in vigore la nuova normativa;

che, infatti, come correttamente ha prospettato l'Avvocatura dello Stato, il legislatore della riforma ha configurato l'atto di querela e la non opposizione come momenti strutturalmente e funzionalmente unitari nel quadro della individuazione del «nuovo» presupposto del procedimento monitorio;

che, a sottolineare l'accennata inscindibilità, sta la circostanza che la eventuale dichiarazione di opposizione viene testualmente riferita dalla norma alla «stessa» querela, così da evocare non soltanto la necessaria correlazione tra le due manifestazioni di volontà, ma addirittura una sorta di «contestualità dichiarativa»;

che, peraltro, appare evidente come il secondo elemento di tale unitario presupposto, ossia la mancanza di una espressa dichiarazione di opposizione al procedimento monitorio, possa riferirsi esclusivamente alle querele presentate dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, giacché in precedenza detto procedimento risultava radicalmente escluso per i reati perseguibili a querela, onde il querelante non avrebbe avuto ragione di sorta per manifestare la volontà di opporsi ad esso;

che, pertanto, risultando errata la premessa interpretativa sulla quale il giudice *a quo* ha fondato le proprie censure, le questioni proposte sono manifestamente prive di giuridica consistenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 241

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Chiamata in causa del terzo - Fissazione di un termine non perentorio al convenuto per la citazione del terzo - Lamentata disparità di trattamento tra attore (tenuto al rispetto del termine fissato dal giudice) e convenuto (cui è consentito di reiterare la richiesta di differimento dell'udienza), e prospettato contrasto con il principio della ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell'attore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 269, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Gela nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Licalsi Liliana e la S.A.I. S.p.a. ed altri, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Gela, con ordinanza emessa il 27 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo chiamato in causa;

che il rimettente premette in fatto che il giudizio, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da incidente stradale cagionato da veicolo non identificato, è stato instaurato nei confronti della società assicuratrice designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, la quale, sostenendo che i danni erano stati aggravati dalla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico subito dall'attrice, ha chiesto di chiamare in causa l'ente gestore della clinica; che il predetto ente, costituitosi in giudizio, ha chiesto di chiamare in causa il chirurgo responsabile dell'intervento; che il chirurgo, a sua volta, ha chiesto il differimento della prima udienza per chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice ed ha poi reiterato tale istanza, non avendo provveduto a citare il terzo per l'udienza a tal fine differita;

che il rimettente, dovendo decidere circa la concessione di un nuovo termine per la chiamata in causa del terzo, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., anzitutto per la ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto, in quanto soltanto il primo è tenuto al rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per la citazione del terzo, mentre il secondo può reiterare la richiesta di differimento dell'udienza, qualora non abbia provveduto alla citazione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma in esame contrasterebbe anche con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto consente al convenuto di reiterare la richiesta di fissazione della nuova udienza per la chiamata del terzo, rendendo così il convenuto stesso arbitro dei tempi e della dinamica del processo, in violazione sia del principio di ragionevole durata del giudizio che del diritto di difesa dell'attore;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione.

Considerato che dalle premesse in fatto contenute nell'ordinanza di rimessione risulta chiaramente come la parte che deve notificare la citazione al terzo e che a tal fine ha chiesto la concessione di un nuovo termine non sia l'originario convenuto, bensì uno dei terzi chiamati in causa;

che la norma disciplinante la fattispecie concreta deve individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile, il quale espressamente statuisce le modalità della chiamata in causa ad opera del terzo, con rinvio al terzo comma dell'art. 269 del medesimo codice;

che la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 269 cod. proc. civ. risulta quindi inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo la disposizione impugnata applicabile nel giudizio *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Gela con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 242

Ordinanza 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Ricorso del debitore al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento, analogamente a quanto disposto dall'art. 496 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Questione sollevata dal giudice rimettente dopo l'adozione di un provvedimento urgente e priva di motivazione in ordine alla tesi enunciata - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 2000 dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Antonio Cafiero ed altra ed il Banco di Napoli S.p.a., iscritta al n. 705 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di Torre Annunziata ha proposto — in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337);

che l'ordinanza è stata pronunciata in un giudizio nel quale due debitori — proprietari di due beni immobili pignorati dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi, che ne aveva determinato il valore ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n. 602 del 1973 — avevano chiesto (sulla premessa che tale valore non corrispondesse a quello di mercato) un provvedimento di urgenza, di cui il rimettente non specifica il contenuto, assumendo di essere «privati del diritto di azionare i rimedi di cui agli artt. 496 (riduzione del pignoramento) e 601 (divisione degli immobili)»;

che il rimettente — ritenuta l'ammissibilità del ricorso *ex art.* 700 del codice di procedura civile, in quanto «nel sistema delineato dal d.P.R. n. 602 del 1973 non è previsto il rimedio della riduzione del pignoramento né quello della divisione dei beni da espropriare», e premesso che il giudice ordinario può sospendere l'esecuzione esattoriale relativa a tributi riservati alla sua giurisdizione — ha, con la stessa ordinanza, sospeso la vendita degli immobili pignorati e sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma citata «nella parte in cui non prevede per il debitore la possibilità di agire con ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento, analogamente a quanto disposto dall'art. 496 cod. proc. civ.»;

che nessuna delle parti si è costituita avanti a questa Corte.

Considerato che la norma impugnata dispone, al primo comma, che non sono ammesse le opposizioni (all'esecuzione) regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e le opposizioni (agli atti esecutivi) regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, disciplinando, quindi, al secondo comma, le modalità di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti «se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi»;

che — secondo il rimettente — tale norma, viceversa, «esclude la possibilità di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi» ed inoltre «non prevede per il debitore la possibilità di agire con ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento»;

che il giudice rimettente — adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. — non spiega minimamente le ragioni per le quali, dopo aver emanato un provvedimento urgente di sospensione della vendita di beni pignorati, ha mantenuto il giudizio avanti a sé, ancora nella veste di giudice della cautela, ed ha considerato rilevante la questione di legittimità costituzionale di una norma concernente i poteri del giudice dell'esecuzione;

che è del pari assolutamente priva di motivazione la tesi, apoditticamente enunciata in termini generali, secondo cui, in materia di esecuzione esattoriale, non sarebbero ammesse né le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, né la riduzione del pignoramento *ex art.* 496 cod. proc. civ.;

che, del resto, il rimettente ha già ritenuto di soddisfare — con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione esattoriale emanato *ex art.* 700 cod. proc. civ. — le esigenze di tutela a suo dire non garantite dalla norma impugnata, nell'interpretazione da lui accolta;

che ciascuno di siffatti rilievi determina da solo la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 516

*Ordinanza emessa il 30 aprile 2001 dal tribunale di Ancona sezione distaccata di Fabriano
nel procedimento civile vertente tra Martinotti Dante e I.N.P.S.*

Esecuzione forzata - Pignorabilità di stipendi e salari fino alla concorrenza di un quinto - Determinazione della porzione pignorabile, da parte del giudice, mediante la comparazione delle esigenze del creditore e del debitore, con particolare riferimento al diritto costituzionalmente garantito, alla salute - Mancata previsione - Incidenza sul diritto alla salute - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 20 e 38/1970, 102/1974, 209/1975, 434/1997 e alle ord. nn. 12/1977 e 305/1998.

- Codice di procedura civile, artt. 545.
- Costituzione, art. 32.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento n. 5185/00 avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione, nonché gli atti del procedimento n. 5002/2000 R.es.;

Premesso che l'I.N.P.S. promuoveva azione esecutiva a carico di Martinotti Dante; che il terzo datore di lavoro, rendeva dichiarazione positiva essendo il Martinotti suo dipendente con uno stipendio di circa L. 2.000.000 mensili; che il predetto Martinotti promuoveva opposizione all'esecuzione ed in sede di prima udienza di comparizione nel predetto procedimento, dopo aver ottenuto da questo giudice la sospensione dell'esecuzione, e specificamente domandava che, in forza delle sue precarie condizioni di salute, oltre che economiche, la somma da trattenersi mensilmente in soddisfazione del credito azionato fosse limitata a L. 100.000, ad una misura cioè inferiore al quinto di legge; che l'I.N.P.S. si opponeva alla predetta richiesta;

Considerato che la Corte costituzionale in più occasioni si è venuta ad occupare della supposta incostituzionalità dell'art. 545 c.p.c. (sentenze nn. 20 e 38 del 1970 ; n. 102 del 1974; n. 209 del 1975 ; ord. n. 12 del 1977 ; sentenza n. 434 del 1997 ; ord. n. 305 del 1998) dichiarando infondate o manifestamente inammissibili le questioni relative alle censure mosse all'art. 545 c.p.c., nella misura in cui lo stesso, permettendo il prelievo del quinto, viene a gravare su stipendi o salari bassi, riducendo il livello di possibile soddisfazione dei bisogni essenziali del debitore e della sua famiglia;

che le questioni di cui sopra sono state poste in riferimento agli artt. 2,3,24,31,36 ma non risulta siano state poste in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost., il quale tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale;

che il Martinotti versa in precarie situazioni di salute, come da lui certificato e peraltro non contestato dall'INPS precedente e tale situazione, vista anche la consistenza del salario che residuerebbe dopo il prelievo di 1/5 dello stesso, potrebbe aggravarsi in relazione alle esigenze quotidiane di un malato poiché, se è vero che l'assistenza sanitaria gli viene per legge assicurata, la scarsità dei suoi introiti lo costringerebbero a ridurre alcune sue essenziali esigenze non coperte dal S.S.N. ovvero a cercare altre fonti di reddito con un surplus di logorio psico-fisico, con indirette ma ovvie conseguenze sul suo stato di salute;

che, viceversa, aderendo alla richiesta del Martinotti non si avrebbero tali negative conseguenze ma a ciò osta il disposto normativo che non affida alla discrezionalità del giudice la fissazione del prelievo sullo stipendio o salario ma ne predetermina l'importo nella misura di 1/5;

che pertanto la questione è rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 c.p.c., nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto e non ne affida, invece, l'importo alla discrezionalità del giudice, tenendo conto della comparazione delle esigenze di debitore e creditore, con particolare riferimento al diritto, costituzionalmente garantito, alla salute, in relazione all'art. 32 Costituzionale;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle Camere.

Fabriano, addì 30 aprile 2001.

Il giudice: MARZIALI

01C0623

N. 517

*Ordinanza emessa il 22 marzo 2001 dal tribunale di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Solaris One S.r.l. e Etro S.p.a. ed altra*

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Contenuto - Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi alla stessa udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Mancata previsione a pena di nullità - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- Cod. proc. civ., art. 619.
- Costituzione, art. 3.

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Contenuto - Invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o al più tardi alla stessa udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- Cod. proc. civ., art. 163, n. 7.
- Costituzione, art. 3.

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Ricorso introduttivo - Nullità qualora manchi l'avvertimento al convenuto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o comunque successivamente a tale udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- Cod. proc. civ., art. 164, primo comma.
- Costituzione, art. 3.

Esecuzione forzata (in genere) - Opposizione di terzo all'esecuzione - Domande riconvenzionali del convenuto - Necessaria proposizione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi venti giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione, o al più tardi alla stessa udienza - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione - Violazione del principio di eguaglianza.

- Cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile riassunta con comparsa *ex art.* 125 c.p.c. notificata a mezzo posta in data 8/9 ottobre 1998 ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, da Solaris One S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gennari del Foro di Venezia giusta procura in calce al ricorso per opposizione di terzo *ex art.* 619 c.p.c. depositato il 4 marzo 1998, attrice opponente in riassunzione;

Contro:

1) Etro S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Margherita Bariè del Foro di Milano e Franco Zambelli del Foro di Venezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dd. 30 novembre 1998 nel giudizio riassunto, convenuta opposta in riassunzione;

2) Calle Legrenzi Sr.l., convenuta opposta contumace in riassunzione.

Oggetto: opposizione di terzo *ex art.* 619 c.p.c., riassunzione ai sensi dell'art. 619, ultimo comma, c.p.c.

I N F A T T O

Con ricorso per opposizione di terzo *ex art.* 619 c.p.c., depositato in data 4 marzo 1998 e diretto al pretore di Venezia (sezione distaccata di Mestre) in funzione di giudice dell'esecuzione, la Solaris One S.r.l., corrente in Venezia-Mestre, premesso che con contratto dd. 18 novembre 1996 aveva acquistato dalla S.r.l. Calle Legrenzi l'azienda commerciale sita in Venezia-Mestre, Calle Legrenzi n. 18/20, avente ad oggetto la vendita al minuto di articoli per l'abbigliamento; che le parti, nello stipulare tale contratto, avevano convenuto che gli effetti della cessione d'azienda decorressero dal 15 febbraio 1997, pattuendo altresì che dalla cessione fossero esclusi i debiti ed i crediti aziendali; che per effetto di detto contratto la società acquirente aveva ottenuto dal comune di Venezia il rilascio a proprio nome dell'autorizzazione alla vendita prevista dalla legge 426/1971; che nel settembre 1997 l'Ufficiale giudiziario, in forza del titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo emesso in favore della Etro S.p.a. e contro la società Calle Legrenzi S.r.l., aveva proceduto, presso il negozio di Calle Legrenzi n. 18/20, al pignoramento di numerosi capi d'abbigliamento ivi rinvenuti; che peraltro detti articoli d'abbigliamento appartenevano in proprietà esclusiva all'opponente; che la cedente S.r.l. Calle Legrenzi — impegnatasi a definire prontamente la propria pendenza con la Etro S.p.a. e ad ottenere da quest'ultima l'immediato abbandono del procedimento esecutivo — non aveva in alcun modo ottemperato a tale impegno, instava affinché, previa sospensione dell'esecuzione e rimessione della causa al tribunale di Venezia competente per valore, fosse accertato e dichiarato il diritto di proprietà dell'opponente sui beni pignorati, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto della Etro S.p.a. ad espropriare i beni medesimi.

Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 4 marzo 1998 il pretore, in veste di giudice dell'esecuzione, sospendeva l'esecuzione medesima, fissando per la comparizione delle parti dinanzi a sè l'udienza del 31 marzo 1998.

Con memoria depositata il 28 marzo 1998 si costituiva la sola convenuta opposta Etro S.p.a. instando preliminarmente per la revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione e limitandosi a chiedere, nel merito, il rigetto della proposta opposizione di terzo.

La Etro S.p.a. sosteneva di essere stata costretta a coltivare l'esecuzione forzata, non avendo la debitrice S.r.l. Calle Legrenzi rispettato le scadenze previste nel piano di rientro pur concordato con la creditrice in data 24 novembre 1997.

La convenuta opposta escludeva che i beni pignorati appartenessero in proprietà all'opponente Solaris One S.r.l., trattandosi di merce rinvenuta in magazzino; affermava al riguardo che, in base all'art. 2 del contratto di cessione d'azienda, la merce in magazzino doveva ritenersi esclusa dalla cessione medesima.

La Etro S.p.a. escludeva altresì che il patto — stipulato tra cedente e cessionaria d'azienda — limitativo della responsabilità *ex art.* 2560, secondo comma, c.c. fosse opponibile ai terzi.

All'esito di un'ulteriore udienza, tenutasi dinanzi al Pretore in veste di giudice dell'esecuzione in data 14 aprile 1998, le parti scambiavano memorie autorizzate.

Nella sua memoria di replica, depositata in data 1^o giugno 1998, la convenuta opposta Etro S.p.a. ribadiva le difese già svolte nella memoria di costituzione depositata il 28 marzo 1998, sempre senza svolgere alcuna domanda riconvenzionale ma limitandosi a richiedere — nel merito — il rigetto della proposta opposizione di terzo.

All'esito di un'ulteriore udienza, tenutasi il 7 luglio 1998, il pretore confermava con ordinanza dd. 17 luglio 1998 la già disposta sospensione dell'esecuzione, ordinando — *ex art.* 619, ultimo comma, c.p.c. — che la causa fosse riassunta dinanzi al tribunale di Venezia, competente per valore.

La Solaris One S.r.l. provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi all'intestato tribunale con comparsa *ex art.* 125 disp. att. c.p.c. notificata nei sensi di cui in epigrafe, ove venivano ribadite le difese già svolte dinanzi al pretore in veste di giudice dell'esecuzione.

Non si costituiva neppure in tale sede, benché ritualmente notificata, l'esecutata Calle Legrenzi S.r.l., della quale era pertanto dichiarata dal g.i. la contumacia.

Si costituiva invece la creditrice opposta Etro S.p.a., ribadendo le difese già svolte nella precedente fase tanto con riferimento all'asserita mancanza di prova della proprietà dei beni pignorati in capo alla Solaris One S.r.l., quanto con riferimento all'operatività, in specie, dell'art. 2560, secondo comma c.p.c., norma che — a suo avviso — costituiva in ogni caso di per sé un idoneo «titolo» in base al quale procedere all'esecuzione nei confronti della stessa Solaris One S.r.l..

La Etro S.p.a. chiedeva altresì in via riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, che la Solaris One S.r.l. — in veste di obbligata in solido con la Calle Legrenzi S.r.l. — fosse condannata al pagamento in proprio favore della somma di L. 117.642.453= (ossia L. 142.976.613=, somma portata dall'atto di precetto, meno L. 25.334.160=, importo nel frattempo pagato da Calle Legrenzi S.r.l. con assegno circolare in data 17 ottobre 1998), maggiorata degli interessi legali dal 21 luglio 1997 al saldo.

A tale ultimo proposito la Etro S.p.a. chiedeva, preliminarmente, che il g.i. pronunciasse ordinanza *ex art.* 186-*bis* e/o 186-*ter* c.p.c. per la somma di L. 117.642.453=.

Con memoria depositata il 30 marzo 1999 l'opponente Solaris One S.r.l., richiamandosi al disposto dell'art. 185 disp. att. c.p.c., dichiarava di non accettare il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale dispiegata dalla Etro S.p.a. perché tardiva, atteso che ancora in data 31 marzo 1998 si era tenuta dinanzi al pretore, giudice dell'esecuzione, l'udienza di prima comparizione nell'ambito del giudizio di cognizione ordinaria instaurato con il ricorso *ex art.* 619 c.p.c., e che nessuna domanda riconvenzionale era stata dispiegata in quella sede.

Con ordinanza dd. 5 luglio 1999 il g.i. rigettava le istanze *ex artt.* 186-*bis* e 186-*ter* c.p.c. formulate da Etro S.p.a.

La causa, istruita documentalmente e tramite la chiesta prova orale per testi, era trattenuta per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 novembre 2000.

I N D I R I T T O

Ritiene questo tribunale di dover sollevare d'ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 619 c.p.c., 163 n. 7 c.p.c., 164, primo comma, c.p.c., nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c., nei termini di seguito indicati.

L'opponente *ex art.* 619 c.p.c. Solaris One S.r.l. ha immediatamente eccepito, dinanzi a questo tribunale, la tardività della domanda riconvenzionale formulata nei suoi confronti dalla Etro S.p.a., avente ad oggetto la condanna della stessa opponente — quale asserito condebitore solidale rispetto all'esecutata Calle Legrenzi S.r.l. — al pagamento della somma di L. 117.642.453=.

Detta domanda riconvenzionale risulta essere stata formulata dalla Etro S.p.a. per la prima volta in comparsa di risposta nella presente fase di giudizio svolgentesi dinanzi al tribunale competente per valore, in seguito alla riassunzione del processo ordinata dal pretore in veste di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 619, ultimo comma, c.p.c..

Vero è che la comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale in oggetto è stata depositata nella Cancelleria di questo tribunale il 18 dicembre 1998, e dunque ben più di 20 giorni prima del 15 gennaio 1999, data indicata nell'avversa comparsa di riassunzione *ex art.* 125 disp. att. c.p.c. quale udienza fissa in cui comparire.

Nondimeno va ricordato che, in base all'art. 185 disp. att. c.p.c. (norma invocata dall'opponente Solaris One S.r.l.), all'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata a norma degli artt. 615, 618 e 619 del codice si applica la disposizione dell'art. 183 del codice.

Pare ragionevole ritenere che la norma ora citata — mai modificata nonostante l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 nonché del successivo decreto-legislativo 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534) — debba oggi intendersi come riferita non più all'art. 183 c.p.c., bensì al novellato art. 180 c.p.c., disciplinante l'udienza di prima comparizione.

In ogni caso non può dubitarsi che, in base al citato art. 185 disp. att. c.p.c., la fase processuale svolgentsi dinanzi al giudice dell'esecuzione anteriormente alla riassunzione dinanzi al tribunale competente per valore abbia già le caratteristiche del giudizio di cognizione ordinaria, non configurandosi essa in alcun modo come momento meramente prodromico rispetto alla compiuta instaurazione di detto giudizio di cognizione.

Autorevole dottrina ha sostenuto, in quest'ottica, che «la notificazione del ricorso e del decreto (*ex art.* 619 c.p.c.) vale come citazione della parte opposta a comparire per l'udienza stabilita e come invito alla medesima parte di costituirsi nelle forme stabilite dagli articoli 166 e 314, e, possibilmente, anche nel relativo termine».

In ispecie nessuna domanda riconvenzionale è stata svolta da Etro S.p.a. nel costituirsi dinanzi al giudice dell'esecuzione con comparsa di risposta depositata il 28 marzo 1998.

Nell'ottica ora illustrata risulterebbe dunque meritevole di accoglimento la tesi dell'opponente Solaris One S.r.l., secondo cui la predetta Etro S.p.a. sarebbe irrimediabilmente incorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 163 n. 7, 166 e 167, secondo comma, c.p.c., con la conseguente necessità di dichiarare tardiva la dispiegata domanda riconvenzionale.

Peraltro la Etro S.p.a. si difende affermando che, nei procedimenti instaurati con ricorso (qual è appunto il procedimento *ex art.* 619 c.p.c.), non può trovare applicazione l'art. 167, secondo comma, c.p.c. dettato in tema di decadenze, stante l'assenza di uno specifico riferimento normativo.

Sempre Etro S.p.a. sostiene che, accedendo all'impostazione di controparte sulla natura di cognizione ordinaria della fase di giudizio svolgentsi dinanzi al giudice dell'esecuzione (impostazione condivisa da questo tribunale, come detto, atteso il chiaro disposto dell'art. 185 disp. att. c.p.c.), il ricorso per opposizione di terzo dovrebbe comunque contenere l'esplicito avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., mentre così non è nel caso di specie, ed invero la stessa Solaris One S.r.l. ha ritenuto di inserire detto avvertimento soltanto nel corpo della comparsa in riassunzione *ex art.* 125 c.p.c..

Vero è che, in relazione al procedimento di opposizione *ex art.* 619 c.p.c., introdotto con ricorso e non già con citazione a comparire ad udienza fissa, il legislatore non ha previsto la necessità di inserire nel ricorso introdotto *ex art.* 619 c.p.c. un avvertimento del genere di quello disciplinato dall'art. 163 n. 7 c.p.c., cui consegua la decadenza della parte opposta dalla facoltà di proporre eventuali domande riconvenzionali qualora essa non si costituisca almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con proprio decreto steso in calce al ricorso (ovvero non si costituisca — al più tardi — in quella stessa udienza, tenuto conto che di regola il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto è assai breve, e che non è necessario che intercorrano i termini a comparire *ex art.* 163-*bis* c.p.c. tra il giorno della notificazione e quello della comparizione).

Peraltro, secondo questo tribunale, quand'anche si ritenesse applicabile analogicamente al ricorso *ex art.* 619 c.p.c. il combinato disposto degli artt. 163 n. 7 c.p.c., 166 c.p.c. e 167, secondo comma, c.p.c. (dettati con esclusivo riferimento ai giudizi instaurati con atto di citazione), non potrebbe comunque mai giungersi ad estendere un'ipotesi di nullità prevista espressamente per l'atto di citazione (dall'art. 164, primo comma, c.p.c., in relazione all'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c.) ad un caso non disciplinato in tal senso dal legislatore, poiché ciò costituirebbe violazione del principio di tassatività delle nullità dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c..

Ad avviso di questo tribunale ciò determina, nel caso — in ispecie ricorrente — di ricorso *ex art.* 619 c.p.c. non contenente l'avvertimento in oggetto, un'irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con citazione.

Il giudizio di opposizione *ex art.* 619 c.p.c., infatti, è a sua volta configurabile come un procedimento di cognizione a rito ordinario, disciplinato in tutto e per tutto dagli artt. 180 e seguenti c.p.c. ancorché introdotto con ricorso (diversamente, ad esempio, dal processo del lavoro, retto da una sua speciale disciplina, ove le preclu-

sioni non sono correlate ad alcun avvertimento, senza che un siffatto impianto normativo speciale sia stato — a suo tempo — censurato di incostituzionalità: *cf.* Corte costituzione 22 aprile 1980, n. 61; Corte costituzionale 29 ottobre 1987, n. 347).

In tal senso si è recentemente espressa anche la Corte di legittimità, nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal giudice *a quo*, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., circa la mancata previsione, in relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, della necessità dell'avvertimento previsto — per il rito ordinario — dal novellato art. 163 n. 7 c.p.c. (*cf.* Cass. 7 febbraio 2000, n. 1332).

La S.C. ha fondato la sua valutazione di manifesta infondatezza sul fatto che, nel procedimento divorzile, la fase contenziosa del processo inizia unicamente con la prima udienza avanti all'istruttore e non già con la fase presidenziale, sicché la mancata costituzione del convenuto nella fase presidenziale risulterebbe comunque inidonea a determinare decadenze di sorta (non essendo il convenuto obbligato a costituirsi in tale sede), rimanendo dunque giustificata la mancata previsione normativa dell'avvertimento.

Condivisibile appare a questo tribunale il rilievo espresso — sia pure incidentalmente — dalla citata Cass. 1332/2000, secondo cui il riconoscimento della non manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità — sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza — «si imporrebbe semmai con riferimento ai giudizi di rito ordinario introdotti con ricorso (come, ad esempio, pur a prescindere dal richiamato processo del lavoro, il giudizio di opposizione del debitore o del terzo all'esecuzione già iniziata) nei quali, ad una fase introduttiva strutturata secondo lo schema del ricorso, segue una fase di trattazione ed istruzione concepita avendo di vista lo schema dell'atto di citazione».

Deve osservarsi, in particolare — che un'ingiustificata disparità di trattamento tra il procedimento *ex art.* 619 c.p.c., instaurato con ricorso, ed il giudizio ordinario di cognizione, instaurato con atto di citazione, sussiste tanto a voler ritenere non operante nel procedimento di opposizione *ex art.* 619 c.p.c. il sistema di decadenze delineato dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. (come sostiene in principalità l'opposta Etro S.p.a.), quanto a volerlo ritenere operante (come sostiene l'opponente Solaris One S.r.l.).

Nella prima ipotesi la parte opposta verrebbe ad essere ingiustificatamente avvantaggiata rispetto al convenuto evocato in giudizio con atto di citazione, in quanto manterrebbe la facoltà di dispiegare domande riconvenzionali anche dopo l'udienza di prima comparizione *ex art.* 180 c.p.c., tenutasi dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Nella seconda ipotesi, per converso, il ricorrente opponente si troverebbe ad essere ingiustificatamente avvantaggiato rispetto all'attore di un ordinario giudizio introdotto con atto di citazione, atteso che la decadenza in oggetto maturerebbe inesorabilmente a carico della controparte anche in assenza di esplicito avvertimento, non comportando ciò — come sopra si è accennato — una nullità dell'atto introduttivo, atteso il principio di tassatività delle nullità dettato dall'art. 156, primo comma, c.p.c..

È innegabile, nel caso sottoposto al giudizio di questo tribunale, la rilevanza delle questioni come sopra delineate, la cui risoluzione influisce direttamente sulla valutazione in ordine alla tempestività o meno della domanda riconvenzionale *de qua* (domanda dispiegata dalla Etro S.p.a. unicamente dopo la riassunzione disposta dal giudice dell'esecuzione *ex art.* 619, ultimo comma, c.p.c.).

Non sussistono d'altra parte, tra il giudizio di cognizione ordinario introdotto con citazione ed il giudizio di opposizione *ex art.* 619 c.p.c. introdotto con ricorso, differenze ontologiche e strutturali apprezzabili, tali da poter giustificare la qui rilevata disparità di trattamento (ossia differenze del genere di quelle rilevate da Corte costituzionale 29 maggio 1997, n. 154 nel dichiarare infondate analoghe questioni concernenti la mancata previsione dell'avvertimento *ex art.* 163, n. 7 c.p.c. nell'ambito del giudizio dinanzi al giudice di pace).

Per queste ragioni il tribunale ritiene non manifestamente infondate (oltreché direttamente rilevanti ai fini del decidere) le seguenti questioni di legittimità costituzionale, sollevate d'ufficio in riferimento all'art. 3 Cost.:

a) dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con *pedissequo decreto*, ovvero — al più tardi — alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;

b) dell'art. 163, n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione *ex art.* 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con *pedissequo decreto*, ovvero — al più tardi — alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;

c) dell'art. 164, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. sia nullo qualora manchi l'avvertimento all'opposto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, o comunque avvenuta successivamente a detta udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;

d) del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opposto a pena di decadenza debba proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero — al più tardi — alla stessa udienza.

Conseguentemente si ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, le seguenti questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.:

a) dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero — al più tardi — alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;

b) dell'art. 163, n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero — al più tardi — alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;

c) dell'art. 164, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. sia nullo qualora manchi l'avvertimento all'opposto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, o comunque avvenuta successivamente a detta udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;

d) del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opposto a pena di decadenza debba proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero — al più tardi — alla stessa udienza;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 22 marzo 2001.

Il giudice estensore: BECCARO

N. 518

*Ordinanza emessa l'11 dicembre 2000 dal tribunale di Foggia
nel procedimento penale vertente tra Pomicino Cirino Paolo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove Esame di persona coimputata o imputata in un procedimento connesso - Previsto esercizio della facoltà di non rispondere su fatti implicanti la responsabilità di altri - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi dell'infedeltà della giurisdizione, del libero convincimento del giudice, del diritto di difesa, del contraddittorio nella formazione della prova e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, artt. 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, 112.

IL TRIBUNALE

Preso atto delle contestazioni mosse a Mantellini Giuseppe, esaminato in data odierna in qualità di imputato di reato connesso ed avvalso in tale veste della facoltà di non rispondere; rilevato che dalle suddette contestazioni è emerso che il Mantellini ha effettuato nel corso della fase delle indagini preliminari dinanzi al pubblico ministero precedenti dichiarazioni *erga alios* come da verbale del 6 ottobre 1993 ore 12,30 e ore 17,30; osserva quanto segue: occorre muovere da una seppur sintetica analisi di alcuni profili del rinnovato art. 111 della Costituzione, introduttivo dei principi del cosiddetto «giusto processo» consistenti nella riserva di legge in materia processuale, nella imparzialità del giudice, nella parità delle parti e nella ragionevole durata del processo. Occorre inoltre concentrare l'attenzione sulla normativa transitoria in quanto appare chiaro che con l'entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000, n. 35, che ha convertito il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 in materia di giusto processo, la normativa transitoria medesima si applica a tutti i processi in corso in primo e secondo grado alla data del 7 gennaio 2000 e fino all'entrata in vigore della legge che disciplinerà l'attuazione dell'art. 111 della Costituzione. Come è noto, la legge di conversione, abbandonando il criterio dell'avvenuta apertura del dibattimento alla data del 7 gennaio 2000, ha accolto come regola che i nuovi principi dell'art. 111 della Costituzione si debbano applicare a tutti i procedimenti in corso facendo propria la tesi che li ritiene in buona parte *self executing*. In via di eccezione ha previsto un regime particolare avente ad oggetto le dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto volontariamente al contraddittorio con l'imputato. La normativa approvata dal Parlamento induce a ritenere che spetti al giudice valutare la compatibilità tra i nuovi principi costituzionali e le norme attualmente contenute nel codice. In caso di incompatibilità sembra potersi affermare che il giudice stesso sia legittimato a disapplicare la norma ordinaria senza doverne eccepire la illegittimità costituzionale pervenendo così ad un giudizio di abrogazione tacita. Resta ferma, ovviamente, l'opzione alternativa costituita dalla devoluzione della questione di illegittimità costituzionale della norma alla Corte costituzionale depositaria in materia di un'attribuzione esclusiva. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, anche quando ha chiaramente riconosciuto la possibilità di un effetto abrogativo delle norme costituzionali rispetto a quelle ordinarie ha sempre dichiarato ammissibili e relative a questioni di costituzionalità ritenendo che spetti comunque al giudice ordinario in via esclusiva l'accertamento delle eventuale abrogazione (sentenza n. 193 del 1985).

La Corte peraltro, ritiene che la possibilità di un tale effetto abrogativo sia limitato ai soli casi di «conflitto specifico e puntuale» tra norma costituzionale sopravvenuta e norma ordinaria preesistente (sentenza n. 54 del 1979). Siffatto orientamento è condiviso dagli studiosi di diritto costituzionale i quali riconoscono che l'abrogazione richiede un accertamento pieno di incompatibilità tra le norme. Esso, inoltre, va compiuto in concreto. Ciò posto, ritiene il Collegio che non sia condivisibile la tesi secondo cui il rinnovato art. 111 della Costituzione avrebbe comportato l'abrogazione implicita dell'art. 513 codice di procedura penale e per l'effetto l'impossibilità di applicazione dell'art. 500 commi 2-bis e 4 codice di procedura penale ammessa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 861 del 2 novembre 1998 relativamente alle persone indicate nell'art. 210 codice di procedura penale che rifiutino o comunque omettano in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle loro precedenti dichiarazioni. Ed invero siffatta tesi sembra originarsi da un'erronea equiparazione di ordine nozionale e momenti processuali che per converso devono, a parere di questo Collegio, essere

tenuti distinti e separati. Pare potersi affermare che nessun articolato normativo precluda né esplicitamente né implicitamente l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali dalle persone *ex art.* 210 codice di procedura penale, che può essere garantita solo attraverso il meccanismo delle contestazioni così come sancito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 861 del 1998. Né pare potersi argomentare il contrario in base al fatto che l'art. 1, comma 2 della legge 2000, n. 35 preveda solo l'acquisizione già avvenuta delle dichiarazioni suddette. Infatti un simile ipotetico ragionamento inferenziale oltre a non risultare analiticamente e convincentemente esplicitato dai sostenitori della tesi dell'abrogazione implicata, come per converso dovrebbe essere in base ai parametri decisionali innanzi enucleati, appare esso sì incompatibile con il tenore letterale, storico-sistematico dello stesso art. 111, comma 4 della Costituzione che al secondo periodo recita testualmente: «La colpevolezza dell'imputato non può essere "provata" sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». Non pare seriamente contestabile dunque che la regola sancita dal legislatore si collochi su di un piano affatto diverso dall'acquisizione della prova stessa, cui lo si ripete il meccanismo delle contestazioni è funzionalmente preordinato. Essa si riferisce bensì al momento della valutazione della prova come si ricava altresì dall'inequivoco significato letterale del art. 1 comma 2 legge n. 35 del 2000: «Le dichiarazioni ... sono valutate ...» che a sua volta traduce sul piano attuativo il precetto costituzionale innanzi citato ponendosi al contempo su di un piano di coerenza esegetica con lo stesso.

Né pare possa parlarsi di un uso improprio di espressioni lessicali in quanto di valutazione e di acquisizione di dichiarazioni il legislatore parla in accezioni chiaramente infungibili tra loro anche ai commi 3 e 4 del citato art. 1, legge n. 35 del 2000 a dimostrazione del fatto che tali concetti scandiscano sequenze ed atti processuali autonomi ed indipendenti. Siffatta impostazione appare confermativa di quella che lo stesso legislatore ha trasfuso nell'articolato normativo dell'art. 500, comma 4 codice di procedura penale disciplinante il regime di acquisizione di dichiarazioni nel fascicolo per il dibattimento e di valutazione della prova e dei fatti in essi affermati. Dal disposto del citato articolo si ricava la prova che contestazione ed acquisizione delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione medesima costituiscono le due articolazioni di un'unica inscindibile dinamica processuale di tipo strumentale, a sua volta distinta da quella tipica della fase decisionale imperniata per l'appunto sulla valutazione del materiale probatorio acquisito. Giova rilevare inoltre che l'art. 500, comma 4 codice di procedura penale è stato riprodotto integralmente nel disegno di legge e di attuazione della riforma costituzionale, già approvato dal ramo del Parlamento, di guisa che la tesi secondo cui l'art. 111 ne avrebbe determinato l'abrogazione tacita appare meno sostenibile ancora una volta su un piano storico-sistematico. Non pare superflua aggiungere che l'espressione «sempre» inclusa nel comma 4 dell'art. 111 della Costituzione non sembra dire: per provare la svalutazione è necessario che qualsiasi dichiarazione accusatoria sia sottoposta all'interrogatorio del suo accusato o difensore. Essa pare dire un cosa ben diversa: la fonte di prova deve, almeno una volta, sottoporsi all'interrogatorio della difesa sulle dichiarazioni accusatorie. La norma è costruita sulla fonte e non sulla dichiarazione. Se la norma avesse voluto vietare l'inserimento di qualsiasi dichiarazione predibattimentale sarebbe stata costruita in modo diverso sulla dichiarazione e non sul dichiarante; del tipo: la svalutazione non può essere provata sulla base di dichiarazioni non formate a seguito di contraddittorio delle parti. Il concetto di contraddittorio non può essere enfatizzato fino a stravolgerne l'autentico nucleo funzionale di metodo di conoscenza attraverso l'esercizio di pari potere delle parti così come la Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 361 del 1998. Quanto al momento della valutazione della prova non è seriamente revocabile in dubbio che esso coincida con la motivazione della decisione attraverso cui si estrinseca il libero convincimento del giudice. Questo è concepito a sua volta come un sistema in cui la macchina conoscitiva lavora su di un materiale preselezionato; la tecnica normativa di formazione e selezione delle prove è la tecnica del divieto probatorio. O c'è un divieto, ed allora quel mezzo di prova non può veicolare nessuna informazione utilizzabile ai fini del giudizio, o il divieto non c'è ed allora le valutazioni sulla massa di informazioni legittimamente acquisite (art. 526 codice di procedura penale) le fa il giudice e non il legislatore. Resta da stabilire se quella sancita nel comma 4 dell'art. 111 della Costituzione costituisca una regola di esclusione probatoria o se, invece, rappresenti solo una regola legale d'uso, cioè che lasci impregiudicato il merito e dica solo come valutare la prova. Anche questa ipotesi non può essere esclusa, a parere del Collegio, posto che il congegno discrezionale sancito dal legislatore *ex art.* 1, comma 2, legge 2000, n. 35 riproduce lo schema della cosiddetta *corroboration* con cui è stata codificata per determinate situazioni artt. 192, commi 2 e 4 e 500, comma 4 codice di procedura penale) la tecnica normativa del «necessario riscontro» che in fondo non può considerarsi come un'eccezione al principio del libero convincimento essendo essa stessa la tecnica (logica prima ancora che giuridica) del libero convincimento. Quanto infine alla categoria dell'utilizzabi-

lità delle prove sul presupposto che essa sia solo in parte connessa al sistema delle letture, a sua volta imperniato sull'impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell'atto va evidenziata la diversità lessicale tra il termine acquisizione, adoperato del legislatore nella formulazione del comma 4 dell'art. 111 della Costituzione, nonché nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 legge 2000, n. 35 e il termine lettura adoperato nella formulazione dell'art. 6 legge n. 267 del 1997 diversità di cui deve essere ragionevolmente esclusa l'indifferenza giuridica e da cui sembra logico inferire implicazioni interessanti circa l'esatta individuazione delle regole dettate del legislatore in materia di valutazione di prova. Sul punto alcune riflessioni si impongono: tra lettura e contestazione intercorre una profonda differenza su cui è massivamente incentrata la citata sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 e sugli artt. 513 e 210 codice di procedura penale essendo la seconda strettamente connessa alla formazione dialettica della prova dinanzi al giudice e alla funzione conoscitiva del processo. La contestazione si può definire un momento della formazione di una prova dichiarativa; la lettura un atto di acquisizione di una prova dichiarativa preformata. Tuttavia la Corte costituzionale con la citata sentenza ha equiparato gli effetti delle contestazioni *ex art. 500 commi 2 e bis e 4 codice di procedura penale* a quelli della lettura, di fatto attribuendo alle dichiarazioni acquisitive il valore dell'utilizzabilità. Parrebbe dunque potersi affermare che in un caso del genere contestazione-acquisizione e lettura-utilizzabilità costituiscano i segmenti rispettivamente il primo causale e il secondo effettuale di un'operazione processuale complessa con conseguente svalutazione del profilo della utilizzabilità come questione dotata di autonoma e significativa rilevanza. Tuttavia alla luce di nuovi valori e garanzie costituzionali del giusto processo non può essere ignorata la necessità di una ridefinizione legislativa della fattispecie di inutilizzabilità finora configurato come vizio sanziona a «geometria variabile» con una disposizione normativa parallela a quella dell'art. 178 codice di procedura penale per le nullità di ordine in generale. Ciò posto osserva il Collegio che nello *status* giuridico di imputato di reato connesso *ex art. 210 codice di procedura penale* coesistono due profili ontologici: quello dell'imputato appunto e quello del testimone. In relazione al primo egli può avvalersi del diritto al silenzio in ossequio al canone *nemo tenetur edere contra se*, in relazione un secondo è portatore di un utile patrimonio cognitivo che ha l'obbligo di capire canalizzare nel processo assecondandone la tendenziale funzione conoscitiva massimamente incentrata sull'accertamento della verità materiale. Per converso la costituzionalizzazione del diritto dell'accusato di confrontarsi dialetticamente col suo accusatore nella formazione della prova, sancito dalle nuove regole introdotte dall'art. 111 della Costituzione contrasta con la facoltà di non rispondere in relazione a dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri. L'esercizio di tale facoltà pare in contrapposizione al canone di ragionevolezza *ex art. 3 della Costituzione*, inteso come parametro generale di funzionalità di sistema processuale, con l'art. 25 della Costituzione in quanto paralizza l'infettibile esercizio della giurisdizione penale e la formazione del libero convincimento del giudice, con l'art. 24 della Costituzione perché pregiudica la piena e compiuta estrinsecazione del diritto di difesa dell'imputato e con l'art. 112 della Costituzione in quanto inibisce il fluido e corretto sviluppo dell'azione penale vanificandone di fatto l'ineludibile obbligatorietà.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 codice di procedura penale e dell'art. 210, comma 4 codice di procedura penale limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri per violazione degli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale, manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica, sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, da lettura della presente ordinanza alle parti presenti che restano edotte.

Foggia, addì 11 dicembre 2000

Il Presidente: MATERI

N. 519

*Ordinanza emessa il 12 marzo 2001 dalla Corte di appello di Roma
nel procedimento di ricusazione proposto da Vitalone Wilfredo*

Procedimento civile - Ricusazione del giudice - Ricusazione di un magistrato del Tribunale o della Corte d'appello - Competenza a decidere attribuita allo stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato - Irragionevole possibilità di giudizi reciproci tra colleghi ricusati - Violazione del diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale - Contrasto con il principio di ragionevolezza e di trasparenza e imparzialità dei giudici (anche in riferimento alla disciplina dei giudizi in cui sono parti i magistrati).

- Codice di procedura civile, art. 53, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 104; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, comma 1; cod. proc. civ., art. 30-bis, aggiunto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso, con il quale l'avv. Wilfredo Vitalone, parte attrice e difensore, unitamente all'avv. Francesco S. Pettinari, nel proc. n. R.G. 4214/1999 contro il Ministero di grazia e giustizia, pendente innanzi a questa sezione, ha dichiarato di ricusare il dott. Renato Bernabai, consigliere relatore nel medesimo procedimento

O S S E R V A

Il ricorrente adduce che è da oltre un ventennio in atto «un aspro conflitto personale» tra la corrente di Magistratura democratica dell'A.N.M., esso avv. Vitalone ed il fratello Claudio Vitalone, magistrato e già senatore e ministro della Repubblica (quest'ultimo fatto oggetto di un comunicato in cui si criticava il C.S.M., — per averne deliberato la nomina a consigliere di cassazione — e la A.N.M., — per non averla censurata), avendo la corrente di M.D., nel passato ed anche recentemente, posto in essere nei suoi confronti una sequela di iniziative giudiziarie penali, illegittime ed infondate, respinte e/o annullate dagli organi istituzionali di controllo, ed essendosi i suoi aderenti dichiarati da tempo e per iscritto suoi nemici, anche attraverso un comunicato della sezione romana di M.D.

Quale attore nel giudizio promosso contro magistrati modenesi ed il Ministero di grazia e giustizia per l'affermazione della responsabilità civile ed il risarcimento dei danni dagli stessi cagionatigli nell'esercizio delle funzioni giudiziarie penali, cui era seguita la sentenza di proscioglimento in data 5 marzo 1984 del G.I. presso il tribunale di Roma, l'avv. Vitalone ha sollecitato la dichiarazione, sull'appartenenza a detta corrente dell'A.N.M., di qualche componente del collegio deputato a decidere la causa in cui egli è parte.

All'udienza del 23 gennaio 2001, fissata per la spedizione della causa a sentenza, il consigliere relatore dott. Renato Bernabai ha dichiarato di essere iscritto a Magistratura democratica, di essere stato negli anni 80, in rappresentanza di essa, vice presidente della Giunta regionale milanese e nei primi anni 90 membro della segreteria romana di M.D., ma di non avere alcuna inimicizia grave nei confronti dell'avv. Vitalone, ritenendo perciò di non versare in alcuna delle circostanze che prescrivono l'astensione obbligatoria.

A seguito di tale dichiarazione l'avv. Vitalone in data 26 gennaio 2001 ha proposto istanza di ricusazione adducendo preliminarmente, in rito, il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 53 cod. proc. civ. per contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., nella parte in cui prevede... «Sulla ricusazione decide il collegio se è ricusato uno dei componenti ... della Corte», sul rilievo che l'attività istruttoria da compiersi a norma dell'art. 53 secondo comma cod. proc. civ. ha natura giurisdizionale e ... «vedrà contrapporsi, da un lato, l'interesse processuale di esso ricorrente a sostenere le proprie accuse nei riguardi del magistrato ricusato e, dall'altro, il contrario interesse di quest'ultimo a respingere le accuse stesse, attraverso le prove contrarie che riterrà di produrre... ».

Ha, altresì, osservato che nella stessa materia il legislatore del rito penale ha, per contro, salvaguardato le garanzie di trasparenza ed imparzialità della funzione giurisdizionale attraverso la previsione dell'art. 40 cod. proc. pen., ... «Sulla ricusazione di un giudice della Corte di appello decide una sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato».

Con provvedimento in data 29 gennaio 2001 è stata disposta la sospensione del processo.

Ritiene la Corte che la questione in esame è rilevante e non manifestamente infondata.

Le condizioni di obiettività, trasparenza, credibilità ed indipendenza del giudice costituiscono un bene primario e necessario nella dialettica processuale, comportando la loro mancanza evidenti negativi riflessi interni ed esterni all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Non v'è dubbio che la mancanza di tali condizioni, in contrasto con il principio di ragionevolezza posto dall'art. 3 Cost., si verifica allorché la decisione sull'accoglimento, inammissibilità o rigetto di un ricorso per ricusazione di un giudice deve essere adottata dai componenti dello stesso collegio di appartenenza del magistrato ricusato, con il quale vengono decise tutte le altre cause, e che potrebbe, a sua volta, essere chiamato a decidere sulla ricusazione diretta ad altri componenti del medesimo collegio, attraverso un anomalo ed inusitato scambio reciproco di ruoli.

Al riguardo già la cass. pen. n. 2771, CC. 23 giugno 1986, anche alla luce della sentenza Cost. n. 232 del 1884, osservava come lo svolgere le funzioni giudicanti in un medesimo collegio può dar luogo ad un condizionamento ambientale nell'ipotesi in cui gli stessi componenti dell'organo collegiale siano chiamati a decidere in processi in cui siano coinvolti i colleghi in qualità di parti, a motivo dell'inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo tra magistrati, con il conseguente possibile verificarsi di una turbativa della serenità ed imparzialità dei giudizi.

Del resto, una tale situazione di irragionevole reciprocità di giudizi tra magistrati è stata presa in considerazione dal legislatore che, con la recente normativa *ex lege* n. 420 del 2 dicembre 1998 (artt. 1 e 9), ha provveduto alla sua eliminazione nei giudizi ai quali gli stessi partecipano in qualità di parti, prevedendo un'apposita disciplina ordinamentale che investe entrambi i settori della giurisdizione, civile e penale.

Tuttavia, pur essendosi accolto con il citato art. 9 legge n. 420 il principio dell'equiparazione tra rito penale e rito civile per i giudizi in cui il magistrato è parte in un procedimento civile, attraverso l'estensione delle norme sulla «*traslatio*» del procedimento — già previste dal rito penale — ad un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui lo stesso esercita le proprie funzioni, permane, invece, la divergente disciplina dei due riti per il procedimento incidentale di ricusazione, ancorché si sia posta sullo stesso piano la garanzia di trasparenza e serenità del magistrato che «deve apparire ancor prima che essere» imparziale ed indipendente nel processo penale, come nel processo civile.

Ed infatti, mentre la nonna dell'art. 40 primo comma c.p.p. stabilisce che, sulla ricusazione di un giudice del tribunale, della corte di assise o della corte di assise di appello, decide la corte di appello e su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte d'appello penale «diversa» da quella alla quale appartiene il giudice della medesima corte ricusato, nell'ordinamento processuale civile la norma di cui all'art. 53 c.p.c. prevede che sulla ricusazione di un giudice del tribunale civile o della corte di appello civile decide lo stesso collegio di cui fa parte il magistrato ricusato.

Ebbene, non v'è dubbio che il ricorso per ricusazione instaura un procedimento di intrinseca natura giurisdizionale, sia pure a carattere incidentale, nel quale il ricusante, o il suo difensore, deve indicare i motivi specifici ed i mezzi di prova (art. 52 c.p.c.), e la decisione (ad. 53 secondo comma c.p.c.) è pronunciata, all'esito di un'attività istruttoria, dal collegio «udito il giudice ricusato ed assunte, quando occorre, le prove offerte».

In una tale situazione, ad avviso di questa Corte, si prospetta di tutta evidenza l'irrazionalità dell'attribuzione della competenza a decidere al collegio al quale appartiene il giudice ricusato, laddove sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte d'appello civile.

(L'irrazionalità della normativa è confermata dalla non impugnabilità del provvedimento nel rito civile — impugnabilità invece prevista dall'art. 41 del cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione — e dalla previsione, per il caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto, della condanna *ex art.* 54 terzo comma c.p.c. del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una pena pecuniaria, senza alcuna discrezionalità per il giudice di valutarne l'opportunità di applicazione o graduazione della pena).

La presenza delle dialettiche proprie della funzione giurisdizionale nel procedimento incidentale di ricusazione, infatti, priva di legittimità costituzionale la differente regolamentazione adottata dal legislatore nella valutazione della tutela delle garanzie di imparzialità, trasparenza ed indipendenza di coscienza dei giudici nell'esercizio della funzione giudiziaria civile rispetto a quella penale, in cui è ragionevolmente chiamato a decidere un giudice diverso dall'organo al quale appartiene il giudice ricusato.

E ciò, malgrado si sia recepito nell'ordinamento il principio della parità di regolamentazione dei riti penale e civile nei quali siano coinvolti, a qualunque titolo, interessi di parte dei magistrati (art. 30-*bis* cod. proc. civ. introdotto dall'art. 9 della legge n. 420 del 1998).

Sulla base di tali considerazioni ed avendo il cons. Bernabai dichiarato di non astenersi dal conoscere del processo instaurato dall'avv. Vitalone, ed in riferimento alla valutazione da compiersi dal Collegio, all'esito dell'espletamento di attività istruttoria, sulla sussistenza o meno, nello stesso, dell'interesse al processo *ex art.* 52 cod. proc. civ. in relazione all'art. 51 primo comma cod. proc. civ. — interesse che, qualora risultasse sussistente, si prospetterebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale *ex art.* 104 Cost. e art. 6 primo comma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, ritiene questa Corte remittente che:

la regolamentazione processuale *ex artt.* 53, primo e secondo comma cod. proc. civ. contrasta con il principio di ragionevolezza *ex art.* 3 della Costituzione e di trasparenza ed indipendenza dei giudici *ex art.* 104 Cost., anche in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 30-*bis* del codice di procedura civile di cui alla novella *ex art.* 9 della legge 2 dicembre 1998 n. 420 per i giudizi, civili e penali in cui i magistrati siano coinvolti nella qualità di parti;

la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1987,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata dal ricorrente avv. Wilfredo Vitalone, di legittimità costituzionale: dell'art. 53, primo e secondo comma del cod. proc. civ. per contrasto con gli artt. 3 e 104 della Costituzione e 6, primo comma, della Convenzione ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, nella parte in cui, per il processo civile, è prevista la competenza dello stesso collegio, cui il magistrato ricusato appartiene, a decidere sulla ricusazione di un magistrato del tribunale o della corte di appello con irragionevole reciprocità per l'ipotesi in cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere quale componente del collegio sull'eventuale ricusazione proposta nei confronti dei colleghi che lo avevano giudicato.

Ordina che, a cura del cancelliere, la presente ordinanza sia integralmente notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, all'avv. Wilfredo Vitalone, al Magistrato ricusato e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica mandando al cancelliere per i provvedimenti conseguenti.

Roma, addì 12 marzo 2001

Il Presidente: MODUGNO

Il consigliere relatore: IZZO

N. 520

*Ordinanza emessa il 9 aprile 2001 dal tribunale di Brescia
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pasolini Maria Rosa e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Domanda di condono con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate - Accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligo contributivo e ripetizione dell'indebito Interessi — sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori - Esclusione - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi in caso di ripetizione d'indebito - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417/1998. Riproposizione di questioni già sollevata con l'ord. n. 618/1999.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultima frase.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nelle cause riunite in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, R.G. nn. 1751/1996 e 1755/1996, promosse da: Pasolini Maria Rosa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nicolò Calanducci, il quale la rappresenta e difende per mandati a margine delle copie notificate dei decreti ingiuntivi opposti, opponente;

Contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza sociale con sede in Roma, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, per procura notarile alle liti depositata in cancelleria, dall'avv. Giorgio Lauria ed elettivamente domiciliato in Brescia, via Cefalonia, n. 49, opposto.

Visti:

la sentenza parziale n. 214, emessa da questo giudice in data 19 marzo 2001;

l'ordinanza in pari data, con la quale è stata disposta la prosecuzione del giudizio, in ordine alla domanda di riconoscimento degli interessi legali;

l'art. 81, nono comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

l'art. 2033 del codice civile;

la sentenza 14 - 23 dicembre 1998, n. 417 della Corte costituzionale;

l'ordinanza 6 - 13 luglio 2000, n. 279 della Corte costituzionale;

gli artt. 23 e 30, terzo comma, della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87;

l'art. 1 della legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1;

l'art. 1 della legge Cost. 11 marzo 1953, n. 1;

gli artt. 3, 134 e 136 della Costituzione;

Nella pubblica udienza del 9 aprile 2001, ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.

1. — Il dispositivo della sentenza parziale n. 214, emessa da questo giudice in data 19 marzo 2001 così recita: «Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta: revoca i decreti ingiuntivi opposti.

Condanna l'INPS a restituire all'opponente le somme indebitamente versate per la regolarizzazione contributiva delle posizioni dei lavoratori Stabile Cristiano e Milanese Diego.

Dichiara la sussistenza dell'obbligo contributivo per cui è causa, con riferimento alla posizione del lavoratore Del Pero Giampiero.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, in ordine alla domanda dell'opponente di riconoscimento degli interessi legali sulle somme indebitamente versate».

1. a — Dall'accoglimento, nei termini sopra espressi, dalla domanda, proposta dall'opponente, di restituzione delle somme indebitamente versate all'INPS in sede di regolarizzazione contributiva, consegue la necessità di decidere in merito alla richiesta di riconoscimento del diritto agli interessi legali sulle somme suddette, teoricamente spettanti alla parte opponente ai sensi dell'art. 2033 codice civile.

1. *b* — In punto di interessi è tuttavia intervenuto, in corso di causa, l'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), che, all'evidenza, preclude l'applicazione dell'art. 2033 c.c., poiché dispone che «le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il riconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito.

Per tale fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.»

2. — Questo giudice del lavoro rileva un vizio di legittimità costituzionale a carico dell'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui dispone che «per tale fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi».

2. *a*. — La Corte costituzionale (sentenza n. 417 del 14 — 23 dicembre 1998), ha espresso «il principio che impone il riconoscimento all'assicurato, in una misura non simbolica da determinarsi discrezionalmente ad opera del legislatore, degli interessi sulla contribuzione indebitamente pagata», precisando che «la Costituzione non richiede una meccanica estensione dei principi di cui all'art. 2033 cod. civ., che non assurgono al rango di principi costituzionali. Il legislatore può anzi scegliere tra una pluralità di soluzioni, tutte idonee a ristabilire la conformità alla Costituzione, della disciplina dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella gestione speciale dell'INPS per i lavoratori autonomi.»

Ritiene questo giudice che i principi appena richiamati, pur se espressi con riferimento a diversa normativa, possano trovare applicazione anche in relazione all'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma qui imputata di incostituzionalità, giacché questa si appalesa come ad essi contraria nel negare «comunque» e in qualunque misura, gli interessi «sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori», senza neppure che sia rinvenibile una valida ragione per siffatto diniego assoluto.

Deve, inoltre, aggiungersi, che resterebbe incomprensibile anche una parziale riduzione della misura degli interessi legali, posto che non è dato rinvenire ragionevolezza nella differenza di trattamento sulla spettanza degli interessi con riferimento alle possibili altre ipotesi di restituzione di somme versate indebitamente a titolo di contributi previdenziali, rispetto a quella regolata dall'art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998: la norma in discorso, infatti, non si applica alle domande di restituzione di contributi indebiti, se versati, tempestivamente o tardivamente, al di fuori dal «condono».

La norma in esame lede l'art. 3 Cost., perché, in violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, esclude gli interessi legali e non solo e non tanto perché non li determina in misura «non simbolica», con riferimento alla specifica situazione contemplata nella disposizione.

2. *b*. — L'art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998 non può essere ritenuto conforme alla legge fondamentale dello Stato, neppure facendo riferimento all'art. 81 della Costituzione — disposizione che può garantire la legittimità delle norme dirette al contenimento della spesa pubblica, anche nella valutazione del bilanciamento dei valori e principi costituzionali confliggenti —, poiché, nel caso che si esamina, resta priva di giustificazione la totale eliminazione degli interessi legali, sia per lo scarso valore economico del risparmio conseguibile, sia perché l'esclusione del diritto agli interessi è del tutto incomprensibile e, perciò, irragionevole.

2. *c*. — Anche se la norma qui censurata discendesse, e non può essere escluso, da volontà sanzionatoria, o se, com'è anche possibile, integrasse un'ipotesi di natura *pseudo-transattiva* — lo Stato consentirebbe, in tale duplice prospettiva, l'apposizione della riserva alla domanda di condono, affermandone la validità, ma, quale sanzione, a quale prezzo» transattivo, negherebbe il diritto agli interessi, quando venga giudizialmente accertata l'insussistenza del debito contributivo — deve affermarsi, comunque, l'assoluta incomprensibilità della scelta di negare gli interessi legali sulle somme non dovute, a causa della sua grave contraddittorietà intrinseca.

Da un lato la norma presuppone (esattamente) l'esistenza del debito contributivo solo in presenza dei presupposti di fatto e di diritto che impongono il versamento dei contributi previdenziali e, perciò, afferma la legittimità della riserva di ripetizione dei contributi versati in sede di regolarizzazione contributiva; dall'altro, invece, nega il diritto agli interessi legali, proprio in presenza dell'inesistenza dell'obbligo contributivo, accertata giudizialmente: è chiaro che nessuna logica giuridica sorregge una siffatta scelta.

2. *d*. — In ultima analisi, l'art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998 sembra diretto a contrastare le tesi in tema di validità della riserva di ripetizione espresse dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 maggio 1998, n. 4918, al fine di evitare una minore «utilizzazione» dello strumento del «condono» previden-

ziale — alla cui domanda veniva frequentemente apposta la riserva di ripetizione — e, così, un minore introito contributivo tramite tale strumento giuridico, ma da tale considerazione non può trarsi una conseguenza positiva in ordine alla costituzionalità di quella parte della disposizione che nega gli interessi legali a chi veda riconosciuta la fondatezza della riserva di ripetizione, ma solo una valutazione favorevole sull'opportunità dell'intervento legislativo (peraltro, realizzato in modo inidoneo a imporre univocità interpretativa, per una serie di ragioni che qui è superfluo dire), diretto a precludere alla citata decisione delle sezioni unite della cassazione di imporsi nella giurisprudenza.

2. *e.* — Deve, per completezza, infine, aggiungersi che non appare possibile rinvenire — ma, a dire il vero, neppure sarebbe lecito ricercare nel presente caso — nel sistema giuridico vigente una qualsivoglia soluzione interpretativa «costituzionalizzante» dell'art. 81, nono comma, ultima frase, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, perché, nella parte che qui si valuta, la norma in esame non lascia alcun margine di incertezza, dubbio, a equivocità.

3. — È, dunque, necessario rilevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, nono comma, ultima frase, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per violazione dell'art. 3 Cost., sia nel principio di uguaglianza, sia nel principio di ragionevolezza.

4. — La questione di legittimità costituzionale sopra sviluppata possiede, per le ragioni sopra esposte, il requisito della non manifesta infondatezza ed è anche rilevante, poiché il presente giudizio — a seguito della già ricordata sentenza parziale del 19 marzo 2001, di accoglimento della domanda di ripetizione delle somme versate, in sede di regolarizzazione contributiva dalla Pasolini Maria Rosa all'INPS, per i lavoratori Stabile Cristiano e Milanese Diego — non può «essere definito indipendentemente» dalla sua risoluzione, con riferimento alla decisione sulla residua domanda, afferente la sola spettanza degli interessi legali, proposta in causa dalla parte opposta.

4. *a.* — In proposito, è appena il caso di notare che è del tutto superfluo riferire alla Corte gli altri aspetti già definiti della controversia, poiché, in forza della suddetta decisione di questo giudice del lavoro, resta da decidere solo sul diritto agli interessi legali, diritto che potrà essere riconosciuto solo e soltanto se la Corte costituzionale giungesse a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma preclusiva: è, dunque, palese (cfr. l'ordinanza 6 - 13 luglio 2000, n. 279 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della medesima questione di legittimità costituzionale, già in precedenza sollevata nel corso di questo giudizio), senza necessità di ulteriori considerazioni, la rilevanza in causa della questione, inerente l'articolo 81, comma 9, ultima frase della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e per lo sviluppo).

5. — Ai sensi dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953 n. 87, questo giudizio deve essere sospeso e deve ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante in causa e, pertanto, rileva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, nono comma, ultima frase, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per violazione dell'art. 3 Cost.

Sospende il giudizio.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Brescia, addì 9 aprile

Il giudice del lavoro: ONNI

N. 521

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 dal tribunale di Lucca
nel procedimento penale a carico di Mari Emiliano ed altri*

Stampa - Reati connessi a mezzo della stampa - Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante - Parametro del comune sentimento della morale quale requisito della condotta - Genericità e indeterminatezza della norma incriminatrice - Lesione del principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali - Limitazione della libertà di stampa.

- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 15.
- Costituzione, art. 21, comma sesto, e art. 25, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Pronuncia la seguente ordinanza.

Ritenuto in fatto ed in diritto che in data 19 febbraio 1998 in Lucca venivano rinvenuti affissi in più luoghi alcuni manifesti raffiguranti alcuni un feto umano ricoperto di sostanza ematica ed altri la testa di un feto sorretto da una pinza chirurgica; che a seguito di indagini di polizia giudiziaria si riteneva che gli autori dell'affissione fossero identificabili negli odierni imputati che venivano quindi rinviati a giudizio per rispondere tra l'altro del reato previsto dall'art. 15 legge 8 febbraio 1948 n. 47; che al pubblico dibattimento il difensore di uno degli imputati ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; che ad avviso di questo giudice la sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma suddetta è rilevante ai fini del decidere e non appare manifestamente infondata; che la Corte di cassazione con ordinanza del 17 febbraio 1999 ha ritenuto non manifestamente infondata la stessa questione, che la censura di incostituzionalità si fonda sulla genericità ed indeterminatezza della norma incriminatrice nella parte in cui fa riferimento al criterio del possibile turbamento del comune sentimento della morale ovvero del possibile turbamento dell'ordine familiare come requisiti determinanti della condotta incriminata, che in effetti è innegabile la genericità del riferimento alla morale comune il cui turbamento assume rilievo penale quando venga causato, come nel caso in esame da fotografie impressionanti o raccapriccianti genericità che verosimilmente viola il principio stabilito dall'art. 25 secondo comma della Costituzione posto che la formulazione della norma indeterminata ed indefinibile non consente di individuare l'oggettività del bene giuridico tutelato dalla norma stessa. A riguardo è significativa l'assenza di un sicuro insegnamento giurisprudenziale che permetta di porre rimedio alla genericità, della definizione della condotta incriminata contenuta nella norma mediante una delimitazione in via interpretativa dei contorni del reato che è ravvisabile inoltre da parte della norma in questione la violazione dell'art. 21 sesto comma della Costituzione che vieta la pubblicazione a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume posto che la legge sulla stampa di cui si tratta vietando le pubblicazioni contrarie alla morale comune oltrepassa i limiti stabiliti dalla Costituzione rendendo la zona dell'illecito più ampia rispetto a quella delimitata dalla norma costituzionale non essendovi dubbio che il concetto di morale comune appare più esteso di quello del buon costume.

P. Q. M.

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 47/1948 sollevata dalla difesa, visto l'art. 23 della legge Costituzionale 11 marzo 1953 n. 87;

Sospende il giudizio in corso per quanto riguarda il delitto contestato sub a) della rubrica;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, la comunicazioni della stessa a cura della cancelleria ai presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone altresì che costituito separato fascicolo processuale il processo prosegua per il reato di cui al capo b) della rubrica ed all'uopo rinvia all'udienza del 14 maggio 2001 ore 9 e seguenti, mandando alle parti per la citazione dei testi da loro indicati.

Lucca, addì 4 dicembre 2000

Il giudice: GINI

N. 522

*Ordinanza emessa il 23 aprile 2001 dalla Corte di appello di Genova
nel procedimento civile vertente tra Nocentini Alfredo e Ministero delle finanze*

Contenzioso tributario - Controversie relative a violazione delle norme sull'imposta di bollo - Azioni davanti all'autorità giudiziaria condizionata al preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi - Ingiustificato trattamento di privilegio dell'amministrazione finanziaria rispetto al contribuente - Incidenza sul diritto di azione e sul principio di tutela giurisdizionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1993, 233/1996, 62/1998, 81/1998 e 132/1998 in tema di giurisdizione condizionata.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 33.
- Costituzione, art. 3, 24 e 113.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello civile n. 563/1999 promosso da Alfredo Nocentini, residente in Rapallo, via Privata Luigi Cordano n. 10.5, elettivamente domiciliato in Genova, via Innocenzo Frugoni n. 15.6, presso e nello studio dell'avv. Chiara Romeo che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in appello (appellante).

Contro Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende *ex lege*, appellato - appellante incidentale, avverso la sentenza resa *inter partes* dal tribunale di Genova in data 10 aprile 1999, n. 967.

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Piaccia alla Corte ecc.ma:

Richiamati gli atti e documenti prodotti;

Ammesse le prove richieste;

Dichiarata la nullità delle notifiche del 28 marzo 1991 e del 9 agosto 1991;

Dato atto che è stata pagata l'imposta di bollo e di pena pecuniaria sull'assegno di L. 27 milioni;

Dato atto della maturata prescrizione e decadenza della pretesa fiscale;

Riformare la gravata sentenza e dichiarare non essere dovuto alcunché dal signor Nocentini Alfredo all'amministrazione delle Finanze dello Stato per tutti i titoli richiamati nella intimazione di pagamento (doc. 4) articolo 23635/RG, notificata il 9 settembre 1996 in materia di imposte di bollo e pena pecuniaria.

Rifuse spese, diritti ed onorari del doppio grado nonché con rimborso delle spese generali 10% (articolo 15 tariffa forense) con IVA e CPA.

Per l'appellato - appellante incidentale:

Piaccia alla Corte ecc.ma:

Riformare la sentenza del tribunale di Genova là dove ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione del signor Nocentini;

Rigettare l'avverso appello in quanto infondato;

Porre a carico dell'appellante le spese di lite.

Svolgimento del processo

Alfredo Nocentini, cui l'ufficio del registro di Chiavari in data 9 settembre 1996 aveva intimato il pagamento della somma di L. 53.034.460 per imposta, soprattassa ed accessori in relazione al sequestro di due assegni per gli importi rispettivamente di L. 27 milioni e di L. 177 milioni postdatati e risultati privi dell'indicazione del beneficiario, ricevuti da tal Nello Liberali a garanzia di futuri pagamenti, convenne in giudizio nel novembre del 1996 dinanzi al tribunale di Genova l'amministrazione finanziaria lamentando essergli stata irritualmente notificata (notifica effettuata in data 28 marzo 1991) nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. (rito degli irreperibili) la previa contestazione dell'addebito, secondo quanto emerso nel provvedimento impugnato.

Dedusse che tale forma di notificazione — che avrebbe dovuto aver luogo solo dopo che il notificatore avesse esperito adeguate ricerche circa l'effettiva irreperibilità del destinatario — doveva ritenersi nulla poiché nessuna indagine risultava esser stata eseguita nonostante egli fosse proprietario di un immobile in Genova, via Burlando, dove da tempo risiedeva con la propria famiglia ed intestatario di alcune utenze relative proprio a quell'abitazione; circostanze che dovevano quindi escludere ogni propria pretesa irreperibilità.

E di conseguenza eccepì:

a) la decadenza della pretesa medesima *ex art. 37 del d.P.R. n. 642/1972* atteso che l'accertamento della violazione avrebbe dovuto avvenire entro tre anni dall'illecito; termine infruttuosamente decorso poiché il sequestro degli assegni era avvenuto il giorno 11 aprile 1988 e nessun accertamento gli era mai validamente pervenuto entro il termine anzidetto.

b) la prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria ingiuntagli essendo, anche in tale ipotesi, decorso il termine (questa volta di cinque anni) previsto dall'art. 17 della legge n. 4/1929 dalla commissione del fatto; e ciò anche a ritenere valida la contestata notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. avvenuta in data 28 marzo 1991 essendogli stata l'intimazione di pagamento notificata solo in data 9 settembre 1996.

In subordine contestò di dovere alcunché in relazione all'assegno di L. 27 milioni per il quale fin dal 5 ottobre 1988 aveva provveduto al pagamento del tributo e suoi accessori.

Il Ministero convenuto, costituitosi, chiese il rigetto delle opposte pretese denunciandone l'infondatezza. In particolare eccepì l'improcedibilità della domanda non avendo il Nocentini esperito la via amministrativa dei ricorsi, così come prescritto dall'art. 33 del d.P.R. n. 642/1972, prima di iniziare l'azione giudiziaria.

In esito ad istruzione documentale il tribunale adito, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda del Nocentini che condannò anche alle spese. Premesso che l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa erariale non poteva essere condivisa in quanto l'ostacolo alla tutela giudiziaria del previo esperimento dei ricorsi amministrativi era stato ritenuto incostituzionale dalla Corte costituzionale, osservò il primo giudice che la denunciata nullità della notificazione *ex art. 143 c.p.c.* dell'avviso di violazioni finanziarie non aveva ragion d'essere.

Dalla documentazione in atti, infatti, era emerso che all'epoca, all'indirizzo ove il Nocentini assumeva aver risieduto, risultava un altro nominativo; lo stesso Nocentini risultava assente all'anagrafe ed anzi emigrato in Paese straniero. Nessuna censura, pertanto, meritava il ricorso alla formalità di notifica secondo il rito degli irreperibili, unico da utilizzarsi nelle circostanze di fatto in cui aveva operato l'agente notificatore.

Ininfluenti si appalesavano, poi, le circostanze dedotte a prova per testi secondo cui il predetto aveva la proprietà di un immobile in Genova ove abitavano altri componenti della sua famiglia poiché, anche ad ammettere la veridicità di tale evenienza, mai avrebbe potuto ritenersi valida una notificazione effettuata a costoro non essendo risultata la presenza dell'interessato nell'immobile, seppur occupato dal coniuge e dai figli.

Dalla ritenuta validità della notificazione discendeva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dell'accertamento della Finanza, avvenuto correttamente nei tre anni (28 marzo 1991) dal sequestro degli assegni (11 aprile 1988).

E neppure poteva fondatamente sostenersi la prescrizione della pretesa dell'amministrazione finanziaria poiché in data 9 agosto 1991 (e quindi ampiamente nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto) era stata

notificata all'interessato, sempre ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'ordinanza dell'Intendente di finanza 1041/C/1988 (182/1991) determinativa della sanzione; termine prescrizione che in ogni caso doveva ritenersi interrotto a seguito del ricorso proposto dal condebitore solidale Liberali al Ministero.

Nel merito osservò il primo giudice che il fatto addebitato all'opponente era pacifico e non contestato, essendo stato il Nocentini trovato in possesso di due assegni postdatati e privi dell'indicazione del beneficiario; e che nessuna prova tranquillante era stata fornita dallo stesso al riguardo dell'avvenuto pagamento di imposta ed accessori relativamente ad uno dei due assegni.

Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello il Nocentini denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

L'appellata amministrazione finanziaria, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure. Ha pur essa in via incidentale impugnato la sentenza nella parte in cui era stata disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancanza del previo ricorso amministrativo.

Quindi la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale del 17 gennaio 2001, è stata trattenuta in decisione scaduti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

Motivi della decisione

1. — Nell'ordine logico delle questioni sottoposte all'esame del collegio priorità di esame assume l'appello incidentale del Ministero appellato; con il quale viene ribadita e richiamata l'eccezione preliminare, infruttuosamente sollevata in primo grado, di improcedibilità della domanda del Nocentini per non avere questi sperimentato la via del ricorso gerarchico al Ministero delle finanze prima di iniziare l'azione giudiziaria ordinaria.

Osserva la difesa erariale che la sentenza della Corte costituzionale n. 406/1993 — richiamata dal primo giudice per neutralizzare la propria eccezione — aveva, sì, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (che appunto imponeva detto previo esperimento); peraltro limitatamente ad una fattispecie che riguardava i rimborsi di imposta di bollo e che quindi non poteva applicarsi — ed estendersi — all'ipotesi in esame in cui si controverte dell'applicabilità di una imposta e relative sanzioni non ancora riscosse dall'amministrazione.

La stessa Corte costituzionale — aggiunge — in più occasioni aveva affermato che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale può essere quindi differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia purché la tutela giurisdizionale non ne risulti eccessivamente difficoltosa.

Pertanto — conclude — non poteva invocarsi la sentenza della Corte costituzionale in una ipotesi estranea a quella per la quale l'illegittimità costituzionale era stata dichiarata; e conseguentemente la domanda del Nocentini, non previamente coltivata nella fase amministrativa, doveva dichiararsi improponibile.

1.1. — L'obiezione della difesa erariale è fondata.

Giova premettere che, secondo la disposizione surrichiamata, le controversie riguardanti l'applicazione delle imposte di bollo e delle relative soprattasse sono decise in via amministrativa dalle Intendenze di finanza con provvedimento motivato, avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte, e soprattasse supera centomila lire. Avverso il provvedimento ministeriale che decide il ricorso è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. L'azione è del pari esperibile qualora, entro centottanta giorni dalla data di presentazione, il ricorso non sia stato deciso (art. 33, ultimo comma, d.p.r. cit.).

Effettivamente il primo giudice ha — forse troppo frettolosamente — preso atto della declaratoria di incostituzionalità, formulata dal giudice delle leggi con la sentenza 23 novembre 1993, n. 406, dell'articolo anzidetto, senza avvedersi, peraltro, che la declaratoria era stata pronunciata con riferimento ad una istanza di rimborso dell'imposta di bollo avanzata dal contribuente.

Secondo il *decisum* che risulta massimato, infatti, l'articolo in questione è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo; sentenza di incostituzionalità quindi del tipo manipolativo di accoglimento i cui effetti, come è noto, non possono estendersi ad ipotesi che la Corte ha dichiaratamente inteso escludere, diverse quindi dai rimborsi dell'imposta di bollo precedentemente versata.

Del resto, anche dal punto di vista della *ratio* che sottende alla dichiarazione di incostituzionalità, ben diversa è l'ipotesi in cui il contribuente reclaims la restituzione di quanto a suo tempo sborsato (lo sbarramento della via amministrativa potrebbe apparire in tal caso ingiustificato ed eccessivamente penalizzante per un diritto di credito del contribuente di natura restitutoria), dalla ipotesi — che è poi quella di specie — in cui l'interessato pretenda di non pagare alcunché (pretesa che, in quanto non correlata ad un sacrificio immediato della posizione del soggetto passivo, potrebbe essere indirizzata previamente nell'alveo dei ricorsi senza soverchie penalizzazioni).

Ciò si intende affermare in via astratta (perché nel concreto il collegio ritiene, per quanto *infra* temporaneo impedimento della tutela giurisdizionale sia per entrambe le ipotesi sospettabile di incostituzionalità), per escludere che il giudice del merito possa trarre, dalla pronuncia della Corte costituzionale resa in una particolare specie, argomento per estenderne ad altre ipotesi la portata.

1.2. — Evidentemente consapevole della serietà delle argomentazioni formulate dalla difesa erariale nell'appello incidentale il Nocentini ha tentato di contestarne il fondamento attraverso due argomenti:

a) il primo, assumendo che con la propria iniziativa giudiziaria egli aveva inteso introdurre un giudizio di accertamento negativo sulla pretesa dell'amministrazione finanziaria; azione sempre ammissibile nel caso si contesti in radice alla p.a. il potere di procedere — come nella specie il Nocentini assume aver contestato — al recupero di imposta, poiché posta a tutela del diritto oggettivo all'integrità del patrimonio, garantita dal punto di vista costituzionale dell'art. 24 Cost.;

b) il secondo, richiamando una ampia miscellanea di recenti pronunce della Corte costituzionale con le quali sono state dichiarate incostituzionali una serie di norme le quali, come nel caso in esame, frapponevano alla tutela giurisdizionale del privato il previo esperimento dei gravami amministrativi (in materia di iscrizioni a ruolo: Corte cost. 17 marzo 1998, n. 62; in materia di tributi locali: Corte cost. 23 aprile 1998, n. 132; in materia di tasse automobilistiche: Corte cost. 4 luglio 1996, n. 233; in materia di ICIAP: Corte cost. 1° aprile 1998, n. 81; in materia di trasporto di cose per tramite delle Ferrovie dello Stato: Corte cost. 10 febbraio 1993, n. 40); aggiungendo che, nel caso in esame, dal ricorso proposto al Ministero dal «coobbligato» Liberali nel 1988 erano intercorsi ben sette anni prima che l'autorità adita avesse ad emettere la decisione di rigetto, per cui anche per tale aspetto si imponeva l'immediata reclamabilità della questione dinanzi all'a.g.o.

Nessuna delle due argomentazioni, quantunque suggestive e sottilmente sviluppate, merita di essere condivisa.

Non la prima perché, nonostante la più risalente giurisprudenza abbia effettivamente ammesso l'azione di accertamento negativo nei confronti della p.a. in tema di tributi, nell'attuale sistema del contenzioso tributario la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente si svolge esclusivamente attraverso l'impugnazione degli specifici atti dell'amministrazione, di accertamento, di imposizione o di rifiuto di rimborso di somme riscosse i quali costituiscono il veicolo d'accesso al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di detta impugnazione, con esclusione quindi di ogni azione di accertamento, negativo o positivo, del debito d'imposta, sia dinanzi alle commissioni tributarie che davanti al giudice ordinario, rispetto alla quale sussiste perciò difetto assoluto di giurisdizione, con conseguente improponibilità assoluta della domanda (*cf.* cass. 93/2802, 88/5629, 88/4120, 86/660).

Con ciò non viene ad essere violato alcun principio costituzionale o comunitario perché il diritto del contribuente non rimane affatto privo di tutela, questa venendo assicurata solo nel momento utile in cui la lesione del diritto, con l'atto impositivo, si presenti concreta ed attuale.

Non la seconda perché, come sopra rilevato, quantunque la tendenza della Corte costituzionale ricavabile dalla serie di pronunce opportunamente richiamata dal Nocentini sia effettivamente quella di procedere via via alla giuridica demolizione di qualsiasi ostacolo si frapponga alla immediata tutela giurisdizionale dei diritti, non può per ciò solo interpretarsi estensivamente il principio che la Corte costituzionale ha invece inteso enunciare mediante una pronuncia di settore, limitata alla sola ipotesi del rimborso. E del resto, di contro ad una tendenza di ampia apertura alla eliminazione dei filtri amministrativi, sta la riflessione, formulata dalla stessa Corte costituzionale (v. in motivazione Corte cost. 93/406 cit.) secondo cui gli artt. 24 e 113 Cost. — i quali vengono richiamati solitamente come norma parametro della incostituzionalità del sistema del previo esperimento dei ricorsi

amministrativi — non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, che può essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia.

2. — Ciò precisato, e ribadito quindi che l'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 — che impone il previo esperimento dei ricorsi amministrativi al Ministero delle finanze prima di adire la via giudiziaria — è tuttora applicabile nella specie all'esame non essendo stato soppresso dall'intervento della Corte costituzionale del 1993, è opinione del Collegio che la norma sia comunque sospettabile di incostituzionalità nella sua interezza e che gli atti debbano essere rimessi alla Corte delle leggi per l'esame della questione che si intende con la presente ordinanza prospettare.

Le stesse considerazioni che la Corte costituzionale ha addotto per riconoscere l'incostituzionalità della disposizione in materia di rimborsi di imposta nella parte in cui non è stata prevista l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del previo ricorso amministrativo sono, a giudizio del collegio, utilizzabili per riconoscere l'illegittimità *tout court* della disposizione anzidetta.

Anche nel caso in esame, infatti, la disposizione si traduce in una ingiustificata compressione del diritto di azione, ostacolandone l'esercizio; e nel contempo il previo esperimento dei gravami non sembra posto a presidio di esigenze di carattere generale e superiori finalità di giustizia.

In sostanza il contribuente, se vuole adire l'autorità giudiziaria ordinaria, deve attendere la previa decisione dell'(allora) Intendenza di finanza; contro la quale deve proporre ricorso al Ministero delle finanze; ed attendere almeno la scadenza del termine di centoottanta giorni dalla proposizione del ricorso senza alcuna decisione.

Si tratta di un meccanismo che a giudizio del collegio si traduce in una ingiustificata temporanea privazione del diritto di azione del cittadino nei confronti della p.a. configurando lo sbarramento amministrativo come una condizione di procedibilità della domanda giudiziale; meccanismo che si traduce nella violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 Cost., con una evidente particolare attenzione (se non di vero e proprio privilegio) nei confronti della p.a. a sfavore del privato, censurabile anche sotto il profilo dell'art. 3 Cost.

Si tratta, inoltre, di un meccanismo del tutto irrazionale se correlato all'esigenza di garantire l'effettività del diritto di difesa da parte del contribuente; effettività che, specie per quanto attiene — come nel caso in esame — le società (le quali sono tenute a iscriverne a bilancio secondo criteri di prudenza le poste negative delle quali si ritiene incerta la sopravvenienza) non appare scindibile dal requisito della prontezza.

La questione ad avviso del collegio non appare manifestamente infondata per i motivi sopra riportati; ed appare altresì rilevante ai fini del decidere perché, se la norma denunciata fosse ritenuta incostituzionale, la domanda della società potrebbe essere esaminata nel merito. A diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi — e la domanda dovrebbe dichiararsi improcedibile — nel caso in cui la norma resistesse al giudizio di costituzionalità.

Si impone, quindi, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale prospettata; con la conseguente sospensione del giudizio in corso sino all'esito della decisione anzidetta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, addì 23 aprile 2001.

Il Presidente: FERRO

N. 523

*Ordinanza emessa il 12 marzo 2001 dal tribunale di Trapani
nel procedimento civile vertente tra Schifano Vincenzo e comune di Trapani*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente sottrazione all'A.G.O., secondo il giudice rimettente, delle controversie relative al risarcimento del danno per occupazione acquisitiva illegittima - Esorbitanza dai limiti della legge delegante. Riproposizione di questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 12/2001.

- D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g).
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 febbraio 2001, letti gli atti della causa civile n. 83/1999 R.G. promossa da Schifano Vincenzo, elettivamente domiciliato in Trapani nel corso Italia n. 17, presso lo studio dell'avv. G. Scarcella che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione, (attore).

Contro comune di Trapani, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del comune e rappresentato e difeso dall'avv. L. Montanti come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, (convenuto).

Vista la propria ordinanza del 30 novembre-6 dicembre 1999 con la quale è stata sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 nei termini che seguono: «L'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998, efficace dal 1° luglio 1998, stabilisce che: "1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia. 2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio. 3. Nulla è innovato in ordine:

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;

b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa."».

La norma ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego, imponeva la «contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici ...».

Il contesto letterale e teleologico della norma delegante non sembra dare adito a dubbi.

Le controversie da attribuire alla giurisdizione del g.a. dovevano essere quelle aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, vale a dire le controversie conseguenti ad annullamento di provvedimenti amministrativi, che, a quel momento, erano attratte alla cognizione del giudice ordinario giusto il disposto dell'art. 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

La logica seguita dal legislatore delegante si coglie nell'esigenza di unificare la giurisdizione del t.a.r. nelle materie *ad devolute* alla sua giurisdizione esclusiva, ponendo così fine al precedente assetto il quale, con ingiustificato dispendio di tempi ed energie, imponeva un primo giudizio davanti al g.a. per la rimozione del provvedimento illegittimo e, quindi, un secondo giudizio dinanzi al g.o. per le statuizioni relative alle pretese patrimoniali ulteriori all'annullamento dell'atto.

E, d'altra parte, in coerenza con siffatto indirizzo, il legislatore delegato ha altrove precisato (art. 35 del decreto legislativo citato) che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva il t.a.r. può disporre il risarcimento del danno ingiusto anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.

Con il che risulta superata la regola tradizionale sul riparto di giurisdizione fondata sulla dicotomia diritto soggettivo - interesse legittimo in favore di un criterio fondato sulla competenza per materia.

A conferma dell'interpretazione seguita circa l'ambito di riferimento della norma delegante, concorrono i seguenti argomenti testuali e logici:

la formulazione vigente dell'art. 11 lett. g) legge n. 59/1997 è scaturita da una rivisitazione dell'originario emendamento proposto dal governo avente il seguente tenore: «infine, la contestuale estensione alla giurisdizione del giudice amministrativo di controversie, anche relative alla responsabilità civile della pubblica amministrazione, in materia di interventi edilizi, urbanistici e di servizi pubblici ...», il quale è stato ridimensionato nella versione più riduttiva della norma delegante come sopra trascritta;

l'art. 35, comma 5, del decreto legislativo, n. 80/1998 dispone l'abrogazione di ogni disposizione che devolva al giudice ordinario le controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1 (urbanistica ed edilizia).

Il che lumeggia circa l'intenzione del legislatore delegante di restringere il raggio della giurisdizione del g.a. alle controversie in materia di diritti patrimoniali consequenziali.

Se questa appare l'interpretazione corretta del contenuto e delle finalità della legge delega, il modo in cui essa è stata tradotta dalla norma delegata risulta invero esorbitante.

L'espressione onnicomprensiva che riserva alla giurisdizione del t.a.r. tutte le controversie dipendenti da provvedimenti, atti e comportamenti della p.a. nelle materie in questione, trasmoda rispetto ai criteri direttivi della delega, sortendo conseguenze non volute dal legislatore.

Per quel che concerne in particolare le fattispecie di occupazione acquisitiva si rileva: l'istituto dell'occupazione acquisitiva o accessione invertita, frutto della elaborazione giurisprudenziale, (*in primis* Cass. SS.UU. 23 febbraio 1983, n. 1464) realizza il fenomeno a tipico della estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione del suolo a titolo originario in capo all'ente occupante per effetto dell'illecita occupazione del bene, con una sorta di effetto di propagazione del titolo pubblicistico della proprietà superficaria nei confronti della proprietà privata del suolo.

Siffatto fenomeno si perfeziona nel momento in cui si verifica l'irreversibile trasformazione del bene e la sua irrevocabile destinazione all'uso pubblico.

Dall'illecita acquisizione deriva il diritto del privato al risarcimento del danno corrispondente al valore venale del bene occupato *sine titulo* in conformità alla relativa destinazione urbanistica.

Orbene, senz'altro tale contenzioso è da sussumere nell'ambito delle controversie in materia di urbanistica.

Ciò si desume dalla natura degli interventi ablatori finalizzati nella normalità dei casi ad incidere sull'assetto del territorio urbano e principalmente dalla lettura logico - sistematica della norma, laddove al comma 3 è assicurata una riserva di giurisdizione del g.o. nel settore delle espropriazioni per pubblica utilità; il che postula l'organicità della materia espropriativa alla più generale disciplina dell'urbanistica.

Nondimeno, le controversie in materia di occupazione acquisitiva sovente prescindono dall'annullamento del provvedimento amministrativo (decreto di espropriazione), ben potendo l'effetto ablatorio consumarsi in esito ad un'attività materiale della p.a. posta in essere al di fuori dei presupposti di legalità dell'azione amministrativa, o perché una dichiarazione di pubblica utilità non esista *ab origine*, o perché l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sia venuta meno per la scadenza dei termini fissati per le espropriazioni, ovvero ancora allorché siano scaduti i termini dell'occupazione legittima senza che sia intervenuto il decreto di espropriazione.

In particolare, la giurisprudenza della S.C. distingue ormai il caso in cui l'attività ablatoria sia stata posta in essere dalla p.a. in «carenza di potere» — mancanza *ab initio* o sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità — (cfr. Cass. SS.UU. 14 marzo 1997, n. 1907 nonché Cass. SS.UU. 19 luglio 1999, n. 460) da quelli in cui ricorra un vizio del procedimento espropriativo, sippur ultimato nei termini prefissati (in questo caso è lecito parlare di «cattivo esercizio del potere»).

Nel primo caso l'assenza di un atto amministrativo da fare segno di impugnazione, esclude che possa parlarsi di diritto patrimoniale consequenziale in relazione all'azione intentata per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.

D'altro canto, l'analisi letterale dell'art. 34 cit. non consente una interpretazione che salvi la costituzionalità del dettato legislativo in direzione della conservazione alla giurisdizione del giudice ordinario della cognizione delle controversie di occupazione illegittima.

Giacché, la riserva di competenza del g.o. viene reclusa alle sole controversie in materia di indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, in guisa da ricomprendervi:

l'opposizione alla stima (art. 19 legge n. 865/1971);

le opposizioni avverso la determinazione delle indennità accessorie e complementari che normalmente accompagnano l'esercizio della potestà espropriativa [indennità per occupazione legittima (art. 20 legge cit.), indennità in favore del conduttore coltivatore diretto (art. 17), indennità in favore del terzo proprietario asservito (art. 46 legge n. 2359/1865).]

In nessun caso, ritiene lo scrivente, l'espressione usata — indennità — può dilatarsi fino ad assorbire il concetto di risarcimento del danno, presupponendo la prima l'esistenza di un pregiudizio dipendente da un'attività lecita della p.a., riparabile in termini non economicamente equivalenti, ed il secondo una lesione dovuta ad un comportamento *contra ius*, che merita una reintegrazione piena nel valore del bene perduto.

Nè argomenti in senso contrario possono trarsi dal fatto che il comma 7-bis dell'art. 5-bis legge n. 359/1992, disciplini oggi un meccanismo di riparazione del danno da occupazione appropriativa che penalizza il diritto del proprietario al controvalore del bene, atteso che esso non pone in discussione la natura risarcitoria dell'importo previsto a soddisfazione del diritto leso e prevede comunque uno sbarramento temporale per siffatta modalità di riparazione (valida solo per le occupazioni intervenute anteriormente al 30 settembre 1996) successivamente al quale il contenuto del risarcimento potrà nuovamente espandersi in misura corrispondente al valore venale pieno del bene. Si è che, anche nel significato or ora precisato un intervento chiarificatore di alta interpretazione si rivelerebbe quanto mai opportuno.

Mentre, di converso, ove si accedesse all'opzione ermeneutica di sottrazione al g.o. di tale ordine di controversie, sussisterebbe il ragionevole *fumus* di violazione dei principi costituzionali che presiedono all'esercizio della delega legislativa (art. 76 della Costituzione).

La questione oltre che non manifestamente infondata si palesa rilevante nel caso di specie, dipendendo dalla sua soluzione la decisione sulla giurisdizione del giudice adito.

Per tali considerazioni va disposta la sospensione del presente giudizio ed ordinata la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di costituzionalità (*omissis*)».

Letta l'ordinanza della Corte costituzionale n. 12 del 23 gennaio 2001 la quale ha disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* invitandolo a valutare la persistente rilevanza della questione alla luce dello *ius superveniens* costituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 21 luglio 2000, il quale ha riscritto la disposizione impugnata, sostituendola in modo da superare l'eccepito eccesso di delega.

Ritenuto che, a parere dello scrivente, l'eccezione di costituzionalità mantiene rilevanza in quanto il dilemma interpretativo che è stato posto dalla norma impugnata è se le controversie in materia di risarcimento danni da occupazione illegittima dipendente da carenza o eccesso di potere della p.a. siano state o meno devolute alla competenza esclusiva del giudice amministrativo.

La giurisprudenza formatasi nel periodo (Cass. 25 maggio 2000 n. 43) ha inteso ricondurre tali controversie sotto la sfera di cognizione del g.a., argomentando dall'ampia latitudine del concetto di urbanistica tradizionalmente esteso a tutti gli atti, provvedimenti e comportamenti della p.a. in materia di pianificazione e gestione del territorio.

La Corte costituzionale, astenendosi dal pronunciare sulla legittimità costituzionale dell'art. 34 decreto legislativo n. 80/1998 ha evitato di espungere dall'ordinamento una disposizione — giudicata implicitamente viziata — la cui preservazione incide sull'esito del processo civile in epigrafe menzionato.

Qualora, infatti, la disposizione impugnata fosse dichiarata incostituzionale, la giurisdizione del giudice ordinario resterebbe validamente radicata almeno per quelle cause introdotte tra il 1° luglio 1998 (data di efficacia del nuovo riparto di giurisdizione dettato dall'art. 34 citato) e il 9 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205/2000).

Invero, la regola dettata dall'art. 5 c.p.c. stabilisce che «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».

Ne consegue che la modifica legislativa sopravvenuta con l'approvazione della legge n. 205/2000 non è idonea ad interferire sull'attribuzione della giurisdizione, siccome regolata dall'art. 34 decreto legislativo n. 80/1998.

Neppure è configurabile una efficacia sanante a posteriori della nuova disposizione, in conformità ad un indirizzo espresso dalla stessa Corte costituzionale (ordinanza 8 maggio 2000, n. 132), secondo il quale sarebbe comunque inutile negare la competenza (o la giurisdizione) ad un giudice originariamente non competente, quando per effetto di una disposizione sopravvenuta egli lo sia divenuto.

Nel caso di specie, infatti, stando all'opinione che appare prevalere in giurisprudenza, il giudice adito (tribunale ordinario) ha perduto, non acquistato, una sfera di giurisdizione che in precedenza gli era propria.

Di converso è noto che la pronuncia di incostituzionalità determina l'annullamento della norma impugnata con effetti sui procedimenti in corso, i quali siano chiamati a farne applicazione.

Corollario di quanto detto è che, in mancanza di un intervento censorio della Corte costituzionale, la norma conserverebbe formalmente validità ed efficacia ed imporrebbe, accedendo alla tesi predominante sopra accennata, lo spostamento della giurisdizione in favore del giudice amministrativo; viceversa, nel caso di rimozione della norma, il procedimento resterebbe validamente radicato dinanzi al giudice ordinario.

Dal momento che il giudizio *de quo* è stato instaurato con citazione notificata il 28 gennaio 1999, attesa la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza — avuto riguardo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione del 30 novembre-6 dicembre 1999 — va reiterata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998 n.80 per contrasto con i criteri direttivi fissati dall'art.11, comma 4, lett. g) della legge 15 marzo 1997 n. 59, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Trapani, addì 12 marzo 2001.

Il giudice: DE MARIA

NN. da 524 a 550

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 5 luglio 2000 (pervenute alla Corte costituzionale il 31 maggio 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti rispettivamente da: Balacco Gabrieli Corrado ed altri contro il Ministero della sanità ed altro (r.o. n. 524/2001), Bernengo Maria Grazia ed altro contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 525/2001), Agostini Riccardo ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 526/2001), Aragona Cesare ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 527/2001), Garavoglia Marcello ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 528/2001), Amabile Giuseppe Amadio ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 529/2001), Postacchini Franco contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 530/2001), Conti Luciano ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 531/2001), Piccione Michele contro il Ministero della sanità ed altre (r.o. n. 532/2001), Sciaccia Vincenzo ed altro contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 533/2001), Fedele Luigi contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 534/2001), Sertoli Achille ed altri contro il Università degli studi di Firenze ed altri (r.o. n. 535/2001), Bruno Guglielmo contro il Ministero della sanità ed altre (r.o. n. 536/2001), Marconcini Claudio ed altro contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 537/2001), Allegra Eugenio ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 538/2001), De Vincentiis Marco ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 539/2001), Conti Luciano ed altri contro il Ministero della sanità ed altre (r.o. n. 540/2000), Accornero Neri ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 541/2000), Marcalongo Roberto contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 542/2000), Carmignani Giorgio ed altro contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 543/2000), Barbieri Ornella ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 544/2000), Marinello Enrico ed altro contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 545/2000), Cervelli Valerio ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 546/2000), Baldari Sergio ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 547/2000), Palma Lucio ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 548/2000), Trimarchi Fernando contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 549/2000), Cavallari Antonino ed altri contro il Ministero della sanità ed altri (r.o. n. 550/2000).

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

- Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.**
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3677/2000 proposto da Balacco Gabrieli Corrado ed altri, come da elenco allegato all'ordinanza, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b.

Contro Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Roma «La Sapienza»; Azienda Policlinico «Umberto I», rappresentati e difesi come in atti, per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato.

Il che trae seco, anche, l'inconsistenza dell'eccezione sollevata dall'azienda Policlinico in ordine all'ammissibilità delle questioni di costituzionalità proposte.

3. — Sempre in punto di rilevanza — e prescindendo, ovviamente, dall'esame di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a paralizzare il giudizio sul merito dell'impugnativa o che mirano a precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare — il collegio osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile un abbozzo di individuazione delle strutture non viene ad incidere sul giudizio di rilevanza stesso: la manifestazione di volontà (in uno con i primi adempimenti di regolamentazione) dell'amministrazione, di agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture medesime resta sul piano dei meri intenti operativi, mentre

è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui infra), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'Autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo status del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex art. 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

4. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la Sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli articoli 3, 97, 33 e 76 della Costituzione.

5. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 5-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte costituzionale 16 maggio 1997, n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI Sez., ordinanza, 24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lettera *a)*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (ex art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 della Costituzione — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte costituzionale n. 204/1982) — nonché col principio di buon anda-

mento *ex art.* 97 della Costituzione: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

6. — Il Collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art.* 33 della Costituzione dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cfr.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 della Costituzione.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrotrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art.* 33 della Costituzione.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cfr.*, in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti): la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenziale la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non, certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id*

est, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata ex art. 3, comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6, lettera *b*), della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 7), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, in *parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 della Costituzione.

7. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lettera *b*), *e*), della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 6 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale ex art. 6, lettera *a*), della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega ex art. 6 lettera *c*) cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, tantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte costituzionale n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lettera *c*), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito

nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lettera q) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali ex art. 76 della Costituzione.

8. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli articoli 33 e 76 della Costituzione; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., in *parte qua*, per contrasto con gli articoli 33 e 76 della Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli articoli 33 e 76 della Costituzione; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli articoli 33 e 76 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere estensore: MOLLIKA

01C0644

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651601/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	992.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 2 7 0 0 1 *

L. 15.000
€ 7,75